

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) . . . . .	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) . . . . .	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X) . . . . .	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) . . . . .	»	34
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	39
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	57
FINANZE (VI) . . . . .	»	77
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	82
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	89
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	96

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	101
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	103
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	106
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	117
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	120
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	122
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	123

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Variazione nella composizione della Giunta .....	3
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti .....	3

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

#### **Variazione nella composizione della Giunta.**

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta il collega Luigi Famiglietti – cui formula un augurio di buon lavoro – in sostituzione del deputato Dario Nardella, cessato dal mandato parlamentare.

#### **Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti.**

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, fa preliminarmente presente che, a differenza di quanto convenuto nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, la Giunta non procederà all'accertamento del subentrante al deputato Alberto Giorgetti, in quanto risulta che lo stesso abbia ritirato nella giornata odierna le proprie dimissioni da deputato, sulle quali l'Assemblea avrebbe dovuto deliberare nella seduta di domani.

La Giunta prende atto.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica, inoltre, che nel corso della settimana – presumibilmente nella seduta di domani – la Camera prenderà atto delle dimissioni da deputato dei colleghi che, eletti parlamentari europei, opereranno per tale carica.

Rammenta, infatti, che la carica di parlamentare nazionale è incompatibile con quella di parlamentare europeo e che, pertanto, chi non esercitasse l'opzione per una delle due cariche in tempo utile sarebbe dichiarato decaduto dalla carica di parlamentare europeo in occasione della prima seduta del Parlamento europeo, fissata per il prossimo 1° luglio.

I deputati eletti al Parlamento europeo sono Simona Bonafè, Gianluca Buonanno, Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Raffaele Fitto, Enrico Gasbarra, Cécile Kienge, Maurizio Lupi, Alessandra Moretti, Alessia Mosca, Massimo Paolucci e Pina Picierno. Alcuni di essi hanno già formalizzato le proprie dimissioni da deputato.

Al fine di consentire una tempestiva proclamazione dei subentranti ai colleghi che hanno già esercitato o eserciteranno in tempo utile l'opzione per il mandato europeo, propone che la Giunta accerti preventivamente i candidati che dovranno eventualmente subentrare a ciascuno dei predetti deputati.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, propone che la Giunta accerti che:

in sostituzione della deputata Simona Bonafè, il candidato che, nella lista n. 13 – Partito Democratico nella IV circoscrizione Lombardia 2, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Paolo Rossi;

in sostituzione del deputato Lorenzo Cesa, il candidato che, nella lista n. 3 – Unione di Centro nella XXIII circoscrizione Calabria, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Roberto Occhiuto;

in sostituzione del deputato Salvatore Cicu, il candidato che, nella lista n. 20 – Il Popolo della Libertà nella XXVI circoscrizione Sardegna, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Settimo Nizzi;

in sostituzione del deputato Raffaele Fitto, il candidato che, nella lista n. 20 – Il Popolo della Libertà nella XXI circoscrizione Puglia, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Nicola Ciraci;

in sostituzione del deputato Enrico Gasbarra, il candidato che, nella lista n. 17 – Partito Democratico nella XV circoscrizione Lazio 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Emiliano Minnucci;

in sostituzione del deputato Kashetu detta Cécile Kyenge, il candidato che, nella lista n. 15 – Partito Democratico nella XI circoscrizione Emilia-Romagna, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Giuseppe Romanini;

in sostituzione del deputato Maurizio Lupi, il candidato che, nella lista n. 16 – Il Popolo della Libertà nella III circoscrizione Lombardia 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Mariella Bocciardo;

in sostituzione della deputata Alessandra Moretti, il candidato che, nella lista n. 16 – Partito Democratico nella VII Veneto 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Vanessa Camani;

in sostituzione della deputata Alessia Maria Mosca, il candidato che, nella lista n. 7 – Partito Democratico nella III circoscrizione Lombardia 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Francesco Prina;

in sostituzione del deputato Massimo Paolucci, il candidato che, nella lista n. 22 – Partito Democratico nella XIX circoscrizione Campania 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Anna Maria Carloni;

in sostituzione della deputata Pina Picierno, il candidato che, nella lista n. 21 – Partito Democratico nella XX circoscrizione Campania 2, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Camilla Sgambato.

Ricorda, infine, con riferimento alla sostituzione del deputato Gianluca Buonanno, che la Giunta ha già accertato, in data 31 ottobre 2013, che il candidato che, nella lista n. 9 – Lega Nord nella II circoscrizione Piemonte 2, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Roberto Simonetti.

Di tali accertamenti darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Evidenzia in conclusione che la Giunta ha proceduto all'accertamento dei subentranti in conformità con le norme e le procedure applicate in analoghe passate circostanze, da ultimo in occasione delle dimissioni da deputato del collega Nardella. Resta comunque fermo che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 saranno oggetto di esame e valutazione da parte della Giunta preliminarmente all'esame da parte della stessa della relazione su base nazionale.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa sul Documento Programmatico Pluriennale per il triennio 2014-2016 in corso di presentazione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione*) ..... 5

#### AUDIZIONI

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Interviene il Ministro della difesa, Roberta Pinotti.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Audizione del Ministro della difesa sul Documento Programmatico Pluriennale per il triennio 2014-2016 in corso di presentazione.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione).*

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubbli-

cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Roberta PINOTTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e porre osservazioni, il deputato Massimo ARTINI (M5S), i senatori Sergio DIVINA (LN-Aut) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Gian Piero SCANU (PD), il senatore Vito VATTUONE (PD), il deputato Giorgio ZANIN (PD) e il senatore Riccardo CONTI (FI-PdL XVII), cui replica il ministro Roberta PINOTTI.

Nicola LATORRE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 6

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014) 158 final (*Esame e rinvio*) ..... 16

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.**

**C. 2188, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Intervenendo in sostituzione del relatore per la I Commissione, presidente Sisto, fa presente che il provvedimento di cui le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia avviano l'esame nella seduta odierna consiste in un testo unificato di diverse proposte di legge, approvato dall'Assemblea del Senato l'11 marzo scorso ad ampia maggioranza, essendosi registrati solo sei voti contrari e due astensioni.

Rileva che il testo in oggetto, in applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, pone limiti alla partecipazione dei giudici all'attività politica, al fine di contemperare la doverosa imparzialità dei giudici con il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche pubbliche, sancito dall'articolo 51 della Costituzione.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 65 della Costituzione stabilisce una riserva di legge per l'individuazione dei casi di

ineleggibilità e d'incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore mentre l'articolo 122, primo comma, dispone che « Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi ».

L'articolo 98, secondo comma, della Costituzione, stabilisce poi che i pubblici impiegati, se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Entrando nel merito del contenuto della proposta di legge in esame — che si compone complessivamente di 16 articoli, compreso l'articolo 16, ai sensi del quale sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con la nuova legge — per quanto concerne le disposizioni più strettamente attinenti alle competenze della I Commissione, evidenzia innanzitutto l'articolo 1, in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati. Il comma 1 esclude che i magistrati possano candidarsi alle elezioni o assumere incarichi di governo negli enti locali in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti. La disposizione si applica a tutti i magistrati — ordinari, amministrativi, contabili e militari — e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari, la cui incandidabilità è disciplinata dall'articolo 10 della proposta di legge.

In particolare, per le elezioni del Parlamento europeo, della Camera e del Senato, non possono essere candidati i magistrati che prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Per le elezioni europee, dove la circoscrizione elet-

torale comprende più regioni, possono candidarsi nelle circoscrizioni elettorali in cui non sono comprese regioni in cui hanno prestato servizio negli ultimi cinque anni.

Osserva che la disposizione in oggetto non detta una disciplina specifica per le elezioni anticipate ed appare pertanto applicabile anche in caso di scioglimento anticipato.

Rileva quindi che, rispetto alla disciplina attualmente vigente per le elezioni politiche, le novità principali introdotti dalla disposizione in esame sono le seguenti: la previsione di una incandidabilità in luogo dell'ineleggibilità; l'estensione della disciplina alle elezioni europee; l'aumento da 6 mesi a 5 anni del periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento; l'estensione dell'incandidabilità a tutto il territorio regionale nonché, come sembrerebbe, ai magistrati delle giurisdizioni superiori. Con riferimento a questi ultimi, infatti, la disposizione in esame, a differenza della normativa vigente, non prevede l'inapplicabilità della disciplina da essa recata.

L'introduzione di una fattispecie di incandidabilità comporta la preclusione della possibilità di presentare la candidatura, essendo l'incandidabilità rilevata dagli uffici elettorali in sede di vaglio sull'ammissione delle liste. L'ineleggibilità prevista dalla normativa vigente non impedisce invece la candidatura, ma esplica i suoi effetti *ex post*, dopo lo svolgimento delle elezioni.

Il comma 1 disciplina poi i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni provinciali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore provinciale. In particolare, i magistrati non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale o assumere l'incarico di assessore provinciale se prestano servizio, o lo hanno prestato, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente,



in tutto o in parte, nel territorio della provincia stessa o di quelle limitrofe.

Rileva che la disposizione deve essere valutata alla luce della nuova disciplina in tema di città metropolitane e province dettata dalla legge n. 56 del 2014, che prevede l'elezione di secondo grado degli organi metropolitani e provinciali.

In particolare, dovrebbe comunque essere integrata con il riferimento alle cariche di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano. Per quanto riguarda l'incarico di assessore provinciale, questa carica non è più prevista nel nuovo ordinamento; essa peraltro permane fino alla piena applicazione del riordino, che – per le province non commissariate e i cui organi non scadono nel 2014 – si avrà alla scadenza degli organi provinciali attualmente in carica.

Sempre il comma 1 dell'articolo 1 disciplina, infine, i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni comunali e circoscrizionali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore comunale. Anche in tal caso i magistrati non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune.

Il comma 2 stabilisce il principio secondo cui il magistrato deve trovarsi in stato di aspettativa da almeno sei mesi all'atto dell'accettazione della candidatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.

Evidenzia che tale disposizione dovrebbe essere integrata con il riferimento al consiglio metropolitano, organo introdotto dalla legge n. 56 del 2014.

Fa altresì presente che, secondo la normativa vigente, per le elezioni politiche i magistrati devono trovarsi – come regola generale – in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura, mentre per le elezioni amministrative non è invece attualmente previsto il collocamento obbligatorio in aspettativa.

Il comma 3 specifica poi che le suddette disposizioni sull'incandidabilità e sull'obbligo di aspettativa non si applicano nel caso in cui i magistrati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari (ad esempio, per pensionamento o dimissioni).

Osserva quindi che l'articolo 2 della proposta di legge in oggetto introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali –vale a dire di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato – o l'incarico di assessore provinciale o comunale per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. Anche in questo caso, la disposizione non si applica ai magistrati onorari per i quali dispone, solo in parte, l'articolo 10 della proposta di legge.

Per quanto concerne gli incarichi di sindaco e presidente di provincia, come già rilevato, dispone l'articolo 1 della proposta di legge, che impone l'aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.

Ricorda che attualmente è previsto il collocamento fuori ruolo di diritto ovvero il collocamento in aspettativa per gli appartenenti alle magistrature ordinaria e speciali chiamati a ricoprire incarichi di governo nazionale.

Per quanto riguarda gli organi di governo locale, al momento l'aspettativa è facoltativa, prevedendo l'articolo 81 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che se la carica è rivestita da un lavoratore dipendente questi possa essere collocato a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali da parte di magistrati sia corredata



da una dichiarazione sostitutiva (cosiddetta autocertificazione) attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla legge in commento, resa ai sensi della normativa vigente (articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000). Sono fatte salve le violazioni di natura penale.

Ai sensi del comma 2, l'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico in materia di incandidabilità (decreto legislativo n. 235 del 2012).

Osserva che l'articolo 3 sembra riferirsi unicamente, come risulta anche dalla rubrica, all'incandidabilità per le elezioni degli enti territoriali, senza disciplinare l'accertamento dell'incandidabilità alle elezioni politiche ed europee.

Il comma 2, inoltre, non sembra invece riferirsi all'incandidabilità accertata successivamente all'ammissione delle liste.

Sempre per quanto concerne le disposizioni attinenti più strettamente alle competenze della Commissioni affari costituzionali, segnala l'articolo 10, che disciplina l'eleggibilità e i presupposti per l'assunzione di incarichi di governo da parte dei magistrati onorari e pone alcuni limiti alla loro attività dopo la candidatura, l'esercizio del mandato elettivo o della carica di governo.

In particolare, il comma 1 esclude la candidabilità del giudice onorario nelle elezioni europee, politiche e amministrative nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura. Al di fuori del distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni il magistrato onorario potrà invece candidarsi liberamente, e potrà anche continuare a svolgere la propria attività durante la campagna elettorale. I magistrati onorari, infatti, non essendo pubblici dipendenti, non godono del diritto di questi ultimi al collocamento in aspettativa. Non troverà applicazione, dunque, l'articolo 1,

comma 2, della proposta di legge, che impone a tutti gli altri magistrati di porsi in aspettativa almeno sei mesi prima l'accettazione della candidatura.

In caso di elezione, continuerà a trovare applicazione l'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 che afferma l'incompatibilità tra le funzioni di giudice di pace e quelle di membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale»; incompatibilità che il CSM ha esteso anche – per ragioni di indipendenza e terzietà – alle cariche di sindaco, assessore regionale, provinciale e comunale. Conseguentemente, il magistrato onorario eletto decadrà dall'ufficio (ai sensi dell'articolo 9 della legge).

Il comma 2 disciplina le conseguenze per il magistrato onorario derivanti dall'assunzione di incarichi elettivi, di incarichi di governo nazionale o locale nonché dalla mera candidatura, escludendo che per i successivi 5 anni (dalle elezioni, se non si è stati eletti, ovvero dalla cessazione dell'incarico elettivo o di governo) il magistrato onorario possa svolgere funzioni: nel distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale; nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitava le funzioni alla data di accettazione della candidatura o della carica di governo.

Rileva che la proposta di legge non disciplina l'ineleggibilità dei magistrati onorari a livello regionale né la loro assunzione di incarichi di governo regionale; soprattutto non sono previste limitazioni al successivo esercizio delle funzioni a seguito di incarico regionale. Tale lacuna comporta una disparità di trattamento tra il giudice di pace che sia stato eletto consigliere comunale – che non potrà per cinque anni svolgere le funzioni nel distretto di corte d'appello – e quello che per ipotesi sia stato eletto presidente della regione.

Fa presente quindi che l'articolo 11 prevede che le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei

magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

Al riguardo ricorda, come già rilevato, che l'articolo 122 della Costituzione attribuisce alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

La legge n. 165 del 2004 ha dato attuazione a tale precetto costituzionale, individuando i principi fondamentali cui le regioni sono chiamate ad attenersi, tra cui, in particolare: sussistenza di cause di ineleggibilità; inefficacia delle cause di ineleggibilità; sussistenza di cause di incompatibilità. Quanto alle cause di incandidabilità, fa presente che l'articolo 2 della predetta legge n. 165 del 2004, nell'individuare i suddetti principi fondamentali cui le regioni sono chiamate ad attenersi nel disciplinare con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, fa espressamente salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione.

Al riguardo, segnala anche la recente sentenza n. 118 del 2013, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della regione Campania n. 16 del 2011, recanti ipotesi di sospensione di diritto dei consiglieri regionali per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso).

Nella citata sentenza, la Corte ha ricordato che l'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (corrispondente all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 1990, in materia di prevenzione della de-

linquenza di tipo mafioso) stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni regionali coloro che hanno riportato condanna definitiva per una serie di delitti, tra cui, anzitutto, quello di associazione di tipo mafioso. Correlativamente, il successivo articolo 8 del decreto legislativo n. 235 del 2012 prevede la sospensione di diritto del consigliere regionale che abbia riportato una condanna non definitiva per il medesimo reato.

In merito al citato articolo 15 della legge n. 55 del 1990, la Corte ha rilevato come la disciplina relativa all'incandidabilità alle cariche elettive e alla decadenza di diritto dalle medesime a seguito di condanna definitiva per determinati reati, nonché alla sospensione automatica in caso di condanna non definitiva, ricada nell'ambito della materia « ordine pubblico e sicurezza », di competenza legislativa statale esclusiva (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione): materia che, per costante giurisprudenza della Corte, si riferisce « all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale ».

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, osserva preliminarmente come la questione della partecipazione dei rappresentanti di uno dei tre poteri dello Stato, i magistrati, alla vita politica del Paese non sia una questione di dettaglio che può essere affrontata in chiave puramente demagogica né tantomeno punitiva ma debba essere considerata nella sua delicatezza e importanza: si tratta, infatti, di un provvedimento complesso che interviene su questioni sensibili e che deve temperare interessi e diritti differenti ma tutti sensibili e importanti, quali il diritto all'elettorato passivo e alla partecipazione alla vita politica del magistrato con il principio, anch'esso costituzionalmente previsto, della terzietà, indipendenza ed imparzialità del giudice.

Ritiene che la disciplina vigente presenti, senza dubbio, delle lacune e delle incongruenze importanti. Oltre che disomogenea la disciplina attuale appare irrazionale sotto i profili della prossimità territoriale rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale e di possibili influenze ed eventuali condizionamenti. È quindi necessario salvaguardare i principi che sovrintendono alla disciplina correggendone, tuttavia, le storture.

Per questi motivi, ritiene necessario lavorare sulla base di un'adeguata e approfondita istruttoria, prevedendo delle audizioni mirate e qualificate.

Prosegue, quindi, l'illustrazione del contenuto del provvedimento, evidenziando le disposizioni di più stretta attinenza agli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 4 stabilisce che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.

L'aspettativa è computata a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Quanto al trattamento economico, la proposta di legge prevede che il magistrato possa scegliere tra: la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità; la corresponsione della sola indennità di carica.

L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche o amministrative, senza essere eletti.

In generale, la disposizione – che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (e dunque non anche alla magistratura onoraria) – afferma i seguenti principi: i magistrati sono ricollocati nel ruolo di provenienza; i magistrati ricollocati, per cinque anni possono svolgere esclusivamente funzioni giudicanti collegiali; i magistrati ricollocati, per cinque anni non possono coprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Quanto alla sede presso la quale potranno svolgere le funzioni giudicanti collegiali, l'articolo 5 così dispone: il magistrato in servizio presso i collegi giudicanti delle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, consiglio di Stato, Corte dei conti centrale, Corte militare d'appello) è ricollocato nell'ufficio di provenienza, con vincolo di esercizio di funzioni collegiali per cinque anni. Per altrettanti anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Il magistrato in servizio presso le procure generali delle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, consiglio di Stato, Corte dei conti centrale, Corte militare d'appello) e presso la DNA è ricollocato presso i collegi giudicanti della giurisdizione superiore per almeno cinque anni. Per cinque anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Gli altri magistrati sono ricollocati nel ruolo di provenienza, con vincolo di esercizio per 5 anni di funzioni giudicanti collegiali. Per cinque anni non potranno essere assegnati ad un ufficio con competenza sul territorio della regione compresa – anche in parte – nella circoscrizione elettorale nella quale ha presentato la candidatura né ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

La proposta di legge esclude l'esercizio delle funzioni giudiziarie nella regione interessata dalla presentazione della candidatura. Rispetto al testo vigente, che esclude l'esercizio delle funzioni per un periodo di cinque anni « nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni », viene ampliata l'area nella quale il magistrato non può essere ricollocato. Solo per fare un esempio, se oggi il magistrato candidato in Lombardia 3 (province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia) può in caso di mancata elezione svolgere funzioni giudiziarie al tribunale di Milano, rientrando in altra circoscrizione elettorale, così non sarebbe in base al testo approvato dal Senato.

Ciò comporta, per le elezioni europee, caratterizzate da collegi pluriregionali, l'impossibilità di svolgere funzioni giudiziarie in un'area ancor più estesa. Dal

momento che il sistema di elezione al Parlamento europeo consente candidature plurime, osserva che si potrebbe in teoria dare il caso in cui un magistrato sia candidato in tutte le circoscrizioni elettorali e dunque risulti poi impossibilitato a rientrare in servizio in qualsiasi ufficio giudiziario nazionale.

Il magistrato candidato e non eletto alle elezioni amministrative è ricollocato nel ruolo di provenienza, con vincolo di esercizio per cinque anni di funzioni giudicanti collegiali. Per altrettanti anni non potrà essere assegnato ad un ufficio del distretto di corte d'appello con competenza sul territorio della provincia o del comune nel quale ha presentato la candidatura né ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

La proposta di legge, dunque, adotta per la mancata elezione alla provincia e al comune il criterio del vincolo del distretto di corte d'appello, in luogo di quello regionale.

Evidenzia come, generalmente, il distretto di Corte d'appello coincide con il territorio della regione. Ma ciò non è sempre vero, basti considerare, ad esempio, il distretto di Corte d'appello di Torino, che copre anche i comuni della Valle d'Aosta, o al distretto di Corte d'appello di Brescia, che non copre tutta la Lombardia, ma solo le province di Brescia, Bergamo, Crema, Cremona e Mantova.

L'utilizzo di criteri distinti a seconda del tipo di elezione potrebbe comportare che, se un magistrato si candida alla Camera in Piemonte, in caso di mancata elezione potrebbe esercitare funzioni giudiziarie ad Aosta, mentre se si candida al consiglio provinciale di Vercelli, in caso di mancata elezione non potrebbe esercitare in tutto il distretto della Corte d'appello di Torino, e dunque neanche in Valle d'Aosta.

Fa presente che il testo non chiarisce la posizione dei magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori.

L'articolo 6 colma una lacuna attualmente presente nel nostro ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il man-

dato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. In primo luogo, la disposizione – che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (e dunque non anche alla magistratura onoraria) – prevede che alla cessazione del mandato elettorale il magistrato non può tornare a svolgere le funzioni precedenti (comma 1), cioè non può tornare a svolgere le funzioni che svolgeva prima di mettersi in aspettativa per accettare la candidatura.

Osserva che ai magistrati che esercitavano funzioni giudicanti presso le giurisdizioni superiori il comma 2, lettera *a*), consente di tornare a svolgere tali funzioni.

Si aprono per il magistrato che non abbia maturato l'età per il pensionamento obbligatorio le seguenti quattro possibilità (comma 2), tra le quali il magistrato deve scegliere entro 60 giorni dalla cessazione del mandato elettorale (comma 3). Se la scelta non viene effettuata nel rispetto di questi termini, il magistrato si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni (comma 4): la prima possibilità è quella del ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria. Esso dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti limiti (comma 2, lettera *a*) e regolamento attuativo): il magistrato già in servizio presso i collegi giudicanti delle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti centrale, Corte militare d'appello) è ricollocato nell'ufficio di provenienza. Per due anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi; il magistrato in servizio presso le procure generali delle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, consiglio di Stato, Corte dei conti centrale, Corte militare d'appello) e presso la DNA è ricollocato presso un organo giudicante collegiale (non necessariamente della giurisdizione superiore) per almeno cinque anni; per altrettanti anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi; per ogni altro magistrato è escluso l'immediato ricollocamento nelle funzioni svolte prima del mandato elettorale; è escluso l'immediato ricollocamento nel distretto di Corte d'appello nel quale

esercitava le funzioni prima del mandato elettorale; è escluso — per sempre — il ricollocamento in tutti i distretti di Corte d'appello con competenza sulla circoscrizione di elezione; sono escluse le funzioni requirenti per cinque anni; sono escluse le funzioni giudicanti monocratiche per cinque anni; nonché gli incarichi direttivi e semidirettivi.

In relazione ai magistrati che svolgevano funzioni giudicanti presso le giurisdizioni superiori, osserva che la disposizione esclude che possano svolgere funzioni direttive o semidirettive per due anni. Diversa e più severa disposizione è prevista dall'articolo 5, come già evidenziato, per gli stessi magistrati che — una volta candidati — non vengano eletti: per loro infatti le funzioni direttive e semidirettive sono precluse per cinque anni. Inoltre, diversa e più severa disposizione è prevista quando a concludere il mandato elettorale sia un magistrato originariamente in servizio presso la procura di una giurisdizione superiore (cinque anni).

Osserva inoltre che, mentre l'articolo 5, comma 1, utilizza come parametro per limitare il ricollocamento in ruolo la regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale, l'articolo 6 adotta il criterio del distretto di Corte d'appello.

Inoltre, mentre per i magistrati in genere si assolutizza il divieto di esercitare funzioni nel distretto di corte d'appello coincidente anche in parte con la circoscrizione elettorale, per i magistrati delle giurisdizioni superiori ciò non è previsto. In ipotesi, dunque, un magistrato di Cassazione può, dopo 2 anni dal ricollocamento, divenire Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale è stato eletto.

La seconda possibilità è quella dell'inquadramento in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato (comma 2, lettera *b*) e regolamento attuativo *ex* articolo 8, comma 1).

La seconda possibilità è costituita dall'inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. In questo caso il magistrato non potrà ricoprire incarichi e

funzioni assimilabili alle funzioni direttive e semidirettive per almeno 5 anni (comma 2, lettera *c*), che rinvia al regolamento attuativo *ex* articolo 8, comma 2).

La quarta possibilità è quella del prepensionamento, con contribuzione volontaria interamente a suo carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità, è possibile solo se alla pensione mancano massimo cinque anni di servizio (comma 2, lettera *d*).

L'articolo 7 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale e locale.

In particolare, il comma 1 si riferisce al Governo nazionale e dunque alle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei ministri; Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato.

La proposta di legge equipara, ai fini del ricollocamento in ruolo, il magistrato che cessa da uno dei suddetti incarichi al magistrato che cessa dal mandato parlamentare nazionale o europeo. L'equiparazione effettuata dal comma 1 comporta che, se era un magistrato a svolgere tali incarichi di governo, avrà a disposizione le 4 possibilità delineate dall'articolo precedente (ricollocamento in magistratura, con i limiti predetti; inquadramento nei ruoli dell'Avvocatura o del Ministero della Giustizia; prepensionamento con contribuzione volontaria).

Il comma 2 tratta invece degli incarichi di Governo locale, ovvero del magistrato che sia chiamato a svolgere funzioni di Assessore provinciale e Assessore comunale.

La disposizione non richiama le figure del sindaco e del presidente di provincia che sono necessariamente elettive e trattate altrove nel testo, in particolare nell'articolo 9. A tali figure peraltro è equiparato, ai fini del ricollocamento in ruolo, il magistrato che abbia svolto incarichi nelle giunte comunali o provinciali.

Osserva che la proposta di legge non disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati con incarichi di governo regionale.



L'articolo 8, al comma 1, demanda ad un regolamento ministeriale (articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988) adottato dal Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del nuovo ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato nel quale inquadrare i magistrati cessati da un incarico elettivo nazionale o europeo e, in via transitoria (in base all'articolo 12), anche quelli che – in carica alla data di entrata in vigore della legge – cessino da un mandato elettorale locale (provincia, comune, circoscrizione) o da un incarico di governo nazionale, regionale o locale, che abbiano optato per questa soluzione (preferendola al rientro in magistratura, all'inserimento nel ruolo del Ministero della giustizia ovvero al prepensionamento).

Il regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà ricostruire le carriere, tenendo conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al R.D. n. 1611 del 1933.

L'articolo 8, al comma 2, demanda ad ulteriore regolamento ministeriale (articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988) adottato dal Ministro della giustizia, la disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia nel quale inquadrare i magistrati cessati da un incarico elettivo nazionale o europeo e, in via transitoria (in base all'articolo 12), anche quelli che – in carica alla data di entrata in vigore della legge – cessino da un mandato elettorale locale (provincia, comune, circoscrizione) o da un incarico di governo nazionale, regionale o locale, che abbiano optato per questa soluzione (preferendola al rientro in magistratura, all'inserimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato ovvero al prepensionamento).

Anche in questo caso il decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà disciplinare le modalità dell'inquadramento, nonché le sue funzioni.

Ricordando che l'articolo 7, comma 2, lettera c), esclude comunque che i magistrati cessati da una carica elettiva o da un incarico di governo possano ricoprire in-

carichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi, il regolamento dovrà prevedere per i magistrati inseriti nel ruolo autonomo del ministero, in via prioritaria, mansioni di studio e ricerca nonché la loro possibile candidatura presso enti od organismi internazionali presso i quali sia richiesta la presenza di magistrati italiani.

L'articolo 9 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali, ovvero che siano stati eletti: Sindaco o consigliere comunale; Presidente delle provincia o consigliere provinciale; Consigliere circoscrizionale.

Per questi magistrati – tra i quali non si distinguono coloro che originariamente svolgevano funzioni presso le giurisdizioni superiori – il ricollocamento in ruolo dovrà rispettare i seguenti limiti: è escluso il ricollocamento in un ufficio giudiziario della regione nella quale ricadono il comune o la provincia di elezione per 5 anni; sono escluse le funzioni requirenti per 5 anni; sono escluse le funzioni giudicanti monocratiche per 5 anni; sono esclusi gli incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni.

L'articolo 12 riguarda i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino a svolgere le seguenti funzioni: parlamentare europeo; deputato; senatore; consigliere provinciale; consigliere comunale; consigliere circoscrizionale; Presidente del Consiglio dei ministri; Vice Presidente del Consiglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato; Presidente di regione; Assessore regionale; Presidente di Provincia; Assessore provinciale; Sindaco; Assessore comunale.

Osserva che in questa disposizione si fa riferimento al governo regionale, omettendo però di riferirsi anche al consiglio regionale.

Alla cessazione del mandato o dell'incarico, per questi magistrati si apre la scelta tra le 4 possibilità previste a regime dalla riforma di cui all'articolo 6), con alcuni aggiustamenti volti a graduare il primo impatto della nuova disciplina.

In particolare, il ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria avrà

come limiti: l'obbligatorio esercizio di funzioni giudicanti collegiali per tre anni (sono cinque a regime); il divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi per tre anni (sono cinque a regime).

Osserva che la disposizione non precisa la posizione del magistrato che rivestisse prima del mandato o dell'incarico funzioni in una giurisdizione superiore.

In alternativa al ricollocamento nei ruoli della magistratura, i magistrati potranno essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia ovvero optare per il prepensionamento, con contribuzione volontaria interamente a loro carico, sempre che alla pensione manchino massimo 5 anni di servizio.

Osserva inoltre che la disciplina transitoria non è autoapplicativa, in quanto presuppone l'adozione dei regolamenti per il ricollocamento nell'Avvocatura o nel Ministero.

L'articolo 13 novella il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, prevedendo un'ulteriore ipotesi di astensione obbligatoria del giudice (articoli 51 c.p.c. e 36 c.p.p.) il cui mancato rispetto comporta la possibile ricusazione (articoli 52 c.p.c. e 37 c.p.p.).

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 36 del codice di procedura penale prevedendo un obbligo di astensione per il giudice penale che abbia, in qualsiasi fase della propria vita, partecipato ad elezioni (a qualsiasi livello di governo, e anche senza essere necessariamente eletto) o ricoperto qualsiasi incarico di governo.

Egli dovrà astenersi dal giudizio, qualora si trovi di fronte una parte processuale (tanto l'imputato, quanto la persona offesa dal reato, quanto la parte civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) che negli ultimi 5 anni abbia a sua volta partecipato a una delle consultazioni elettorali o abbia ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale. Qualora il giudice non si astenga, in base all'articolo 37 c.p.p. – a tal fine modificato dal comma 2 – potrà essere ricusato.

Il comma 3 novella l'articolo 51 del codice di procedura civile introducendo l'obbligo di astensione – negli identici termini previsti nel processo penale – anche per il giudice civile. Di conseguenza, in base all'articolo 52 c.p.c. la mancata astensione determina una causa di ricusazione del magistrato.

Infine, il comma 4 circoscrive l'applicabilità di queste disposizioni ai procedimenti che prenderanno avvio dopo l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 novella il decreto legislativo n. 109 del 2006, in tema di illeciti disciplinari dei magistrati.

In particolare, la proposta di legge integra l'elencazione dell'articolo 12 del decreto legislativo, relativo alle sanzioni applicabili, prevedendo una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per almeno due anni a carico del magistrato che accetta la candidatura a parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, ovvero che accetta un incarico di governo nazionale, regionale o locale in violazione di disposizioni di legge.

L'articolo 15 estende ai magistrati amministrativi, contabili e militari la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per almeno due anni laddove abbiano accettato la candidatura alle elezioni europee, politiche, regionali o locali, ovvero abbiano assunto incarichi di governo nazionale o locale, in violazione della riforma.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) chiede alla presidenza delle Commissioni riunite che si proceda all'abbinamento della proposta di legge n. 1442, di cui è primo firmatario, alla proposta di legge in discussione, vertendo essa su analoga materia.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente, anche a nome del presidente della II Commissione, Donatella Ferranti, che la proposta di legge n. 1442 è stata assegnata in sede referente alla I Commissione. Pertanto, al fine di poter valutare la richiesta di abbinamento formulata dal deputato Dambruoso, occorre che l'ufficio di presi-



denza delle Commissioni riunite I e II convenga sulla possibilità di chiedere alla Presidente della Camera di riassegnare la suddetta proposta alle Commissioni medesime.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, nel concordare con l'intervento della presidente Agostini, evidenzia come la proposta di legge n. 1442 rechi un contenuto tale da coincidere sostanzialmente con quello di cui alla proposta di legge in esame, approvata dal Senato.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto.**  
COM(2014) 158 final.

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente che la comunicazione all'ordine del giorno del-

l'odierna seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia riguarda questioni che investono anche l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati membri.

Per quanto concerne i profili di merito, osserva che la comunicazione costituisce il punto più avanzato del lavoro di progressivo affinamento, svolto dalle Istituzioni europee, per l'individuazione di una strategia coerente e organica volta a promuovere un'efficace salvaguardia dei diritti fondamentali e l'affermazione dello Stato di diritto nell'ambito dell'Unione europea.

L'ordinamento europeo si colloca, in proposito, almeno nelle dichiarazioni, in una posizione di pretesa avanguardia: l'Unione europea dichiara i pretesi progressi compiuti in materia ed aspira ad essere il modello di riferimento a livello internazionale.

A suo avviso, tuttavia, in qualche caso la strumentazione a disposizione dell'Unione europea non si è rivelata efficace per evitare vistose violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte dei Paesi membri.

Il problema non consiste tanto nell'assetto della normativa vigente quanto nella difficoltà di garantirne la concreta attuazione in presenza di situazioni critiche.

Il corredo normativo a disposizione dell'Unione europea, a partire dai Trattati per proseguire con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, assicura in astratto un adeguato livello di tutela.

Né va dimenticata la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha inteso evidenziare il nucleo comune in materia di riconoscimento dei diritti fondamentali negli ordinamenti, in primo luogo costituzionali, degli Stati membri e in quello dell'Unione europea.

Rileva, quindi, che la questione che si intende affrontare in questa sede consiste nella verifica della idoneità degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione delle Istituzioni europee, ad assicurare sul piano concreto una soddisfacente salvaguardia. In sostanza, si tratta di capire se gli strumenti attivabili, di natura preven-

tiva e sanzionatoria, siano adeguati a prevenire o combattere eventuali violazioni dei diritti fondamentali.

Ricorda che gli strumenti a disposizione consistono, in primo luogo, nell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea in forza del quale il Consiglio dell'UE (deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri), su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea, previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 del TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze).

Prima di tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro interessato e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura; il Consiglio europeo può, all'unanimità, constatare una violazione grave e persistente dell'articolo 2 TUE e su tali basi il Consiglio dell'UE può decidere, a maggioranza qualificata, di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio.

Fa presente che, in secondo luogo, si tratta delle procedure di infrazione ex articolo 258 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea. In proposito, occorre considerare che secondo l'orientamento più accreditato (seguito dalla Commissione nella comunicazione in esame), le procedure di contenzioso (comprese quelle di precontenzioso) che la Commissione europea può promuovere in caso di criticità inerenti allo Stato di diritto sono attivabili nei casi in cui vengano in considerazione violazioni di specifiche disposizioni del diritto dell'Unione.

L'esperienza dimostra che, in particolare, la procedura di cui al citato articolo 7 non è stata mai attivata vuoi per la portata degli effetti molto forti che ne

conseguono, vuoi per la difficoltà di conseguire le assai elevate maggioranze richieste.

Conseguentemente, si è sollevato il problema della necessità di chiarire quali correttivi possano essere apportati affinché le procedure esistenti riescano davvero ad essere efficaci nel monitorare il rispetto dello Stato di diritto e la salvaguardia dei diritti fondamentali negli Stati membri, e per offrire la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci in caso di violazioni.

Si parla di violazioni di carattere sistemico, che non si esauriscano in singoli episodi ma che siano reiterate e che incidano, per la loro gravità, su aspetti fondamentali e non sacrificabili. Da più parti si è affermato che la mancata sanzione di violazioni di questo tipo può pregiudicare la coerenza e la credibilità dell'Unione europea.

Da questa considerazione, l'auspicio, largamente condiviso, di un rafforzamento della strumentazione a disposizione dell'Unione europea a tutela dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

In pratica, si ipotizza la realizzazione di un sistema paragonabile per certi versi a quello messo in atto per quanto concerne la *governance* economica e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in cui l'adozione di eventuali misure sanzionatorie è preceduta dal meccanismo di monitoraggio e di dialogo con ciascuno degli Stati membri.

La Commissione europea ha ritenuto di corrispondere alle sollecitazioni da più parti avanzate (in particolare, da parte del Consiglio), con la comunicazione all'ordine del giorno i cui contenuti saranno più puntualmente illustrati dalla Presidente Ferranti, relatrice per la Commissione giustizia.

Per comprendere appieno la portata della comunicazione e il suo possibile impatto, oltre che sull'ordinamento europeo, su quello nazionale, reputa tuttavia opportuno richiamare brevemente quale è la situazione, dal punto di vista normativo e fattuale, in materia di diritti fondamentali nel nostro Paese.

Rileva quindi che, analogamente a quanto previsto nelle Carte costituzionali di quasi tutti i Paesi membri, la nostra Costituzione reca numerose disposizioni volte ad affermare i diritti fondamentali.

Ciononostante, ritiene che occorra riconoscere che su più fronti, sul piano concreto, l'Italia continua a registrare alcuni ritardi sui quali reputa opportuno non soffermarsi in questa sede per non aprire un dibattito, forse non utile, su « rimpalli » di responsabilità sui temi della giustizia e della parità di genere, nonché sulla questione dell'accoglienza e integrazione.

Sotto questo profilo, considera innegabile che tutte le proposte, quali la comunicazione all'ordine del giorno, volte a rafforzare la strumentazione a disposizione, debbano essere valutate con la massima attenzione e senza pregiudizi ove si dimostri che ne può derivare una più efficace e concreta salvaguardia dei diritti fondamentali.

Evidenza che questo è il motivo per cui il Governo italiano ha informalmente manifestato grande interesse nei confronti dell'iniziativa della Commissione europea attribuendo alla comunicazione carattere prioritario nell'ambito delle iniziative i cui negoziati dovranno proseguire durante il Semestre di Presidenza italiano.

Donatella FERRANTI, *relatore per la II Commissione*, osserva che, come detto in precedenza, la comunicazione si prefigge di rafforzare la strumentazione a disposizione per prevenire, monitorare ed eventualmente sanzionare violazioni gravi dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, sembra, peraltro, anche al di fuori dai settori disciplinati dal diritto dell'Unione ed a prescindere dal riflesso diretto ed immediato su uno dei settori di competenza dell'Unione.

Le misure previste sarebbero attivabili nei casi in cui uno Stato membro dovesse adottare misure o tollerare situazioni suscettibili di compromettere sistematicamente l'integrità, la stabilità, il corretto funzionamento delle istituzioni o dei me-

canismi di salvaguardia istituiti a livello nazionale per garantire lo Stato di diritto.

La procedura non si riferisce ai casi individuali di violazione dei diritti fondamentali o errori giudiziari, che – secondo la Commissione – devono continuare ad essere trattati dagli ordinamenti giudiziari nazionali (anche nell'ambito della tutela prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui tutti gli Stati membri già aderiscono). La comunicazione richiede, infatti, che la minaccia allo Stato di diritto presenti carattere sistemico.

Secondo la Commissione, deve in sostanza trattarsi di violazioni suscettibili di minacciare l'ordinamento politico, istituzionale o giuridico di uno Stato membro in quanto tale, la sua struttura costituzionale, la separazione dei poteri, l'indipendenza o l'imparzialità della magistratura, ovvero il suo sistema di controllo giurisdizionale compresa, ove prevista, la giustizia costituzionale – ad esempio in seguito all'adozione di nuove misure oppure di prassi diffuse delle autorità pubbliche e alla mancanza di mezzi di ricorso a livello nazionale; l'attivazione della procedura deve avvenire allorché risulti che i meccanismi nazionali di salvaguardia dello Stato di diritto non sono in grado di affrontare efficacemente tali minacce.

Ricorda che, sul carattere sistemico delle violazioni particolarmente rilevanti, si è esercitata la più recente e avanzata dottrina. Secondo tale dottrina, si riscontra « un deficit sistemico » dello Stato di diritto nel caso in cui vengano meno le basi affidabili sulle quali i membri della società possono organizzare la loro attività e pianificare la loro condotta. In particolare, le aspettative normative dei membri della società si indeboliscono laddove le Istituzioni sono regolarmente considerate incapaci di affrontare le infrazioni della legge a causa di corruzione, di mancanza di volontà, di debolezza istituzionale.

Evidenza che la procedura delineata nella comunicazione si basa sui seguenti principi: ricerca di una soluzione mediante l'interlocuzione e il dialogo con lo Stato membro interessato. Tale principio è particolarmente importante perché volto a

privilegiare l'azione di prevenzione rispetto a quella sanzionatoria – l'interlocuzione con lo Stato interessato offre la possibilità di chiarire eventuali equivoci ed è ispirata alla logica, preziosa nei rapporti interistituzionali, della leale collaborazione –; garanzia di una valutazione obiettiva approfondita della situazione; parità di trattamento degli Stati membri; indicazione di rapide azioni concrete per fronteggiare la minaccia sistemica ed evitare il ricorso all'articolo 7 del TUE.

Segnala che la procedura si svolgerebbe in varie fasi. La prima riguarda la valutazione della Commissione che raccoglie e vaglia tutte le informazioni disponibili, valutando se vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto; ove effettivamente venga riscontrata tale minaccia, la Commissione avvia il dialogo con lo Stato membro trasmettendogli un « parere sullo Stato di diritto », nel quale sono esposte e motivate le relative preoccupazioni. Lo Stato membro interessato ha la possibilità di rispondere ai rilievi formulati. In questa fase si pone il problema di chiarire come verrebbe condotta l'istruttoria, posto che la Commissione europea non sembra disporre delle risorse umane e strumentali per provvedere direttamente alla raccolta dei dati negli singoli Stati.

Si può quindi presumere che l'istruttoria si avvarrà dei dati e degli elementi di informazione acquisiti tramite un *network* di canali di informazione opportunamente selezionati, di cui fanno normalmente parte gli organismi istituzioni nazionali (amministrativi e giurisdizionali) e soggetti non governativi qualificati.

A tal proposito segnala l'importanza che, in particolare, può assumere, nella raccolta ed elaborazione di dati rilevanti, l'Agenzia per i diritti fondamentali. È questo un aspetto su cui è opportuno un chiarimento, posto che la disponibilità di dati puntuali e pienamente affidabili costituisce un presupposto imprescindibile per la procedura nel suo complesso. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) ha lo scopo di fornire alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri, nell'attuazione

del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti nell'adozione di misure o nella definizione di iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

L'Agenzia non può invece esaminare ricorsi di singole persone fisiche o giuridiche. Segnala che, oltre all'Agenzia, è operativo, a livello europeo, l'EIGE – Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, un'agenzia che coadiuva i Governi e le istituzioni dell'UE (in particolare la Commissione) nella loro azione per promuovere la parità uomo-donna.

La seconda fase consiste nella raccomandazione della Commissione e prevede che, salvo il caso in cui la questione sia già stata risolta, la Commissione rivolge allo Stato membro interessato una « raccomandazione sullo Stato di diritto », invitandolo a porre rimedio entro un determinato termine ai problemi individuati e a comunicarle quali provvedimenti sono stati adottati a tal fine (tale raccomandazione è resa pubblica dalla Commissione).

La terza fase riguarda il *follow-up* della raccomandazione della Commissione che controlla il seguito che lo Stato membro in questione ha dato alla raccomandazione. In mancanza di seguito soddisfacente entro il termine fissato, la Commissione può applicare uno dei meccanismi previsti dall'articolo 7 del TUE.

In sostanza, la comunicazione sembra focalizzata sulle competenze della Commissione in quanto non riguarda anche l'eventuale esito dell'attività istruttoria dalla stessa svolta, non intervenendo, ad esempio, per i profili che attengono all'adozione di misure di carattere sanzionatorio.

Si potrebbe, dunque, a suo avviso, presumere che, con la comunicazione, la Commissione abbia inteso proceduralizzare l'esercizio di competenze che l'ordinamento già le conferisce. Ciononostante, la portata della comunicazione appare, a suo avviso, assai rilevante per un duplice ordine di motivi. Per un verso, in quanto appare diretta a definire i presupposti dell'esercizio, da parte della Com-

missione, delle funzioni indicate (l'esistenza di violazioni di carattere sistemico); per altro verso, in quanto volta a valorizzare il ruolo della Commissione.

In tale ipotesi potrebbe peraltro risultare opportuno chiarire in termini più espliciti come le funzioni indicate debbano, nelle valutazioni della Commissione, inquadarsi nell'ambito dell'ordinamento europeo vigente.

Sotto questo profilo, andrebbe poi meglio chiarito il quadro delle prerogative conferite alla Commissione rispetto ai poteri espressamente conferiti al Consiglio dall'articolo 7 del TUE e la base legale per l'attribuzione alla Commissione dei poteri previsti (particolarmente, di quello di condurre l'azione istruttoria). Nel quadro delle relazioni interistituzionali, sarebbe opportuno riflettere anche sul coinvolgimento del Parlamento europeo, che in diverse recenti occasioni ha promosso e votato mozioni sul rispetto dello Stato di diritto in alcuni Paesi.

In proposito, segnala che la relazione di accompagnamento afferma che il nuovo quadro « non si pone in alternativa ai meccanismi dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, bensì li precede e integra ».

Rileva che tale chiarimento appare tanto più opportuno in considerazione del fatto che sulla comunicazione è intervenuto, il 27 maggio 2014, il Servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea che ha adottato un parere secondo il quale il meccanismo delineato dalla Commissione non sarebbe conforme al principio di attribuzione di competenze contenuto nell'articolo 5 del TUE (Trattato sull'Unione europea).

Tale articolo prevede che la delimitazione delle competenze dell'Unione si fondi sul principio di attribuzione, in virtù del quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti, mentre qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri.

In particolare, ricorda che, secondo il parere, l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea non conferisce alcuna competenza materiale all'Unione, ma, analogamente alle disposizioni della Carta, si limita ad elencare alcuni valori che dovrebbero essere rispettati dalle Istituzioni dell'Unione e dai suoi Stati membri.

Pertanto, una violazione dei valori dell'Unione, tra cui lo Stato di diritto, può essere invocata dalle Istituzioni dell'UE contro uno Stato membro solo quando esse agiscono in una materia per la quale l'Unione ha competenza sulla base di specifiche disposizioni del Trattato.

Il parere afferma che l'articolo del TUE non consente ulteriori sviluppi sul piano procedurale rispetto a quanto già esplicitamente previsto dalla medesima disposizione.

Da ultimo, nel parere si prospetta una soluzione compatibile con i Trattati volta a rafforzare il controllo del rispetto dello Stato di diritto, come tale, da parte degli Stati membri: gli Stati membri stessi – e non il Consiglio – potrebbero accordarsi su un sistema di monitoraggio del funzionamento dello Stato di diritto al loro interno, che consenta se necessario la partecipazione della Commissione e di altre Istituzioni UE, nonché sulle conseguenze che gli Stati membri stessi dovrebbero impegnarsi a trarre da tale monitoraggio; tale accordo non dovrebbe incidere sulla possibilità per l'Unione di utilizzare i poteri di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea e agli articoli 258, 259 e 260 del TFUE.

Ritiene, tuttavia, evidente che tale ultima proposta si collocherebbe al di fuori del quadro giuridico dell'UE, e non solo del diritto primario, essendo affidata allo strumento dell'accordo internazionale.

In considerazione dell'oggettiva importanza della materia trattata e del rilievo che alla stessa intende attribuire il Governo italiano nell'ambito del Semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE, appare indispensabile chiarire la natura e le caratteristiche della procedura delineata nella comunicazione della Commissione.

Ove si confermasse che essa, come prospettato in precedenza, ha una valenza essenzialmente endoprocedimentale per la disciplina dell'attività prodromica all'attivazione della proposta *ex* articolo 7 TUE da parte della Commissione, è evidente, a suo avviso, che i rilievi avanzati dovrebbero ritenersi superati.

Sottolinea che l'obiettivo di più efficaci procedure di monitoraggio e controllo del rispetto dei diritti fondamentali è talmente

importante da indurre tutti coloro che credono nella necessità di preservare il valore dell'esperienza europea in materia a fare il possibile per superare eventuali ostacoli e equivoci.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

---

#### S O M M A R I O

AVVERTENZA .....	22
------------------	----

*Martedì 24 giugno 2014.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO DEI NOVE

*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*



## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, Francesca Barracciu.*

##### La seduta comincia alle 20.15.

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.**

**C. 2426 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta delle Commissioni sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sul testo del disegno di legge n. 2426 Governo, sono pervenuti, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, i seguenti pareri: la III Commissione (Esteri) ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione; la IV Commissione (Difesa) ha espresso parere favorevole con osservazioni; la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizioni; la IX Commissione (Trasporti) ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Aggiunge che si resta in attesa dell'espressione del parere da parte delle altre Commissioni.

Comunica che sono state presentate 769 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli arti-

coli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla man-

canza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre, la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: « a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle

oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; *b*) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

l'emendamento Pizzolante 1.38, limitatamente al secondo periodo in cui introduce novità in materia di gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

l'emendamento Costantino 1.10, 1.13, 1.11, 1.12 e 1.14, che prevedono la destinazione al MIUR (ma probabilmente il riferimento deve essere al MIBACT) di risorse finalizzate a finanziare un Fondo per interventi a favore dei beni culturali;

l'emendamento Carocci 1.54 e analogo Carocci 7.40, che recano misure per il sostegno della musica popolare dal vivo;

l'emendamento Costantino 1.52, che reca modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il rilancio del sistema musicale italiano;

l'articolo aggiuntivo Molea 1.01 che prevede l'esonero dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo per i musei interattivi ai quali si accede gratuitamente;

l'articolo aggiuntivo Battelli 1.02, in quanto introduce una nuova disciplina per la raccolta di fondi relativa al progetto « Adotta un monumento »;

l'articolo aggiuntivo D'Uva 1.04, in quanto introduce specifiche norme per la promozione di eventi culturali da parte del MIBACT, finanziabili anche attraverso erogazioni liberali;

l'articolo aggiuntivo Dallai 3.01 in quanto diretto ad introdurre misure per la valorizzazione e la salvaguardia della « Via Francigena »;

l'articolo aggiuntivo Capelli 3.02, in quanto diretto ad introdurre misure per la valorizzazione e la salvaguardia della necropoli punico-romana di Cagliari e del sistema nuragico sardo;

l'articolo aggiuntivo Nicodemo 3.03, in quanto diretto ad introdurre misure in favore del polo archeologico e museale di Sibari;

l'articolo aggiuntivo Burtone 3.04, in quanto prevede interventi di manutenzione e messa in sicurezza del sito archeologico di Metaponto;

l'emendamento Catalano 4.2, che prevede l'istituzione di una piattaforma *web* nella quale raccogliere i dati relativi al patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico italiano;

l'emendamento Bray 4.3, che modifica l'articolo 7-*bis* del Codice dei beni culturali modificando la definizione di « espressioni di identità culturale collettiva »;

l'articolo aggiuntivo Bray 4.01, che introduce l'articolo 4-*bis* finalizzato a rafforzare la posizione italiana in ambito Unesco attraverso la valorizzazione di siti dichiarati patrimonio dell'umanità e l'istituzione di un apposito Fondo;

l'emendamento Russo 4.02 che, modificando la legge n. 77 del 2006, reca norme finalizzate all'adeguamento della

legislazione italiana alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

l'emendamento Rampelli 5.48, in quanto diretto ad introdurre la tutela ed il rilancio dei corpi di ballo nell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche;

gli emendamenti Costantino 5.3, Carrocci 5.29, Abrignani 5.42 e Chimienti 5.18 e l'articolo aggiuntivo Tidei 5.02, in quanto diretti ad esentare le fondazioni lirico-sinfoniche dal pagamento dell'IRAP;

l'articolo aggiuntivo Maestri 5.01, in quanto diretto ad introdurre disposizioni urgenti per il Festival Verdi del Teatro Regio di Parma;

gli emendamenti Palmieri 5.48 e Rampi 6.3, in quanto diretti a consentire anche nell'esercizio successivo al primo l'utilizzazione delle somme stanziare dall'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti;

l'emendamento Benamati 6.4, che riconosce un credito d'imposta alle imprese cinematografiche per il restauro e l'adeguamento tecnologico delle sale;

l'emendamento Piccoli Nardelli 6.8, in quanto diretto a modificare la disciplina relativa ai criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione diretta italiana di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

l'articolo aggiuntivo Petrenga 6.01, in quanto diretto ad introdurre nuove disposizioni agevolative per le attività teatrali, musicali, di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante;

l'articolo aggiuntivo Petrenga 6.02, in quanto diretto ad introdurre nuove disposizioni di semplificazione amministrativa per le imprese dello spettacolo;

l'emendamento Arlotti 7.37, che prevede la redazione della Carta delle potenzialità archeologiche;

l'emendamento Arlotti 7.38, che prevede detrazioni fiscali per la donazione allo Stato di beni di interesse archeologico;

gli emendamenti Tidei 7.62, Abrignani 7.57 e Schirò 7.15 recanti un finanziamento per progetti di promozione del libro e della lettura;

l'emendamento Alfreider 7.9, che prevede un contributo straordinario per il 2014 per il funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania;

gli emendamenti Costantino 7.2, Abrignani 7.56, Battelli 7.52 e Rampi 7.22, che escludono il parere della Commissione comunale di vigilanza sul progetto dei locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone;

gli emendamenti Rampi 7.47 e 7.48 che escludono il Piccolo Teatro di Milano da alcune disposizioni di contenimento della spesa;

l'emendamento Rampi 7.49 che prevede un'autorizzazione di spesa per l'attivazione di stagioni teatrali e concertistiche straordinarie in occasione di Expo 2015;

l'emendamento Rampi 7.50 che prevede l'incremento del FUS nel 2015 per garantire l'attività delle infrastrutture culturali milanesi;

gli emendamenti Costantino 7.3, Cani 7.67, Abrignani 7.31, Manzi 7.33, Battelli 7.29, Molea 7.26, Rampi 7.20, Schirò 7.19, che prevedono l'esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per gli eventi di musica dal vivo gratuiti con meno di 200 spettatori;

l'emendamento Costantino 7.6, che modifica la disciplina in materia di IVA ridotta per gli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati;

l'emendamento De Micheli 7.65 che prevede la destinazione al MIBACT di parte delle risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

l'emendamento Carocci 7.40 che reca misure per il sostegno della musica popolare dal vivo;

l'emendamento Mazzoli 7.41 che inserisce nella legge n. 77 del 2006, recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale Unesco, il riferimento al patrimonio culturale immateriale;

l'emendamento Cimbro 7.28 che riguarda il contributo alla Società Dante Alighieri;

l'articolo aggiuntivo Costantino 7.01 che prevede l'istituzione della Capitale italiana della cultura;

l'articolo aggiuntivo Terrosi 7.02, che reca disposizioni per il completamento della Via Francigena;

l'emendamento Allasia 8.21 in quanto qualifica professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali i laureati e « i laureandi » della classe di laurea in Scienze economiche per l'Ambiente e la Cultura;

l'emendamento Vacca 8.6 che introduce una nuova disciplina per l'affidamento a specifici soggetti degli interventi a favore dei beni culturali con funzione di tutela provvisoria;

l'emendamento Rampi 8.18 che individua il costo del lavoro dei giovani fino a 35 anni occupati nei servizi a favore dei beni culturali come nuova fattispecie di agevolazione fiscale ai fini IRAP;

gli articoli aggiuntivi Giordano 8.01 e 8.02 che definiscono una disciplina IVA più favorevole per la compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico;

l'articolo aggiuntivo Bini 8.03, in quanto dispone un'autorizzazione di spesa per la tutela e lo sviluppo del Carnevale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo che viene allo scopo rifinanziato;

l'articolo aggiuntivo Fanucci 8.04, in quanto prevede specifiche misure per la decontribuzione delle proroghe dei contratti stagionali;

gli emendamenti Mucci 9.13, Petrenga 9.18 e Mucci 9.64, che estendono i benefici anche ai soggetti che svolgono attività di spettacolo;

l'emendamento Crippa 9.75 e l'articolo aggiuntivo Pesco 9.01 che riguardano l'obbligo di accettare, entro il 30 giugno 2014, il pagamento elettronico per vendita di prodotti e prestazioni di servizi anche professionali;

l'articolo aggiuntivo Pellegrino 9.02, volto a rendere operativo il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27, decreto legislativo n. 79 del 2011 (Codice del turismo);

l'articolo aggiuntivo Quintarelli 9.04, volto ad istituire, all'interno del dominio Italia.it, e con fondi del Ministero per i Beni culturali, un « sottosito » internet con categorie di informazioni utili a turisti stranieri;

l'articolo aggiuntivo Lacquaniti 10.01, che disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate;

gli analoghi articoli aggiuntivi Mucci 10.010 e Lacquaniti 10.02, che istituiscono la Carta del Turista in Italia (Italy Tourist Card) e contengono disposizioni relative a servizi di biglietteria telematica nel trasporto pubblico locale e nei musei;

l'articolo aggiuntivo Lacquaniti 10.03, che reca disposizioni relative ai compiti della Fondazione di Studi Universitari e di perfezionamento del turismo, al fine di istituire il Laboratorio straordinario dell'ospitalità italiana;

l'articolo aggiuntivo Alfreider 10.04, che rifinanzia il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna;

gli identici articoli aggiuntivi Mucci 10.05 e Mucci 10.018, che recano disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi turistici, storico-artistici e di interesse pubblico e inseriscono tra gli ambiti disciplinari e propedeutici della classe di laurea in Ar-



chitettura e Ingegneria edile la materia denominata « Progettazione universale »;

l'emendamento Mucci 10.14, che inserisce tra gli ambiti disciplinari e propeudeutici della classe di laurea in Architettura e Ingegneria edile la materia denominata « Progettazione universale »;

l'articolo aggiuntivo Prodani 10.06, che istituisce il marchio « Italian Tourism »;

l'articolo aggiuntivo Prodani 10.07, che applica l'aliquota IVA agevolata alle prestazioni di servizi ricettivi per il turismo nautico;

l'articolo aggiuntivo Mucci 10.011, che contiene disposizioni riguardanti la classificazione delle strutture ricettive;

l'articolo aggiuntivo Mucci 10.09, che stanziava 10 milioni di euro annui per finanziare il « Fondo buoni vacanze »;

l'emendamento Alfreider 10.9, che rende detraibili per l'anno 2015 le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze;

l'emendamento Allasia 10.70, che integra il testo unico delle imposte sui redditi al fine di introdurre una detrazione d'imposta per le spese sostenute nel triennio 2014-2016 per servizi di pernottamento in strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nel territorio italiano (l'emendamento risulta inoltre mal riferito, in quanto l'articolo 51 del TUIR riguarda la determinazione del reddito di lavoro dipendente);

l'articolo aggiuntivo Benamati 10.012, che istituisce il Fondo per la promozione del turismo nello stato di previsione del MIBACT;

l'articolo aggiuntivo Abrignani 10.013, che contiene disposizioni per la ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste;

l'articolo aggiuntivo Fregolent 10.014, che riguarda il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti extracomunitari;

l'articolo aggiuntivo De Micheli 10.015, che equipara alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato;

l'articolo aggiuntivo Crippa 10.016, che riguarda gli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;

l'articolo aggiuntivo Abrignani 10.019, che estende l'utilizzo del fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero anche agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture;

l'emendamento Allasia 10.69, che applica le disposizioni riguardanti la detrazione delle spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici previste dalla legge finanziaria per il 2007 anche alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012;

gli identici emendamenti Fanucci 10.27, Alfreider 10.6, Vignali 10.51, Abrignani 10.13, Prativiera 10.78, Abrignani 10.64, Bini 10.84, che prorogano il termine per realizzare gli interventi di prevenzione incendi nelle strutture ricettive, sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto che stabilirà le regole per l'accesso ai benefici per la ristrutturazione;

gli identici emendamenti Abrignani 10.59 e Prativiera 10.79, che prevedono la possibilità di cumulare la garanzia del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa con altre garanzie concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari, con particolare riguardo al settore turistico;

gli emendamenti Schullian 10.7 e Schullian 10.8, che qualificano come prestazioni accessorie a quelle rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive le prestazioni di benessere del corpo a cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi;

gli emendamenti Alfreider 10.10 e Alfreider 10.11, che derogano alla disciplina che limita l'uso del denaro contante per l'acquisto di beni e servizi legati al turismo, effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno stato estero. In tali casi si applica il limite di duemilacinquecento euro, anziché mille;

l'emendamento Rampelli 11.35 che prevede la creazione da parte del MIBACT in luoghi archeologici e museali di circuiti dove realizzare spettacoli dal vivo;

l'emendamento Pastorino 11.30, che consente ai comuni fino a 5.000 abitanti di derogare ai limiti di spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di esigenze territoriali legate a significative presenze turistiche;

gli articoli aggiuntivi Schirò 11.011 e Vezzali 11.08 che recano una disciplina articolata del sistema dei buoni vacanze con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti;

l'articolo aggiuntivo Pagano 11.020 che contiene misure volte a favorire il turismo sociale mediante la definizione di offerte turistiche stagionalizzate delle regioni tramite i sistemi turistici locali;

l'emendamento Vezzali 11.28, volto alla promozione dell'offerta turistica per coloro che viaggiano con animali;

gli articoli aggiuntivi Cenni 11.03, Ginefra 11.01 e Cenni 11.02 che contengono disposizioni in merito alle Associazioni nazionali delle Città di identità che svolgono attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali;

l'articolo aggiuntivo Borghi 11.04 che prevede l'adozione di un Piano straordinario per il turismo sostenibile nelle Alpi e negli Appennini;

l'articolo aggiuntivo Crippa 11.05 che prevede la definizione di una strategia nazionale per il sostegno e la valorizzazione degli «alberghi diffusi»;

l'articolo aggiuntivo Borghi 11.06 che contiene puntuali modifiche alla legge sulla professione della guida alpina, modificando in particolare la figura dell'accompagnatore di media montagna e introducendo la disciplina della figura di maestro di arrampicata;

l'articolo aggiuntivo Prodani 11.07 che contiene disposizioni in materia di distretti turistici, in particolare prorogando il termine per la delimitazione dei distretti ed estendendo la possibilità di istituirli a tutto il territorio nazionale;

l'articolo aggiuntivo Prodani 11.09, che contiene disposizioni riguardanti la classificazione delle strutture ricettive;

l'articolo aggiuntivo Tancredi 11.010, che introduce misure per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituisce la Carta del Turista in Italia (Italy Tourist Card);

l'articolo aggiuntivo Marazziti 11.012 che rifinanzia il contributo statale annuo a favore della società «Dante Alighieri», che ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo;

l'articolo aggiuntivo Mucci 11.013 che prevede che le regioni inseriscano nelle concessioni per il servizio di trasporto pubblico locale l'obbligo per il concessionario di istituire e fornire un servizio di biglietteria telematica;

l'articolo aggiuntivo Mucci 11.014 che prevede l'indizione di un concorso per l'utilizzazione di un marchio «Italia» per la promozione dei prodotti italiani all'estero;

l'articolo aggiuntivo Mucci 11.015 che contiene disposizioni relative alle *start-up*



con oggetto sociale la promozione di offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e software originali;

l'articolo aggiuntivo Mucci 11.016 che istituisce un fondo rotativo per lo sviluppo dell'intermodalità bici-treno;

l'articolo aggiuntivo Mucci 11.017 che contiene disposizioni relative alla formazione professionale nel settore turistico;

l'articolo aggiuntivo Mucci 11.018 che consente ai comuni di non applicare l'imposta di soggiorno a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di lavoro;

l'articolo aggiuntivo Fratoianni 11.019 che esenta dal pagamento dei compensi SIAE gli spettacoli con un numero di spettatori inferiore a 200;

l'emendamento Tentori 12.18 in quanto diretto ad introdurre una semplificazione amministrativa relativamente alla disciplina relativa all'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141 del regio decreto n. 635 del 1940 (regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

l'articolo aggiuntivo Liuzzi 12.01 in quanto diretto ad introdurre una disciplina generale relativa alla libera utilizzazione delle opere protette dal diritto d'autore per finalità didattiche di critica o discussione di cui alla legge 633 del 1941;

l'emendamento Abrignani 13.19 e l'identico De Micheli 13.1, che recano disposizioni sulle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o residenziale, di carattere stagionale o annuale;

l'emendamento Bini 13.12 e l'analogo Impegno 13.13 che, analogamente ma più in generale, recano disposizioni sulle concessioni demaniali marittime;

gli emendamenti Rampelli 13.7 e gli identici Prativiera 13.2, Bini 13.9, Abrignani 13.18 e Fanucci 13.23, che prevedono, attraverso un'intesa tra lo Stato, le

regioni e le autonomie locali, un provvedimento per la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nuova tipologia di esercizi alberghieri aperti al pubblico;

l'emendamento Bini 13.10 e gli identici Abrignani 13.16, Fanucci 13.24, Rampelli 13.8 e Prativiera 13.3, che, attraverso una modifica alla legge recante disciplina dell'attività di estetista, prevedono la possibilità per le aziende ricettive di utilizzare una serie di apparecchiature per il benessere anche senza la presenza di personale fornito della qualifica di estetista;

l'emendamento Bini 13.11 e gli identici Prativiera 13.4, Abrignani 13.6 e Fanucci 13.22, che introducono la possibilità per le strutture ricettive di somministrare alimenti e bevande anche ai non residenti senza necessità di alcuna autorizzazione;

l'emendamento Abrignani 13.21 e l'identico Prativiera 13.5, che prevedono procedure semplificate per il rilascio di patentini per la vendita di tabacchi all'interno delle strutture alberghiere;

l'emendamento Fanucci 13.14 e l'identico Rampelli 13.15, che prevedono, attraverso una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 1525 del 1963, l'integrazione dell'elenco delle attività stagionali includendovi le attività svolte presso le aziende termali;

gli identici articoli aggiuntivi Abrignani 13.07, Fanucci 13.02, Prativiera 13.020 e Bini 13.016, che, al fine di contrastare l'abusivismo ricettivo prevedono disposizioni sui *bed and breakfast* (obbligatorietà dell'iscrizione per i gestori al registro delle imprese), sulla locazione di immobili per finalità turistiche e ulteriori norme relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività da parte dei comuni;

gli identici articoli aggiuntivi Prativiera 13.021, Abrignani 13.08, Bini 13.015 e Fanucci 13.03, che prevedono l'istituzione di una cedolare secca sui ricavi delle

attività turistiche svolte da non titolari di partita IVA e non iscritti al registri delle imprese;

l'emendamento Mucci 13.04, che reca disposizioni per la promozione del turismo eno-gastronomico delle città identitarie;

gli identici articoli aggiuntivi Prata-  
viera 13.05, Fanucci 13.024 e Bini 13.011,  
nonché gli analoghi e fra loro identici  
articoli aggiuntivi Bini 13.012, Prata-  
viera 13.06, Abrignani 13.10 e Fanucci 13.023,  
che intervengono sulla disciplina delle pro-  
ghe dei contratti a termine;

gli identici articoli aggiuntivi Bini  
13.014, Fanucci 13.01 e Abrignani 13.09  
che recano disposizioni relative al paga-  
mento dei contributi di previdenza e as-  
sistenza sociale e delle imposte sugli im-  
mobili da parte dei gestori delle attività  
ricettive a carattere non alberghiero;

gli identici articoli aggiuntivi Bini  
13.013 e Fanucci 13.022 che modificano  
l'articolo 10 del decreto legislativo 368 del  
2001 concernente l'esclusione dall'applica-  
zione dell'accordo quadro sui contratti a  
termine per il settore turistico;

l'articolo aggiuntivo Fantinati 13.017,  
che prevede semplificazioni per alcuni  
adempimenti fiscali relativi alla vendita di  
pacchetti turistici (in particolare, per la  
determinazione dell'esercizio di compe-  
tenza);

l'articolo aggiuntivo Prodanì 13.018,  
che istituisce il Fondo per la promozione  
del turismo alimentato dagli introiti deri-  
vanti dal recupero dell'IVA sui prodotti *tax  
free*;

l'articolo aggiuntivo Prodanì 13.019  
che introduce disposizioni relative all'affi-  
damento del servizio riscossione dei rim-  
borsi IVA per turisti extracomunitari;

l'emendamento Bossa 14.6, in quanto  
diretto ad introdurre una nuova disciplina  
relativa all'affidamento dei servizi cultu-  
rali e di ospitalità relativi a luoghi di  
cultura di proprietà pubblica ad associa-  
zioni, cooperative e ONLUS composte da  
giovani *under 35*;

l'emendamento Abrignani 14.4, in  
quanto diretto ad introdurre una relativa  
alla cessione degli stabilimenti termali di  
proprietà pubblica;

l'emendamento Abrignani 14.5 in  
quanto diretto ad istituire presso la Pre-  
sidenza del Consiglio un fondo per la  
tutela degli acquirenti di pacchetti turistici  
e dei passeggeri del trasporto aereo;

l'emendamento Schirò 15.11, in  
quanto diretto a riconoscere ai funzionari  
del MIBACT che in occasione di eventi  
calamitosi sia chiamato a prestare la pro-  
pria collaborazione tecnica al personale  
dei Vigili del fuoco il medesimo tratta-  
mento economico riservato al suddetto  
personale;

l'emendamento Rampelli 15.10, in  
quanto diretto a prevedere che le Soprin-  
tendenze mantengano le funzioni più rile-  
vanti per la tutela e la vigilanza lasciando ai  
comuni l'attività ordinaria (gestione e auto-  
rizzazione dell'uso dei luoghi);

l'emendamento Fratoianni 15.9, in  
quanto diretto a stabilire che al passaggio  
fra aree funzionali o tra posizioni econo-  
miche del personale non si applica il  
blocco degli automatismi stipendiali;

l'articolo aggiuntivo Alfreider 15.01,  
in quanto diretto a rifinanziare il Fondo  
integrativo per la sicurezza del turismo in  
montagna;

l'articolo aggiuntivo Abrignani 15.01,  
in quanto diretto a rifinanziare il Fondo  
integrativo per la sicurezza del turismo in  
montagna e a dettare disposizioni a tutela  
degli acquirenti di pacchetti turistici;

l'articolo aggiuntivo Mucci 16.02, li-  
mitatamente ai commi 2 e 3, che prevede  
una diversa finalizzazione delle entrate  
degli uffici consolari al fine di destinarle  
all'ENIT per la partecipazione a fiere  
nazionali e internazionali.

Avverte infine che il termine per la  
presentazione dei ricorsi è fissato per le  
ore 10 di domani, mercoledì 25 giugno.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritiene che alcuni emendamenti dichiarati inammissibili rispettano il criterio appena richiamato dal Presidente di essere strettamente attinenti alle materie del turismo e della cultura. Chiede pertanto ulteriori chiarimenti su quali siano stati i criteri seguiti nel giudizio di inammissibilità.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che il criterio seguito per il giudizio di ammissibilità è quello della stretta attinenza, ovvero della connessione consequenziale, delle proposte emendative presentate con le singole disposizioni recate dal testo del decreto-legge. Le proposte emendative non possono quindi essere genericamente riconducibili alle materie del turismo o della cultura per essere dichiarate ammissibili.

Stefano ALLASIA (LNA), nel preannunciare il ricorso avverso l'inammissibilità dichiarata su alcune proposte emendative presentate dal proprio gruppo, dichiara di ritenere che sia stato presentato un numero congruo e non eccessivo di emendamenti. Per questo motivo, auspica che le proposte emendative possano essere tutte esaminate senza ricorrere alla consueta procedura da parte dei gruppi.

Luigi GALLO (M5S) si associa alla richiesta del collega Allasia di non « tagliare » gli emendamenti, al fine di non mortificare il lavoro del Parlamento. Ricorda come lo stesso Ministro Franceschini si sia mostrato aperto a modifiche migliorative del testo. Ritiene infine che terminare l'esame delle proposte emendative entro la giornata del prossimo venerdì sia inutile, in quanto la V Commissione non inizierebbe in quella data ad esaminare il testo modificato in sede referente dalle Commissioni. Dichiarando quindi la disponibilità del suo gruppo a proseguire l'esame degli emendamenti anche nel corso del prossimo fine settimana, trasmettendo all'inizio della prossima settimana alla Commis-

sione bilancio il testo predisposto dalle Commissioni.

Davide CRIPPA (M5S) chiede di fissare il termine per la presentazione dei ricorsi alle ore 11 di domani, anziché alle 10. Ritiene che nel giudizio di ammissibilità le Presidenze abbiano seguito criteri eccessivamente rigorosi che hanno finito per escludere proposte emendative i cui contenuti sono, a suo avviso, strettamente attinenti al testo in esame. Sono stati infatti dichiarati inammissibili emendamenti volti a prevedere l'estensione della possibilità di accedere al Conto termico per strutture ricettive riqualificate o la definizione di standard di qualità per classificare le medesime strutture. Chiede pertanto che le Presidenze nella giudizio di ammissibilità adottino criteri più coerenti con le materie oggetto del provvedimento in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), osservato che i criteri seguiti nel giudizio di ammissibilità sono sicuramente molto stringenti, sottolinea che valuterà l'opportunità di presentare ricorso su alcune proposte del proprio gruppo dichiarate inammissibili. Si rimette alla presidenza in merito alla fissazione del termine per la presentazione dei ricorsi.

Mara MUCCI (M5S) lamenta l'adozione di criteri a suo avviso eccessivamente severi nella valutazione dell'ammissibilità di proposte che potrebbero trovare un canale privilegiato per la loro approvazione proprio all'interno del decreto-legge in esame, riferendosi a materie strettamente attinenti al turismo, quali l'introduzione di un marchio Italia, il Portale Italia.it, il Piano intermodale treno-bicicletta. Ritiene che le Presidenze dovrebbero valutare con molta attenzione i ricorsi che saranno presentati perché riguardano proposte essenziali per la valorizzazione di uno dei settori portanti dell'economia italiana.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che le presidenze valuteranno con estrema attenzione i ricorsi. Sottolinea che

la programmazione dei lavori delle Commissioni è stata effettuata in base alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea il cui esame è previsto a partire dal prossimo 3 luglio. Assicura che sarà esaminata una quantità significativa di emendamenti e che saranno tenute in particolare considerazione tutte le proposte presentate dalle opposizioni.

Con riferimento alla richiesta del deputato Crippa, fissa il termine per la presentazione dei ricorsi alle ore 10,30 di domani, 25 giugno 2014.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21 alle 21.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Atto n. 98 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Schema di decreto ministeriale concernente norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Atto n. 98.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ricordare che il termine previsto per l'espressione del parere scade il prossimo 10 luglio 2014, avverte che la V Commissione ha già espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, valutando favorevolmente lo schema di decreto ministeriale.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, fa notare, in via preliminare, che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale disposizione prevede l'adozione di normative regolamentari per l'applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al medesimo testo unico in alcuni settori, tra cui, in particolare, le strutture giudiziarie e penitenziarie, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle loro peculiarità organizzative.

In particolare, rileva che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che le discipline speciali devono essere definite entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fa notare che il successivo comma 3 dispone che gli schemi di decreto siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Segnala che lo schema, che interviene in ritardo rispetto al termine indicato nella normativa primaria, recepisce tanto le proposte di modifica contenute nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 15 maggio 2014, quanto le osservazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato. Fa presente, inoltre, che sul contenuto del provvedimento sono state sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Passando al contenuto del provvedimento, ritiene che occorra considerare in primo luogo che a legislazione vigente la disciplina relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro nelle strutture giudiziarie e penitenziarie è contenuta nel decreto n. 338 del 1997, adottato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della sanità e il Ministro della funzione pubblica. Tale decreto, in base al citato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è fatto salvo fino all'entrata in vigore delle discipline regolamentari contenute nello schema in discussione, che tuttavia non ne prevede espressamente l'abrogazione. Sul punto, ritiene che possa quindi valutarsi l'opportunità di inserire nello schema una disposizione volta a sancire espressamente l'abrogazione del richiamato decreto n. 338 del 1997.

Per quanto attiene alle singole disposizioni dello schema, segnala che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, che — come già evidenziato — reca disposizioni volte a dare

attuazione al Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a disciplinare l'organizzazione e le attività volte a garantire la sicurezza sul lavoro per il personale operante nell'Amministrazione della giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse alle attività svolte nonché delle specificità che caratterizzano le strutture giudiziarie e penitenziarie.

Osserva che l'articolo 2 definisce le modalità di applicazione del provvedimento, precisando che la disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro è applicata tenendo conto delle particolari esigenze connesse ad attività ed interventi specifici delle strutture giudiziarie e penitenziarie, quali, in particolare, la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta, la garanzia dell'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale, la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, la prevenzione contro i rischi di evasioni, di acquisizioni di posizioni di preminenza da parte dei detenuti o di atti di autolesionismo o suicidio. Rileva che il comma 3 specifica che le particolari esigenze da considerare ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, attengono alla direzione funzionale delle attività, alla capacità operativa e alla prontezza d'impiego del personale dipendente alla tutela della riservatezza e della sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza, nonché alle particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, di armi, di materiali di armamento, di mezzi operativi e di specifici impianti. Sotto il profilo della tecnica legislativa, segnala l'esigenza di modificare le disposizioni della lettera *d*) del comma 3, che richiamano disposizioni ora abrogate dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 17 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine. Andrebbero, infatti, richiamate, più correttamente, le corrispondenti norme del medesimo decreto legislativo n. 17 del 2010.



Fa notare che, in base al comma 4, il datore di lavoro ha l'obbligo in ogni caso di assicurare, per i casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti, specificando che nelle strutture penitenziarie, le aree di sicurezza – come già previsto dall'attuale disciplina regolamentare – devono essere comunque situate all'aperto ed all'interno della cinta di protezione perimetrale. Si specifica, inoltre, che le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee, anziché con riferimento all'intero edificio, fermo restando che le prove debbano riguardare tutti i lavoratori interessati, nel rispetto delle norme di sicurezza. E inoltre confermata, in linea con quanto disposto dalla vigente disciplina regolamentare, la disapplicazione, con riferimento ai detenuti lavoratori, delle norme in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Osserva che il comma 6, in analogia con la disciplina vigente, prevede che siano adottate le misure organizzative e funzionali idonee ad assicurare: nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e di tutela del personale operante – in relazione alle specifiche condizioni di impiego – nonché degli impianti e delle apparecchiature, contro i rischi di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi negli istituti penitenziari; nelle strutture nelle quali siano ristrette persone che debbano scontare una pena detentiva od una misura di sicurezza, nonché negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni e di atti di autoleSIONISMO o di autosoppressione. Fa presente che il comma 7 specifica che l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro non può determinare la rimozione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. Si richiede, comunque, all'Amministrazione di assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e di verificare preventivamente l'innocuità dei sistemi di controllo. A tale riguardo, ritiene sia necessario valutare se

non sia opportuno richiedere una verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo, così come stabilito dalla normativa attualmente vigente, anziché limitarsi a prevedere una verifica solo in fase preventiva. Sotto il profilo della formulazione dell'articolo 2, segnala l'opportunità di verificare se fare riferimento nei commi 2 e 5, anche ai soggetti internati, sottoposti a misure di sicurezza detentiva, in linea con quanto disposto dalla normativa regolamentare attualmente vigente. Con riferimento al comma 6, lettera *b*), segnala poi che il vigente regolamento fa riferimento anche ai luoghi diversi in cui siano ristrette persone assoggettate ad una misura cautelare privativa della libertà.

Osserva che l'articolo 3 stabilisce l'obbligo, per il personale dipendente dell'amministrazione della giustizia in possesso di specifici requisiti professionali di espletare il servizio di prevenzione e protezione. Tale articolo, inoltre, prevede la possibilità di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione, con l'individuazione di un dirigente responsabile per le aree, impianti e servizi comuni, nelle strutture che comprendano più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni.

Segnala che l'articolo 4 reca, per gli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale, la disciplina relativa ai rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione, specificando che il rappresentante sia unico, anziché articolato in due differenti tipologie a seconda del personale interessato, nel caso di sedi con autonomia gestionale collocate presso infrastrutture comuni. Per i rappresentanti del personale di Polizia penitenziaria, il comma 3 fa rinvio, sia per l'elezione o designazione sia per la disciplina del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni, agli accordi sindacali stipulati con le forze di polizia ad ordinamento civile, mentre per il personale dell'Amministra-



zione il comma 2 prevede che i rappresentanti siano eletti o designati secondo la procedura istitutiva dei rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi. Osserva che il comma 4 dispone, in considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione, la facoltà, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, di formulare osservazioni al servizio di vigilanza, di cui al successivo articolo 7. Al riguardo, andrebbe chiarito se, come appare opportuno, la disposizione debba intendersi riferita anche ai rappresentanti per la sicurezza della Polizia penitenziaria. Dovrebbe inoltre chiarirsi se la disposizione intenda escludere il riconoscimento delle altre facoltà riconosciute ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per quanto attiene al documento di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività dell'Amministrazione e quelle delle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture, fa presente che l'articolo 5 contiene specifiche disposizioni volte a individuare i parametri da osservare per garantire la riservatezza delle informazioni di cui sia vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per evitare pregiudizi all'attività istituzionale dell'Amministrazione stessa. Nell'ambito di tale articolo, ritiene meriti particolare attenzione il comma 3, il quale prevede che, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, gli obblighi e gli adempimenti stabiliti dalla normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro e relativi al personale impiegato dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture, siano a carico dei datori di lavoro del medesimo personale. In proposito, ritiene opportuno chiarire se la disposizione intenda derogare in via generale agli obblighi di cooperazione e di coordinamento previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Segnalato che l'articolo 6 sarà illustrato dalla relatrice per la XII Commissione, osserva che l'articolo 7 prevede che per le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico-amministrativa ed ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nelle strutture giudiziarie e penitenziarie e in quelle assimilate, sia competente, in via esclusiva, il servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP). Il richiamato servizio, inoltre, può intervenire altresì nelle altre strutture in cui abbiano sede uffici del Ministero della giustizia, previo coordinamento con gli organi aventi competenza generale in materia di vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Fa notare, da ultimo, che l'articolo 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Marisa NICCHI (SEL), *relatore per la XII Commissione*, osserva che i profili di competenza della Commissione Affari sociali si concentrano essenzialmente nell'articolo 6 dello schema di decreto, che riguarda in particolare il tema della sorveglianza sanitaria. Fa presente che detto articolo attribuisce la sorveglianza sanitaria al medico competente in possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del testo unico n. 81 del 2008, tra i quali ricorda il possesso di specifiche specializzazioni e docenze in medicina del lavoro e discipline affini, nonché l'avvenuta frequenza di appositi percorsi formativi universitari e la partecipazione a programmi di educazione continua in medicina. Fa presente che il comma 2 richiama il medico competente al rispetto dei principi della medicina del lavoro e del codice etico predisposto dalla Commissione internazionale di salute occupazionale, società operante nel settore della tutela della salute sui luoghi di lavoro. Segnala, infine, che il comma 3 stabilisce che, qualora ai fini

della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non possono effettuarsi con personale e mezzi dell'Amministrazione, questi vengono eseguiti anche mediante convenzioni con enti esterni, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

Andrea CECCONI (M5S), anche sulla base di proprie esperienze lavorative nell'ambito delle strutture penitenziarie, osserva che la tutela della sicurezza dei lavoratori in quei luoghi è oggetto di un difficile contemperamento con le esigenze proprie degli edifici carcerari. Nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, chiede ai relatori di valutare, in sede di elaborazione della proposta di parere, l'opportunità di inserire un riferimento anche alle esigenze di sicurezza che riguardano il personale impiegato dalle imprese appaltatrici di servizi e lavori da svolgere in quei luoghi, come il personale sanitario dipendente dalle aziende sanitarie e non dall'Amministrazione penitenziaria. In proposito, ritiene quindi opportuno considerare l'eventualità di un coordinamento tra i responsabili della sicurezza che rap-

presentano le diverse categorie dei lavoratori, al fine di garantire in senso più ampio la salute del personale, coinvolgendo anche i rappresentanti dei lavoratori, che pur rispondendo ad un altro datore di lavoro o ad un'altra amministrazione pubblica, sono chiamati ad operare in quelle strutture.

Marisa NICCHI (SEL), *relatore per la XII Commissione*, giudicando in linea di principio condivisibile la questione testé posta, si riserva di approfondirla, al fine di valutarne l'inserimento nell'ambito della proposta di parere che si riserva di formulare d'intesa con il relatore per la XI Commissione.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, si associa alle considerazioni della relatrice per la XII Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che la deliberazione di competenza delle Commissioni avrà luogo nella giornata di giovedì 26 giugno 2014.

**La seduta termina alle 14.50.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomine nn. 33, 34, 35 e 36 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 39

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. Emendamenti C. 2447 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 44

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 44

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 47

ERRATA CORRIGE ..... 46

AVVERTENZA ..... 46

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI indi del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Proposte di nomina del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale**

**anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.**

**Nomine nn. 33, 34, 35 e 36.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Ettore ROSATO (PD), *relatore*, ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traspa-

renza delle pubbliche amministrazioni, ha istituito una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Successivamente il comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha individuato la suddetta Commissione quale Autorità nazionale anticorruzione.

L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha poi modificato la denominazione della Commissione in « Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.) ».

Ai sensi del comma 1, dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'Autorità opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, nonché di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Governo sull'attività svolta.

Sul piano specifico dell'attività anticorruzione, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 stabilisce che l'Autorità collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli

interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di anticorruzione, con particolare riferimento alle misure adottate ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2012, nonché sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190 del 2012 e dalle altre disposizioni vigenti; riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Con riguardo alla sua composizione, ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, l'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di *management* e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale.

I componenti della Commissione – che durano in carica sei anni e possono essere confermati una sola volta – non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in

partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.

Quanto alle modalità di nomina, si prevede che il Presidente e i componenti siano nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Ricorda che dal 28 aprile 2014 è Presidente dell'Autorità il dottor Raffaele Cantone.

Nella seduta del 13 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina a componenti dell'Autorità del consigliere Michele Corradino, del professore Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi. Il 16 giugno il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha inviato la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina, allegando i *curricula* dei candidati.

Il consigliere Michele Corradino, laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode, è attualmente Consigliere di Stato e giudice della Commissione tributaria di Catania. Precedentemente ha svolto l'attività di magistrato di tribunale amministrativo regionale presso le sedi di Palermo e Reggio Calabria. Ha prestato servizio presso la Banca d'Italia come quadro superiore.

Sul piano accademico è stato professore a contratto di «Delitti contro la pubblica amministrazione» presso l'Università di Catania.

Ha collaborato più volte con diversi Governi, ricoprendo, tra l'altro, la carica di Capo gabinetto.

È stato coordinatore degli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, membro del Comitato giuridico dell'ANAC e coordinatore del gruppo di esperti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella XV legislatura

per la regolamentazione delle *lobbies* in funzione di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'attività amministrativa. In questo campo, come risulta dal suo *curriculum*, ha dato vita, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla prima forma di regolamentazione statale dell'attività lobbistica.

Ha pubblicato numerose monografie di diritto amministrativo e saggi in riviste o volumi collettanei di diritto amministrativo e di diritto penale.

Il professore Francesco Merloni, è attualmente professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Perugia.

Sul piano specifico del contrasto alla corruzione, il professore Merloni è stato componente, presso il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione dei gruppi di lavoro sull'anticorruzione, sulle incompatibilità e inconfiribilità, nonché componente del nucleo tecnico scientifico del progetto «Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione locale e centrale» del FormezPA.

Inoltre, sempre presso il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione, ha partecipato al gruppo di lavoro sul testo unico in materia di trasparenza. Ha ricoperto la carica di Presidente del gruppo di esperti indipendenti per la Carta delle autonomie locali del Consiglio d'Europa e dell'*Association internationale d'information et de documentation en administration publique* dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative, IISA, di Bruxelles. È stato direttore del centro di documentazione ISTAT-CNR sulla Pubblica amministrazione. Ha collaborato con l'OCSE e con l'UPI. Ha fatto parte, presso il Ministero della funzione pubblica, della Commissione di studio per l'attuazione della legge n. 241 del 1990.

Ha coordinato numerosi progetti di ricerca, tra cui quello in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e della *maladministration* del gruppo di lavoro di ASTRID.

Ha pubblicato numerose monografie ed articoli in materia di: diritto amministra-



tivo, pubbliche amministrazioni e organizzazione amministrativa; edilizia residenziale pubblica; governo delle aree metropolitane; etica pubblica, maladministration e contrasto della corruzione.

La professoressa Ida Angela Nicotra è attualmente professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Catania e professore a contratto di legislazione dei beni culturali presso la Scuola di specializzazione in archeologia dell'Università di Catania. Precedentemente presso la medesima Università è stata titolare della cattedra di diritto dell'ambiente presso la Facoltà di economia e componente del Comitato di redazione della rivista « Annali » della facoltà di giurisprudenza. Ha inoltre insegnato come professore a contratto di diritto costituzionale e costituzionale comparato presso la sede di Palermo della facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUMSA. Ha svolto attività di ricerca in sedi universitarie straniere.

Ha ricoperto il ruolo di coordinatore scientifico nazionale di due progetti di ricerca di rilievo nazionale in materia di reati e illeciti ambientali.

Ha fatto parte del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti. È socio fondatore della sezione italiana dell'Associazione ibero-americana dei costituzionalisti. Fa parte del comitato scientifico della fondazione culturale *Magna Carta*.

Sul piano degli incarichi e delle collaborazioni istituzionali, dal curriculum si deduce che è componente, in qualità di rappresentante dello Stato, della Commissione paritetica Stato-Regione Sicilia. È stata nominata componente del Comitato di indirizzo tecnico-scientifico della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale. Collabora, in qualità di consulente giuridico, con l'UPI. È stata componente della Commissione dei 24 saggi per l'elaborazione del Codice ambientale. Ha pubblicato numerose monografie nei propri campi di studio. La professoressa Nicoletta Parisi è attualmente professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Catania

e professore nella Scuola per le professioni forensi della medesima Università; è inoltre professore a contratto presso l'Università Cattolica di Milano. Precedentemente ha insegnato in diverse Università diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto costituzionale comparato, diritto internazionale dell'economia, diritto privato.

È membro dell'*executive board di Transparency International-Italia*. Dal suo curriculum si evince che tra le altre esperienze professionali svolte, la professoressa Parisi è stata membro del *Scientific Committee of the « Centre of Ethics, Law and Economics »* e del gruppo di ricerca su *The reversal of the burden of proof regarding the apparently illicit derivation of profits and assets in the context of the fight against the criminal economy*. Ha partecipato al Comitato di studio istituito dal Ministro della Giustizia per l'adeguamento dell'Italia allo Statuto della Corte penale internazionale. Sempre per il Ministero della Giustizia è stata consulente in occasione del *Third Evaluation Round of GRECO*. È direttore responsabile scientifico del periodico « I quaderni europei » e ha collaborato con numerose riviste scientifiche. Ha pubblicato monografie e articoli in particolare in materia di lotta alla corruzione e di trasparenza.

In conclusione, la nomina del consigliere Michele Corradino, del professore Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche appare, a suo avviso, rispondente ai requisiti previsti dalla legge.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sulle suddette proposte di nomina.

Ricorda, infine, che la 1a Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso parere favorevole sulle suddette quattro proposte di nomina nella seduta del 19 giugno scorso.

Emanuele FIANO (PD), nel ringraziare il collega Rosato per la relazione appena



svolta, chiede al Presidente di valutare la possibilità di svolgere quanto prima, possibilmente già nella seduta di domani, le votazioni relative alle proposte di nomina in esame.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che, ove si ritenesse di prevedere domani lo svolgimento della seduta dedicata alle votazioni relative alle proposte di nomina in discussione, i colleghi dovrebbero cercare di contenere i tempi degli interventi che svolgeranno nel corso dell'audizione del commissario Cottarelli, già prevista nel calendario dei lavori della Commissione domani alle ore 14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, accogliendo le richieste formulate dai colleghi Fiano e Cozzolino, fa presente che le votazioni sulle proposte di nomina in esame potrebbero svolgersi domani alle ore 15. Nel sottolineare la necessità di garantire ampio spazio all'audizione del commissario Cottarelli ed al conseguente dibattito, auspica, tuttavia, che i colleghi limitino i tempi degli interventi per consentire di rispettare il calendario della seduta di domani.

Emanuele COZZOLINO (M5S) evidenzia, in merito alle nomine dei componenti dell'autorità anticorruzione, di essere consapevole che la legge non prevede la possibilità di audire i candidati. Sul punto dunque, non avanza una richiesta in tal senso anche se sarebbe, a suo avviso, comunque una buona pratica, a prescindere dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda la procedura seguita da parte del Governo nel proporre le nomine, rimarca che nulla è cambiato, al di là del merito dei candidati proposti, e che questo vale anche per la proposta di nomina relativa al presidente dell'ISTAT. Al riguardo, ricorda che il Ministro Madia ha pubblicato un bando sul sito della funzione pubblica. Il problema risiede, a suo avviso, nel fatto che, come nel caso dell'ANAC, se arrivano quasi 200 candidature, delle quali si pubblicano nome e cognome, ma non i rispettivi *curricula*, in

questa sede non è possibile oggettivamente avere strumenti per dire se il Ministro stesso e gli uffici ministeriali abbiano selezionato effettivamente i quattro candidati ritenuti migliori, oppure se i quattro nomi proposti oggi erano già stati decisi in precedenza e, magari, visto il voto qualificato richiesto per la nomina, anche sulla base di indicazioni provenienti da forze dell'opposizione.

Il fatto che il Ministro, con cortesia, avesse fatto sapere, in via informale, che avrebbe gradito che il suo gruppo proponesse un paio di nominativi – richiesta alla quale il MoVimento 5 Stelle ha ritenuto di non dare corso – fa pensare, a suo avviso, che si sia seguita la seconda strada.

Passando ai candidati proposti si sofferma su una questione già sollevata al Senato. Ricorda, al riguardo, che la professoressa Nicotra è stata candidata alle ultime elezioni politiche. Ovviamente è ben consapevole che la legge non considera la mera candidatura come ostativa all'accesso della carica di cui si discute. Anche in questo caso la questione riguarda, a suo avviso, l'opportunità e le buone pratiche. Sottolinea che, proprio pochi minuti fa, è stata esaminata una proposta di legge che prevede che se un magistrato si candida alle elezioni e non viene eletto per i 5 anni successivi si adotta un regime speciale che permette di svolgere la sua attività con una serie di restrizioni a differenza delle ipotesi in discussione.

Sottolinea che se una persona viene candidata alle politiche nella lista di un partito importante, e non in ultima posizione, è difficile, a suo avviso, sostenere che il candidato non abbia nulla a che fare con il partito stesso. Evidenzia, inoltre, che, casualmente, la stessa candidata è quella che non vanta titoli ed esperienza in tema di lotta alla corruzione.

Sul punto ritiene indicativa la risposta data dal relatore del provvedimento al Senato a fronte della stessa obiezione il quale ha affermato che, allo stato attuale, esperti aventi specifica competenza nella lotta alla corruzione non sono numerosi, poiché l'Autorità è stata istituita solo di recente.

Evidenza che la relatrice, Senatrice Lo Moro, del provvedimento al Senato, la quale tra l'altro è una parlamentare di esperienza, non difende le candidature sulle quali propone il voto favorevole ma si attesta sulla linea del « questo è quello che passa il convento ».

Nel dichiararsi dispiaciuto di dover sindacare sui singoli, fa presente, tuttavia, che dalla lettura del *curriculum* del consigliere Corradino si evince che la sua esperienza in tema di anticorruzione è indubbia, ma manca un requisito previsto dalla legge, ovvero l'esperienza internazionale.

Ricorda, al riguardo, che nel comma 3, dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 150 del 2009, questa specifica caratteristica è stata inserita riferendosi a comprovate competenze in Italia e all'estero, e rileva che altri candidati oggettivamente vantano tali competenze. Ciò implica, a suo avviso, che il possesso di tale caratteristica costituisce condizione indispensabile per la nomina, condizione che, almeno da una lettura del *curriculum*, sembra mancare completamente al consigliere Corradino.

Osserva che la posizione del suo gruppo non è contraria a priori alle nomine, perché ritiene di aver argomentato puntualmente le criticità e le perplessità riscontrate, di metodo e di merito, su alcune candidature, ed anche perché il suo gruppo ha dimostrato, con il voto favorevole sulla proposta di nomina del dottor Cantone, che se un candidato è ritenuto valido, il MoVimento 5 Stelle non ha problemi a votarlo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata domani, 25 giugno 2014, alle ore 15.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

**La seduta comincia alle 15.20.**

**DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.**

**Emendamenti C. 2447 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.**

**C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7ª Commissione del Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti. Il testo interviene dunque nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Ricorda che la proposta è stata già esaminata, in prima lettura, dalla Camera che la ha approvata, con modifiche, nella seduta del 15 gennaio 2014; il testo è stato quindi modificato in alcune parti dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato in sede deliberante l'11 giugno 2014.

In particolare, l'articolo 1 – non modificato dal Senato – inserisce nella parte prima (Disposizioni generali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) l'articolo 9-*bis*. L'articolo, operato un richiamo alla competenza esclusiva dello Stato relativa alla tutela e a quella concorrente relativa alla valorizzazione dei beni culturali – di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, dispone che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

A fronte dell'inserimento dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali (le sole figure già disciplinate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio) fra i professionisti abilitati ad effettuare gli interventi operativi sopra indicati – il comma 4 dell'articolo 2 – non modificato dal Senato – fa salva, per gli stessi professionisti, la specifica disciplina recata dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (modificato con legge 14 gennaio 2013, n. 7).

L'articolo 2, comma 1, – non modificato dal Senato – dispone l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tec-

nologia applicate ai beni culturali, storici dell'arte, in possesso dei requisiti previsti.

In base al comma 2 – modificato dal Senato – le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi saranno stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare – previo parere delle Commissioni parlamentari – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Le modifiche apportate dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato riguardano la eliminazione dell'intesa con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale e l'eliminazione della previsione che il parere delle Commissioni parlamentari sul relativo schema è vincolante nelle parti in cui le Commissioni medesime formulano identiche condizioni.

Al riguardo, ricorda che la Sottocommissione per i pareri della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, nella seduta dell'11 febbraio 2014, ha fatto presente che il coinvolgimento delle associazioni professionali, in sede di emanazione del decreto ministeriale, deve avere esclusivamente natura consultiva, poiché il ricorso allo strumento dell'intesa appare incongruo rispetto al normale procedimento per l'adozione di atti normativi di rango secondario.

Sottolinea che tale questione era già stata sollevata dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione della Camera che, nel parere reso il 18 dicembre 2013, aveva invitato la VII Commissione – che ha recepito, peraltro, le condizioni contenute nel suddetto parere – a valutare attentamente la previsione, irrituale per l'ordinamento, dell'«intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, sep-

pure rappresentativo, un ruolo di « co-decisore » con riferimento ad un atto normativo secondario ».

Con riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, rileva che la Sottocommissione per i pareri della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato è intervenuta sulla natura vincolante del parere parlamentare, rilevando come esso debba essere previsto come meramente obbligatorio. Il comma 2 dispone, altresì, che il decreto deve essere emanato in conformità alla normativa dell'Unione europea e deve definire anche le modalità per la tenuta degli elenchi in collaborazione con le predette associazioni professionali, nonché che gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo.

Ai sensi del comma 3 – non modificato dal Senato –, gli elenchi non costituiscono un albo professionale. L'assenza dei professionisti indicati dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione. Il comma 5 – non modificato dal Senato – reca la clausola di neutralità finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alle materie beni culturali –riguardando sia la tutela che la valorizzazione degli stessi – e professioni. L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (a sua volta, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ha previsto la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, forme e condizioni particolari di autonomia), mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente.

L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il

compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni. Anche la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente.

In proposito ricorda che, in base alla giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale in materia deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 256 di giovedì 19 giugno 2014, a pagina 22, seconda colonna, undicesima riga, deve leggersi « formalmente legittima » in luogo di « formalmente illegittima ».

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *ATTI DEL GOVERNO*

*Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).*

*Nomina n. 32.*

## ALLEGATO

**Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. (C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 362-B Madia, approvata dalla Camera e modificata dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante « Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti »,

ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente,

ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni,

evidenziato che il Senato ha modificato l'articolo 2, comma 2, del provvedimento prevedendo che le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti

negli elenchi saranno stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare – previo parere delle Commissioni parlamentari – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,

sottolineato, al riguardo, che le modifiche apportate dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato recepiscono sostanzialmente il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera c) del parere reso dalla I Commissione della Camera il 18 dicembre 2013 con il quale aveva invitato la VII Commissione a valutare attentamente la previsione, irrituale per l'ordinamento, dell'« l'intesa » con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di « co-decisore » con riferimento ad un atto normativo secondario »,

preso atto, altresì, che la stessa VII Commissione della Camera aveva recepito le condizioni contenute nel suddetto parere,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di Piercamillo Davigo, Consigliere della II Sezione penale presso la Corte di Cassazione (*Svolgimento e conclusione*) ..... 48

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di Piercamillo Davigo, Consigliere della II Sezione penale presso la Corte di Cassazione.

(*Svolgimento e conclusione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Piercamillo DAVIGO, *Consigliere della II Sezione penale presso la Corte di Cassazione*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio MAROTTA (FI-PdL), Alfredo BAZOLI (PD), Andrea COLLETTI (M5S) e Stefano DAMBRUOSO (SCpI).

Risponde ai quesiti posti Piercamillo DAVIGO, *Consigliere della II Sezione penale presso la Corte di Cassazione*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 2279 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. C. 2419 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Benedetto Della Vedova.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, comunica che l'onorevole Maria Chiara Carrozza è entrata a far parte della Commissione per il gruppo del Partito democratico, in sostituzione della collega Marietta

Tidei, che ringrazia per il contributo dato ai lavori della Commissione stessa.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.**

**C. 2279 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (PI), *relatore*, rileva che il Protocollo all'esame della Commissione si compone di tre paragrafi: il paragrafo A modifica l'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Messico del 1991 contro le doppie imposizioni, introducendo un'innovazione di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il paragrafo B dispone la sostituzione dell'articolo 25 (scambio di informazioni) della Convenzione del 1991, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi comprensiva, tra l'altro, dell'inopponibilità del segreto bancario, del rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e dell'adesione agli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia. Fa presente che le norme contenute nel nuovo articolo 25 rappresentano l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale. Esse, infatti, definiscono una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione fiscale nonché agli standard dell'OCSE.

Evidenzia che i risultati derivanti dall'applicazione di tale nuovo quadro normativo costituiranno elementi utili al fine dell'inclusione del Messico nelle *white lists* (che verranno emanate dall'amministrazione finanziaria italiana ai sensi delle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2008) dei Paesi che rispettano gli standard finanziari internazionali.

Rileva che il paragrafo C stabilisce, infine, che il Protocollo in esame entrerà in vigore, e le relative disposizioni diverranno efficaci, trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure interne previste dai

rispettivi ordinamenti. Il Protocollo resterà in vigore sino a quando lo sarà la Convenzione.

Intende richiamare conclusivamente la circostanza, già evidenziata nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, che il complesso delle modifiche apportate dal Protocollo in esame non è idoneo a generare effetti diretti di perdita gettito per l'erario italiano; piuttosto, in ragione della più efficace azione anti-elusiva e anti-evasione derivante dalle modifiche introdotte dal nuovo articolo 25 della Convenzione italo-messicana del 1991, si ritengono prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro non quantificabili nella loro entità.

Evidenzia che l'accordo consentirà di perfezionare ulteriormente la cornice giuridica di supporto ad un sistema di relazioni economico-commerciali bilaterali che è sensibilmente cresciuto negli ultimi anni anche se le potenzialità restano ancora notevolissime. L'interscambio commerciale bilaterale è comunque superiore a quello che l'Italia ha con qualsiasi altro Paese latinoamericano. Osserva che la seconda economia dell'America Latina sta attraversando una fase congiunturale favorevole e si propone, con sempre maggiore successo, come la piattaforma manifatturiera del continente Nord America. Fa notare che alla base di quest'evoluzione positiva ci sono le opportunità offerte dalle politiche economiche del Messico, in particolare il livello di apertura economica e la legislazione in materia di investimenti esteri diretti. Segnala anche la significativa complementarità economica che si registra fra i due Paesi, specificamente nel settore manifatturiero. Il commercio bilaterale quindi è stato accompagnato da un processo di internazionalizzazione delle imprese italiane verso il Messico: ricorda che sono attualmente un migliaio le imprese italiane che vi operano.

Evidenzia che l'Italia è in un periodo della propria storia economica che vede lo sviluppo di un nuovo approccio all'exportazione mediante la dislocazione, nel territorio di destinazione, della produzione. Ricorda inoltre il crescente intercambio

commerciale che nel periodo 2011-2012 ha raggiunto il valore di 3.744 milioni di euro, con un incremento rispetto all'anno precedente del 15,8 per cento secondo i dati Istat. Ritiene, pertanto, di chiara evidenza l'importanza di accordi come quello in esame che permettono una più stretta e coordinata cooperazione fiscale senza ulteriore aggravio per l'erario ed anzi con ricadute positive in termini di aumento del gettito fiscale.

Conclude auspicando una celere adozione del provvedimento, già approvato dal Senato, per dare continuità ad una significativa e stimolante ripresa di attenzione da parte del Parlamento nei riguardi delle economie e dei paesi dell'America latina e caraibica, che ha portato pochi giorni fa all'istituzionalizzazione, con cadenza biennale, della Conferenza Italia-America latina e Caraibi nell'ambito del disegno di legge finalizzato a garantire il sostegno finanziario dell'Italia a due importanti banche multilaterali quali la Banca di sviluppo dei Caraibi e la Banca interamericana di sviluppo.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Fabio PORTA (PD) esprime, anche a nome del Partito democratico, la totale condivisione delle dichiarazioni svolte dal relatore sottolineando l'importanza degli accordi stipulati, come quello in esame, sul tema della doppia imposizione fiscale, forieri di grandi benefici in termini di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero. Segnala, poi, la sua particolare soddisfazione per l'istituzionalizzazione della Conferenza Italia-America latina, ricordando il legame particolare che l'Italia ha con i Paesi di quell'area. Ritiene, pertanto, che l'accordo in esame rivesta un particolare valore politico oltre che tecnico.

Carlo SIBILIA (M5S) segnala l'approccio positivo del MoVimento 5 Stelle rispetto al provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che gli accordi sul tema delle doppie imposizioni fiscali comportino nu-

merosi vantaggi sia in termini di gettito fiscale, sia in termini di garanzia di trasparenza bancaria e di lotta all'evasione fiscale. Tuttavia, richiamando quanto già evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento di ratifica dell'accordo sulle doppie imposizioni stipulato con il Lussemburgo, raccomanda particolare cautela onde fronteggiare eventuali fenomeni di *treaty shopping*. Rileva la necessità di seguire un orientamento analogo anche con altri Stati dell'area come le Isole Cayman con l'obiettivo di riportare ulteriori Paesi nelle *white lists*.

Vincenzo AMENDOLA (PD), associandosi alle parole del collega Porta, esprime apprezzamento per il provvedimento in esame. Segnala, peraltro, che saranno presentati al Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi sulle doppie imposizioni, sottoscritti con altri Paesi tra i quali Hong Kong. Suggestisce, qualora possibile, di trattare congiuntamente, anche con il Governo, tutti i provvedimenti di questo tenore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 30 giugno prossimo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.**

**C. 2419 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca LA MARCA (PD), *relatore*, rileva che il Protocollo si compone di sei articoli. L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 b) dell'articolo 2 della Convenzione del 1989, onde aggiornare l'elenco delle imposte italiane considerate nella Convenzione, che nella nuova formulazione saranno: l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive – proprio il riferimento all'IRAP costituisce la ragione dell'aggiornamento dell'elenco – ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte.

Fa presente che l'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, al fine di aggiornare alcune definizioni, nonché l'individuazione delle Autorità competenti.

Segnala che l'articolo III sostituisce il paragrafo 2 e sopprime il paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, allo scopo – come specifica la relazione introduttiva al provvedimento – di aggiornare i meccanismi di imputazione delle imposte tra i due ordinamenti giuridici, eliminando altresì il riconoscimento di crediti d'imposta nello Stato di residenza anche per imposte non pagate nello Stato di effettiva produzione del reddito, con effetti peraltro neutri sulla finanza pubblica in quanto la norma soppressa aveva già esaurito la propria efficacia.

Rileva che l'articolo IV sostituisce integralmente l'articolo 26 della Convenzione del 1989, dedicato allo scambio di informazioni di carattere tributario tra le competenti Autorità delle due Parti, onde estendere le sfere di cooperazione reciproca: il paragrafo 5 della nuova formulazione dell'articolo 26 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Segnala che, tuttavia, vi saranno casi in cui sarà consentito il rifiuto di ottemperare ad una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste

sarebbe contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.

Osserva che l'articolo V aggiunge un paragrafo nel Protocollo alla Convenzione, al fine di prevedere la possibilità che le Autorità competenti degli Stati contraenti stipulino un accordo per la migliore attuazione della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 26 della Convenzione, in mancanza del quale tuttavia ciascuno dei due Stati rimane vincolato ai propri impegni.

Rileva, infine, che l'articolo VI prevede la reciproca notifica tra le due Parti del completamento delle rispettive procedure giuridiche interne per l'entrata in vigore del Protocollo in esame, entrata in vigore che avverrà alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.

Fa notare che si parla spesso di analogie tra l'economia italiana e quella coreana, entrambe dotate di una forte impronta manifatturiera, e di differenze dei tessuti produttivi, quello coreano dominato dai grandi conglomerati e quello italiano caratterizzato dalla diffusione della piccola e media impresa: la ratifica del Protocollo in oggetto potrà sicuramente concorrere a consolidare un quadro giuridico più favorevole a nuove forme di collaborazione tra le realtà imprenditoriali dei due paesi.

Segnala che si registra una tendenza assai costante e positiva degli scambi commerciali italo-coreani che si è particolarmente rafforzata nel corso del 2013, con un *exploit* delle esportazioni italiane, in crescita dell'11,5 per cento rispetto all'anno precedente, pari a 5,38 miliardi di dollari, nuovo record storico. Rileva che le esportazioni coreane verso l'Italia sono state pari a 3,13 miliardi di dollari, in calo del 4,17 per cento. Il *surplus* commerciale dell'Italia nei confronti della Corea è pertanto ammontato a 2,25 miliardi di dollari, in aumento del 44 per cento rispetto all'anno precedente.

Evidenzia che l'interscambio complessivo tra i due Paesi ha toccato nel 2013 la cifra di 8,5 miliardi di dollari, in aumento del 5 per cento rispetto al 2012. In ambito

UE, l'Italia rappresenta il quarto Paese fornitore, preceduta nell'ordine da Germania, Regno Unito e Francia, e il settimo cliente della Corea del Sud.

Conclude auspicando una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di autorizzazione, già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, che non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che anzi, secondo la relazione tecnica allegata, potrebbe favorire un potenziale recupero di gettito a favore dell'erario italiano, grazie alla possibile emersione di una maggiore base imponibile.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 30 giugno prossimo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco CASSANO (PD), *relatore*, preliminarmente segnala di essere particolarmente lieto di esordire come relatore presso la Commissione Affari esteri per il protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla sede dell'Istituto universitario europeo

(IUE) di Firenze, al quale è molto legato per gli studi e le ricerche che vi ha potuto compiere negli anni del suo insegnamento universitario.

Ricorda che, sotto il profilo giuridico-internazionale, l'accordo di sede disciplina i rapporti tra uno Stato (ospitante) ed un'organizzazione la cui sede è ospitata nel territorio del primo. Osserva che questa particolare convenzione bilaterale (per la cooperazione e il raggiungimento di scopi comuni), generalmente, riprende il contenuto proprio delle missioni diplomatiche e si propone di garantire non tanto il luogo fisico-sede in sé quanto, piuttosto, l'attività dell'organizzazione attribuendo a essa e ai suoi componenti immunità e privilegi tipici, riservati al personale delle ambasciate.

Fa notare che la vicenda storica dell'Università europea riassume in un certo senso in sé tutti i problemi che hanno agitato il processo d'integrazione: dalle questioni ricorrenti sull'insediamento delle istituzioni comunitarie, all'opposizione tra una visione federale dell'Europa federale e l'idea dell'« Europa della patrie ».

Ricorda che il progetto di un ateneo europeo, con sede a Firenze fu lanciato originariamente dal ministro tedesco Hallstein e concretizzato con la sigla della convenzione istitutiva dell'IUE, nel 1972, da parte dei sei Stati membri dell'allora « piccola Europa »: nel 1976-1977 si svolgeva il primo anno accademico dell'Istituto.

Segnala che, pur tra difficoltà, l'Istituto universitario europeo di Firenze è cresciuto ed ha prosperato, riuscendo a precisare la sua missione e ad inserirsi ormai in modo efficace e riconosciuto nello spazio culturale europeo ed extra europeo. Evidenza che oggi rappresenta un centro accademico di eccellenza e di prestigio con 600 studenti post-graduate, 78 docenti, 147 tra *fellows* ed assistenti di ricerca, si articola in quattro dipartimenti, in un centro di studi avanzati, dedicato a Robert Schuman ed ospita gli archivi storici dell'Unione europea.

Rammenta che, parallelamente all'allargamento dell'Europa comunitaria prima



e dell'Unione europea dopo, sono fortemente aumentate le dimensioni dell'Istituto che si avvale oltre che della sede di Badia fiesolana, di numerosi immobili, messi gratuitamente a disposizione da parte del nostro Paese; tra questi ricorda Villa Salviati, acquistata e restaurata dallo Stato italiano.

Rileva che l'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo, stipulato nel 1975, è stato modificato nel 1985 tramite la firma di un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 505.

Fa presente che nel 2007 l'Istituto ha proposto al Governo italiano di stipulare un nuovo Protocollo aggiuntivo al fine di estendere le previsioni del testo originario alle nuove sedi dell'IUE. Si sono svolte pertanto una serie di riunioni di coordinamento tra le varie amministrazioni interessate, con la partecipazione del Segretariato generale dell'IUE, per appurare i margini di accoglimento delle proposte dell'Istituto sia sul piano giuridico che finanziario e per definire conseguentemente il testo del Protocollo. Quest'ultimo, concluso nell'aprile 2011, approvato dal Consiglio superiore dell'Istituto il 3 giugno 2011 e firmato il 22 giugno 2011 dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri e dal Presidente dell'IUE riveste un rilievo particolare sia per le attività dell'IUE, poiché ne amplia le potenzialità organizzative, che per l'Italia, in quanto rafforza ulteriormente il rapporto di collaborazione con la prestigiosa istituzione accademica europea con sede a Firenze.

Segnala che il Protocollo prevede l'estensione a tutti gli immobili acquisiti dall'Istituto europeo delle norme sull'applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e sulle modalità attuative del principio di inviolabilità. Il Protocollo prevede inoltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, conformemente a quanto disposto dall'Accordo di sede del 1975, siano a carico dell'Italia e che al Presidente dell'Istituto siano accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi ai capi di missione diplomatica.

Intende segnalare che, tra gli immobili acquisiti dall'IUE, figura – accanto al complesso di Villa Schifanoia – anche il complesso immobiliare di Villa Salviati che sarà utilizzato dall'Istituto quale sede degli archivi storici dell'Unione europea e per le attività istituzionali dell'Istituto, come ad esempio la formazione del Servizio europeo per l'azione esterna.

Conclude auspicando una rapida approvazione del provvedimento, che ha una ridotta incidenza in termini di oneri di attuazione (30.000 euro annui) ed è stato approvato dal Senato il 27 maggio scorso, poiché con la ratifica del presente protocollo l'Italia non si limita ad offrire una *location* all'università europea ma crea le migliori condizioni per poter sviluppare ulteriori attività istituzionali dell'IUE, tra le quali, sicuramente qualificanti, la formazione del personale diplomatico europeo.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 30 giugno prossimo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.



Eleonora CIMBRO (PD), *relatore*, rileva che la Commissione Affari esteri è chiamata ad esaminare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-estone di cooperazione sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di droga, sottoscritto nella capitale dello Stato baltico nel settembre 2009.

Osserva che l'Accordo mira a rafforzare, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli accordi internazionali sottoscritti dai due Paesi, la collaborazione fra l'Italia e l'Estonia nell'azione di contrasto alla criminalità transnazionale e al terrorismo.

Fa notare che, in sostanza l'intesa italo-estone, modellata su altri analoghi strumenti pattizi, è volta ad uno scambio strutturato, sia di tipo telematico che attraverso il *secondment* di funzionari di collegamento fra i due Stati, nell'intento di costruire una rete di rapporti, sia a livello di Unione europea che a livello multi e bilaterale, con la quale rispondere alle minacce, sempre più aggressive, portate avanti dalle centrali terroristiche e della criminalità transazionale, soprattutto in due realtà di cerniera e di confine sul quadrante mediterraneo come il nostro Paese e sull'area baltica ed ex sovietica, come l'Estonia.

Rileva che il testo si compone di un preambolo e di sedici articoli e si basa sulla previsione di un costante scambio informativo fra le autorità competenti dei due Paesi.

Fa presente che l'articolo 1 prevede che le Parti intraprendano ogni attività finalizzata a intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo ed il narcotraffico, con regolari consultazioni tra i rappresentanti dei Ministeri dell'interno dei due Paesi e individuando in modo puntuale le autorità responsabili dell'attuazione dell'Accordo. Segnala che i successivi articoli prevedono procedure di comunicazione per un rapido scambio di informazioni anche attraverso ufficiali di collegamento e collegamenti telematici, che possano promuovere procedure di indagine su attività relative alla

criminalità organizzata ed alla prevenzione di atti terroristici e che si impegnino a consultarsi in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate nelle sedi internazionali ove si discutano problematiche afferenti alla criminalità organizzata.

Rileva che l'articolo 5 individua le modalità di effettuazione della lotta al terrorismo, consistenti nello scambio di informazioni, dati ed esperienze in materia, e nel costante e reciproco aggiornamento sulle rispettive conoscenze in tema di minacce, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative preposte all'azione di contrasto, prevedendo anche la programmazione di corsi di formazione congiunti.

Segnala che l'articolo 6 precisa come la cooperazione bilaterale debba includere anche la ricerca delle persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.

Osserva che ai sensi dell'articolo 7, la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata deve includere l'aggiornamento costante e reciproco delle minacce da essa poste e delle tecniche atte a contrastarla, anche attraverso lo scambio di esperti e la condivisione di analisi ed esperienze, con esplicito riferimento alla gestione dei flussi migratori e lo svolgimento di corsi di formazione congiunti. Fa notare che tra le attività illecite della criminalità organizzata oggetto della cooperazione, sempre all'articolo 7 vengono fra le altre individuate l'immigrazione illegale, il traffico di essere umani, l'induzione alla prostituzione, il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, materiale strategico e nucleare, il riciclaggio di denaro, nonché la falsificazione di documenti, denaro e valori.

Rileva che l'articolo 8 detta disposizioni in materia di collaborazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, riferendosi esplicitamente, per la definizione di tali sostanze, alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite in materia.

Fa presente che gli articoli 9, 10 e 11 stabiliscono, rispettivamente, che qualsiasi

richiesta di informazione debba contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano, che debba essere assicurata adeguata protezione dei dati sensibili scambiati e che, infine, il rifiuto alla collaborazione, anche parziale, sia ammesso quando le richieste possano essere suscettibili di compromettere la sovranità e la sicurezza dello Stato della parte contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza.

Segnala, infine, che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame consta a sua volta di quattro articoli che si riferiscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria del provvedimento e alla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda la copertura, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo sono valutati in circa 120.000 euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014.

Conclude con l'auspicio di una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge, già adottato dall'Assemblea del Senato il 27 maggio scorso e che si riferisce ad un accordo siglato quasi cinque anni fa.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Daniele DEL GROSSO (M5S), nel condividere nel complesso il contenuto del provvedimento in esame, chiede quale sia l'utilizzo dello stanziamento previsto, considerata — peraltro — l'esiguità dello stesso.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatore*, rispondendo al collega Del Grosso, osserva che l'importo di 120.000 euro annui verrà utilizzato per le attività oggetto dell'accordo, illustrate nella relazione.

Daniele DEL GROSSO (M5S), replicando alla relatrice Cimbrow, chiede in particolare se il finanziamento sia diretto a finanziare strutture o formazione del personale o per le «solite» attività di consulenza.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che sono già stati approvati diversi provvedimenti aventi il medesimo contenuto, alcuni con stanziamenti anche più consistenti come nel caso della Turchia, e ribadisce che la cooperazione tra Paesi nella lotta alle criminalità rende indispensabile la predisposizione di strutture tecniche e supporti telematici che necessitano di sistematici aggiornamenti oltre, naturalmente, all'attività di personale specializzato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 30 giugno prossimo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	60
ALLEGATO 1 (Nota della Ragioneria generale dello Stato) .....	65
ALLEGATO 2 (Note del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze) ...	72
ALLEGATO 3 (Nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) .....	75
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
AVVERTENZA .....	64

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.**

**C. 2447-A Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 2014, in materia di misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 giugno 2014, che ha espresso su di esso parere favorevole. Ricorda, altresì, che in pari data la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare modifica-

zioni al testo. Rileva come resta pertanto fermo il parere favorevole già espresso in precedenza sul provvedimento in esame.

Fa presente inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Grimoldi 2.4, il quale, ferma restando la proroga del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 sino al 31 dicembre 2016, sopprime la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga medesima per le annualità 2014-2016.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Sibilia 1.3, sostitutiva dell'articolo 1 del provvedimento, che prevede il subentro, nelle competenze della gestione commissariale relativa alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale di personale in servizio presso il medesimo Ministero ovvero appartenente ad altra pubblica amministrazione. Ai relativi oneri si provvede, come già previsto dell'articolo 1 del provvedimento, con le risorse stanziato per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

Grimoldi 1.4, sostitutiva dell'articolo 1 del provvedimento, che prevede che la Regione Puglia provveda alla conclusione dei lavori di completamento della Galleria Pavoncelli, in qualità di stazione appaltante, provvedendo ai relativi oneri anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 3858 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della Regione Puglia a fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa con le risorse previste dalla medesima proposta emendativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

Grimoldi 2.15, sostitutiva dell'articolo 2 del provvedimento, che prevede che l'ANAS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provveda al completamento delle opere inerenti alla viabilità dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda. Ai relativi oneri si provvede, come già previsto dal testo dell'articolo 2, a valere sulle risorse residue della contabilità speciale n. 3250, già intestata al Commissario *ad acta* di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'ANAS a fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

Mannino 2.40, che prevede che la proroga della gestione commissariale di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 sia disposta sino alla data di ultimazione dei lavori, anziché sino al 31 dicembre 2016, come stabilito dal testo del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sull'emendamento Mannino 2.40, richiamato dal relatore, dal momento che lo stesso, rinviando la chiusura della gestione commissariale alla data di fine dei lavori, senza dunque prevedere un termine certo, è suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, altresì, parere contrario sulle restanti proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Sibilia 1.3, sul quale, attesa l'insussistenza di profili

onerosi dal punto di vista finanziario, esprime nulla osta. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Mannino 3.4, non segnalato dal relatore, in quanto lo stesso – rinviando ad apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la previsione di forme di controllo di adeguatezza, efficienza ed efficacia dell'azione condotta dall'amministrazione ordinaria individuata per il subentro alla struttura commissariale – appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2447-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 73 del 20104, recante Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche (fascicolo n. 1);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 2.15, 2.40, 2.4, 3.4 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.**

**C. 1743-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 aprile 2014. Segnala che, in quella occasione, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che, nella seduta del 9 aprile scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Fa presente che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.



**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni VII e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda come nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario recati dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), nonché due note del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze (*vedi allegato 2*) ed una nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (*vedi allegato 3*).

Ritiene che il complesso delle informazioni contenute nella documentazione testé presentata sia idoneo a fornire puntuali risposte all'insieme delle questioni sollevate dal relatore nella seduta del 18 giugno 2014, con riferimento ai profili di carattere finanziario recati dalle disposizioni del provvedimento in esame. Precisa infine che, a seguito di specifico approfondimento istruttorio, le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia consentono di far fronte agli oneri previsti per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 5, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio della medesima Soprintendenza.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2426 Governo, di conversione del decreto-legge

n. 83 del 2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

preso atto dei chiarimenti e della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, da cui si evince che:

all'individuazione delle apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico di cui all'articolo 1, comma 6, potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, indicando esplicitamente gli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta previsto, pari a 2,7 milioni di euro nel 2015, 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2019;

l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 2, non appare suscettibile di determinare disfunzioni all'ordinario svolgimento delle attività delle amministrazioni cedenti, in considerazione dell'esiguità del contingente di personale interessato (pari a 20 unità);

appare necessario coordinare i commi 5 e 6 dell'articolo 2, specificando al comma 5 che il limite massimo di spesa previsto per la realizzazione del Progetto Grande Pompei, pari a 900 mila euro, è ripartito nella misura di 400 mila euro nell'anno 2014 e di 500 mila euro nell'anno 2015;

le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia consentono di far fronte agli oneri previsti per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 5, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio della medesima Soprintendenza;



il Commissario straordinario per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta, di cui all'articolo 3, potrà avvalersi del personale già in servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

dal progetto di riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a far fronte ai necessari adempimenti che ne conseguono;

per l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura», di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono sufficienti le risorse assegnate al fondo previsto a legislazione vigente;

i procedimenti di riesame delle concessioni di suolo pubblico, che gli uffici competenti possono avviare ai sensi dell'articolo 4, non determineranno alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni interessate, in quanto inerenti a facoltà già previste a legislazione vigente in capo ai medesimi soggetti;

la facoltà concessa alle amministrazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), di procedere alla stipula di nuovi contratti integrativi aziendali, nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva, non determina, sulla base di quanto previsto dalle regole del sistema di contabilizzazione europea, la contabilizzazione dei relativi effetti in anni diversi da quelli già previsti nei tendenziali di finanza pubblica in quanto i contratti integrativi mantengono immutato il riferimento al relativo periodo contrattuale;

la procedura di riassorbimento delle eccedenze di personale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ha un impatto finanziario neutrale, posto che la maggiore spesa pensionistica determinata dall'anticipo del pensionamento è compensata dalla minore spesa per retribuzioni

riferite al personale interessato e che le assunzioni presso ALES spa avverranno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

la contabilità economico-patrimoniale adottata dalle fondazioni lirico sinfoniche consente la stima degli investimenti, oggetto delle misure finanziarie attivabili attraverso il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, sulla base della competenza economica;

la dotazione vigente del fondo di rotazione per le fondazioni lirico sinfoniche, di cui all'articolo 5, comma 6, non risulta ancora utilizzata dal momento che sono tuttora in corso le procedure per la concessione delle anticipazioni e, in particolare, per l'approvazione da parte delle fondazioni dei piani di risanamento;

l'incremento del suddetto fondo, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si rende necessario alla luce delle richieste di anticipazioni effettivamente pervenute;

il fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione-Sezione regioni e province autonome, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche, di cui all'articolo 5, comma 6, reca le necessarie disponibilità e non pregiudica le richieste già pervenute dalle amministrazioni in ordine alle originarie finalità del fondo;

all'articolo 6, comma 2, appare necessario modificare la novella introdotta all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, prevedendo che l'incremento di 5 milioni di euro delle risorse destinate al *tax credit* nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva decorre solo dal 2015, coordinando conseguentemente la disposizione di cui al successivo comma 3;

appare necessario eliminare, in quanto ultroneo, il riferimento alla tabella B della legge n. 147 del 2013 per indicare l'utilizzo dei fondi speciali di conto capitale previsto dall'articolo 7, comma 1,

recante disposizioni per l'attuazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali», e riferire al Ministro dell'economia e delle finanze, anziché al Ministero, come previsto dalla legislazione vigente, l'adozione dei decreti di variazione al bilancio;

la destinazione, nella misura fissa del 3 per cento, delle risorse aggiuntive destinate ad infrastrutture agli interventi per i beni culturali di cui all'articolo 7, comma 2, non determinerà effetti negativi sui saldi di cassa dal momento che l'assegnazione della predetta quota sarà disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili;

le procedure, da definire con apposito decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 9 e 10, in materia di credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, e per la riqualificazione e l'accessibilità delle medesime strutture, saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dal comma 5 dei suddetti articoli;

la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni per la promozione di percorsi pedonali ciclabili e moto turistici di cui all'articolo 11, comma 3, non determinerà oneri aggiuntivi, in quanto le spese per interventi di manutenzione e riparazione graveranno sui concessionari;

l'ampliamento delle ipotesi di mancata corresponsione del canone nell'ambito delle disposizioni di semplificazione delle procedure per la riproduzione dei beni culturali di cui all'articolo 12, non determinerà effetti apprezzabili rispetto ai flussi di entrate attesi dalle amministrazioni concedenti;

le retribuzioni medie annue lorde di base del personale docente e ATA assunte come base per la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 1, ammontano per il suddetto personale, rispettivamente, a 33 mila e 24 mila euro, per un onere complessivo di

3.150.000 euro relativo all'assunzione di 92 docenti supplenti e di 5 unità di personale ATA;

il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 2, che disciplinerà il passaggio di personale soprannumerario in servizio presso le pubbliche amministrazioni al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, sarà adottato nei limiti numerici e finanziari previsti dal decreto medesimo, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame;

appare necessario modificare l'articolo 15, comma 3, recante misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, indicando esplicitamente la spesa autorizzata, pari a 1,05 milioni di euro per il 2014 e 2,10 milioni di euro per il 2015;

dalla nomina e dall'attività del commissario straordinario, di cui all'articolo 16, comma 4, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 12;

ai componenti del Consiglio federale rappresentativo degli organismi amministrativi regionali competenti per il turismo, di cui all'articolo 16, comma 6, non spetterà alcun compenso, anche di natura non retributiva;

il trasferimento di personale da Promuovi Italia S.p.A. all'ENIT, previsto ai sensi dell'articolo 16, avverrà a seguito di specifiche procedure individuate nell'ambito del piano di riorganizzazione previsto dal comma 8 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

la procedura di liquidazione di Promuovi Italia S.p.A., di cui all'articolo 16, non determinerà riflessi negativi per la finanza pubblica, dal momento che le disposizioni recate dal codice civile, prevedono che i soci delle società di capitale rispondano nei confronti dei creditori non soddisfatti nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;

agli oneri connessi alla nomina del commissario straordinario dell'ENIT di cui all'articolo 16, comma 4, si provvederà, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 13, con i risparmi di spesa derivanti dalla sostituzione dell'organo collegiale di amministrazione;

rilevata la necessità di:

indicare esplicitamente che la spesa di 50 mila euro, prevista per la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta dall'articolo 3, comma 3, sia relativa all'anno 2014;

riformulare, in maniera conforme alla prassi vigente, le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 7, 11, comma 5, 12, comma 5, 13, comma 3, 14, commi 4, e 16, comma 12, riferendo tale clausola, in quest'ultimo caso, al più ampio aggregato della finanza pubblica;

sottolineata, infine, l'esigenza di avviare un'attenta riflessione sull'introduzione di un'organica e puntuale disciplina sui livelli di governo, al fine di evitare che una definizione non puntuale della ripartizione delle competenze tra Stato e enti territoriali possa giustificare continui interventi normativi su tale materia – come nel caso dell'articolo 4, in materia di decoro dei siti culturali – rendendo incerto il quadro delle responsabilità e delle connesse dotazioni finanziarie attribuite a ciascun ente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2,7

milioni di euro per l'anno 2015, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.;

*all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: 900.000 euro, aggiungere le seguenti: di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015.;*

*all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 50.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2014;*

*all'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 5, comma 7, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3, le parole: « 110 milioni di euro a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 »;

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17 ».;

*all'articolo 7, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: , di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero con le seguenti: . Il Ministro;*

*all'articolo 11, comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 12, comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 14, comma 4, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015;*

*all'articolo 16, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: emolumento, indennità o rimborso spese.;*

*all'articolo 16, comma 12, sostituire la parola: derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».*

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**Nuovo testo C. 219.**

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che la proposta di legge è volta a introdurre talune modifiche alla normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contratti per i quali, in ragione delle loro peculiarità, è possibile derogare alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di

affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara e dei controlli.

Segnala che, in assenza di un'espressa previsione di neutralità finanziaria, appare opportuno che il Governo fornisca elementi volti a chiarire se l'istituzione e il funzionamento dell'apposito ufficio previsto presso la Corte dei conti – che dovrà espletare il controllo preventivo di legittimità e regolarità sui contratti in esame entro 45 giorni dalla richiesta – possano avvenire effettivamente nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo alle altre disposizioni del provvedimento, stante il loro contenuto prevalentemente ordinamentale e procedurale.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. Emendamenti C. 1927-A Governo, approvato dal Senato.*

ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**

**NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

33289



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Roma,

UFFICIO IX

Prot. Nr. 52375/2014  
Rif. Prot. Entrata Nr. 52027/2014  
Allegati:  
Risposta a Nota:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE



All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

**OGGETTO:** A.C. 2426 "Disegno di legge per la conversione in legge del Decreto-legge 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". Verifica delle Quantificazioni

Si fa riferimento al dossier trasmesso dal Servizio Bilancio della Camera indicato in oggetto.

Nel rappresentare preliminarmente che non si hanno osservazioni da formulare circa le riformulazioni proposte con riferimento alle diverse clausole di neutralità finanziaria previste rispettivamente agli articoli 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 16, si evidenzia quanto segue.

- **Art. 1.** Circa la richiesta di chiarimenti in merito agli effetti di cassa relativi al credito d'imposta previsto dall'articolo in esame si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

In riferimento alla richiesta sul comma 6, relativa alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si conferma che dall'attuazione della disposizione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rinviando per ulteriori elementi al MIBACT.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 7), in relazione alla circostanza che la norma non indica esplicitamente l'ammontare della spesa, non si hanno osservazioni da formulare sulla proposta di modificare la disposizione indicando esplicitamente la quantificazione degli oneri per le diverse annualità.



- **Art. 2:**

• **Commi da 1 a 4.**

Si conferma la conformità delle norme alla disciplina comunitaria di settore. In ogni caso si rinvia al competente MIBACT e al Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Circa la richiesta di elementi sul comma 2, in relazione alla circostanza che l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto non pregiudica l'ordinario svolgimento delle attività nelle amministrazioni di provenienza, si ritiene che la disposizione non possa creare disfunzioni alle amministrazioni cedenti attesa l'esiguità del contingente di personale in posizione di comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto (pari a complessive 20 unità). Per ulteriori elementi si rinvia al competente MIBACT;

• **Commi 5 e 6.** Relativamente all'onere connesso alla costituzione di una segreteria tecnica nell'ambito del Progetto Grande Pompei (900.000 euro complessivi, di cui 400.000 euro nel 2014 e 500.000 euro nel 2015) il Servizio Bilancio osserva che mentre per la copertura dell'onere per il 2015 si provvede nell'ambito dell'articolo 17 (con corrispondente registrazione dell'onere nel prospetto riepilogativo), per il 2014 all'onere si dovrà far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Al riguardo vengono chiesti elementi volti a chiarire la compatibilità della nuova finalità di spesa in esame rispetto agli equilibri di bilancio della Soprintendenza. Sul punto si rinvia al competente Mibact.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare circa la richiesta di specificare che il limite massimo di spesa pari a 900.000 euro, previsto dal comma 5, è ripartito nella misura di 400.00 euro nell'anno 2014 e di 500.000 euro nell'anno 2015

- **Art. 3.** Per quanto concerne il personale di cui potrà avvalersi il Commissario si conferma che lo stesso dovrà avvalersi di personale in servizio senza riflessi finanziari a carico della finanza pubblica. Per ulteriori elementi si rinvia al competente MIBACT.

Con riferimento al Progetto di riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta, tenuto conto che le attività ad esso connesse risultano poste in capo ad amministrazioni pubbliche, nel confermare l'effettiva possibilità di svolgere i relativi adempimenti con le risorse disponibili in base alla legislazione vigente si rinvia al MIBACT circa ulteriori elementi.

Nel confermare che per l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" per l'esecuzione degli interventi previsti dalla norma in esame, saranno sufficienti le risorse assegnate in base alla vigente normativa al relativo Fondo, si rinvia per ulteriori elementi al competente MIBACT.

- **Art. 4.** Circa la richiesta di chiarimenti sulla portata innovativa della disposizione si conferma che i procedimenti di riesame che gli uffici competenti avvieranno, attenendo a facoltà già prevista a legislazione vigente in capo agli stessi, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni interessate.
  
- **Art. 5.** In merito all'utilizzo, potenzialmente anche per spesa in conto capitale, del ricavato delle anticipazioni da parte delle fondazioni lirico sinfoniche, si fa presente che, dal momento che tali enti adottano la contabilità economico patrimoniale, la fonte utilizzata per il calcolo dell'indebitamento netto, ossia il bilancio di esercizio degli enti, consente la stima degli investimenti in base alla competenza economica, come prescritto dal sistema dei conti nazionali, e non alla cassa.

Con riferimento ai possibili effetti in termini di interessi derivante dall'utilizzo di risorse finora destinate alle regioni, si fa presente che gli effetti positivi su indebitamento netto e fabbisogno registrati in sede di valutazione del DL 66 del 2014 erano associati alle nuove anticipazioni ivi previste, per le quali le assegnazioni alle tre sezioni del Fondo di cui all'art. 1 comma 10 del DL 35 del 2013 devono ancora essere definite. Pertanto la dotazione della sezione dedicata alle regioni su cui interviene il provvedimento in esame non deriva dalle somme stanziare dal predetto decreto legge.

In ordine alla disponibilità di risorse sulla sezione relativa alle regioni del fondo di cui al dl 35 del 2013, si conferma che tale sezione reca disponibilità non destinate ad evadere le richieste pervenute dalle amministrazioni.

Con riferimento alla norma recata dal **comma 1, lettera a)**, il Servizio Bilancio chiede che venga chiarito se la facoltà concessa alle amministrazioni di procedere alla stipula di nuovi contratti integrativi aziendali, nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva, possa determinare la contabilizzazione dei relativi effetti in anni diversi da quelli già previsti ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

In merito, si rappresenta che tale evenienza si può ritenere esclusa anche in base a quanto previsto dalle regole del sistema di contabilità europeo tenuto conto che i citati contratti integrativi mantengono immutato il riferimento al relativo periodo contrattuale.

Inoltre, si conferma la neutralità dell'impatto finanziario della procedura di riassorbimento delle eccedenze di personale di cui al **comma 1, lettera b)**, posto che l'applicazione, per il personale in esubero, del procedimento di cui all'art. 2, c. 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto la maggiore spesa pensionistica determinata dall'anticipo del pensionamento è compensata dalla minore spesa per retribuzioni riferita al personale interessato. Parimenti a conferma della neutralità dell'impatto finanziario si evidenzia la circostanza che le assunzioni presso ALES spa avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Riguardo la circostanza che i 75 milioni originariamente stanziati a favore delle fondazioni siano ancora disponibili, nel rinviare al MIBACT, si precisa che le procedure per la concessione delle anticipazioni e in particolare l'approvazione da parte delle fondazioni dei piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del DL 91/2013, sono ancora in corso e pertanto le risorse non sono state ancora erogate ai beneficiari. In ordine alle motivazioni dell'ulteriore incremento della dotazione, si rappresenta che tale disposizione è riconducibile all'ammontare più elevato delle richieste di anticipazioni effettivamente pervenute: anche sul punto si rinvia alle osservazioni del MIBACT.

- **Art 6.** Circa la richiesta di chiarimenti in relazione al rispetto del limite di spesa complessivo si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

In merito ai profili di copertura finanziaria non si hanno osservazioni da formulare circa la modifica della proposta per indicare espressamente la spesa autorizzata e l'anno a cui essa si

riferisce. Parimenti non si hanno osservazioni da formulare circa la riformulazione proposta del comma 2, lettera a), oltre che del comma 3.

- **Art. 7.** Circa la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità che la destinazione, nella misura fissa del 3 per cento, delle risorse aggiuntive per infrastrutture ad interventi per i beni culturali possa influire sui saldi di cassa, si conferma l'assenza di effetti negativi dal momento che l'assegnazione della predetta quota sarà disposta dal Cipe nell'ambito delle risorse effettivamente come espressamente previsto dalla norma.

Non si hanno osservazioni da formulare circa la proposta soppressione delle parole "di cui alla legge dicembre 2013, n. 147, Tabella B" così come sulla proposta sostituzione della parola "Ministero" con la parola "Ministro".

- **Articoli 9 e 10** Si conferma che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione ai benefici saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dagli articoli in esame. Si rinvia in ogni caso al competente Dipartimento delle Finanze.
- **Art. 11.** Nel far presente che gli oneri di manutenzione straordinaria incombono, per espressa previsione della medesima norma in capo ai concessionari, si conferma che parimenti nessun onere aggiuntivo per interventi per riparazione e manutenzione sarà determinato per gli enti pubblici interessati gravando il medesimo, se del caso, in capo al concessionario.
- **Art 12.** Al riguardo, nel rinviare al competente MIBACT, si conferma che dalla disposizione non derivano effetti apprezzabili rispetto ai flussi di entrate attese dalle amministrazioni concedenti.
- **Art. 15.** Circa la richiesta, relativa al **comma 1**, di indicare le retribuzioni di base del personale docente e ATA e gli altri parametri utilizzati per effettuare la quantificazione, ai fini di una verifica puntuale della stima, si indica in euro 33.000 circa e 24.000 circa la retribuzione media annua lordo stato corrispondente alla posizione stipendiale 0-8 anni rispettivamente del docente e del personale ATA. Sulla base di tali parametri retributivi il costo corrispondente all'assunzione di 92 docenti supplenti risulta pari a 3.030.000 circa, mentre l'analogo costo delle 5 unità di personale ATA risulta pari a circa 120.000 euro, per

un costo complessivo di euro 3.150.000, da imputare per 1.050.000 nell'anno 2014 e 2.100.000 nell'anno 2015 attesa la distribuzione dell'onere totale in base alla cadenza dell'anno scolastico.

**Comma 2:** il Servizio bilancio chiede chiarimenti in merito alla sussistenza della possibilità che al personale in mobilità verso il MIBACT possa essere riconosciuto a seguito dell'inquadramento un miglioramento del trattamento economico in godimento. Al riguardo, si conferma che la disposizione, come espressamente previsto, non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale invarianza sarà garantita attraverso il previsto Decreto ministeriale che disciplinerà il passaggio di personale nei limiti numerici e finanziari consentiti. Per ulteriori elementi si rinvia al MIBACT.

In merito ai profili di copertura finanziari all'articolo 15, comma 3, non si hanno osservazioni da formulare circa la modifica della disposizione al fine di indicare esplicitamente la quantificazione degli oneri.

- **Art. 16.** In relazione ai chiarimenti richiesti dalla V commissione circa il paventato impatto oneroso del passaggio di personale da Promuovi Italia S.p.A al nuovo Enit trasformato si rappresenta, nel rinviare alle valutazioni del MIBACT, che in relazione alla clausola d'invarianza finanziaria prevista al comma 12, il predetto trasferimento di personale avverrà a seguito di specifiche procedure individuate nell'ambito del piano di riorganizzazione previsto dal comma 8 e compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite all'Enit trasformato in ente pubblico economico. In merito, agli effetti complessivi del transito di personale ex- Enit sulla base dell'esercizio del diritto di opzione, si segnala che nell'ipotesi di mancato esercizio dell'opzione, il relativo personale, individuato con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il MEF, transiterà presso le pubbliche amministrazioni, con contestuale trasferimento delle risorse e inquadramento giuridico ed economico previsto dai CCNL delle amministrazioni di destinazione.


Riguardo alla richiesta di conferma sull'assenza di oneri relativi al Consiglio federale, si fa presente che il comma 6 prevede che ai componenti non spetta alcun compenso e, quindi, qualunque sia la natura dello stesso. Pertanto, è da escludersi ogni forma di compenso anche di natura non retributiva.



Con riferimento alla procedura di liquidazione di Promuovi Italia spa, si conferma che non si determinano riflessi negativi per la finanza pubblica, tenuto conto che le disposizioni recate dal codice civile (in particolare, degli artt. 2484 e segg.), oltre ad individuare le specifiche procedure di liquidazione previste per le società di capitali, prevedono che i soci (nel caso di specie Enit) rispondono nei confronti dei creditori non soddisfatti nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (art. 2494).

In relazione agli oneri connessi alla nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 4, tenuto conto anche della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 12, si sottolinea che al compenso e all'attività di detto Commissario si farà fronte con i minori oneri relativi ai compensi e al funzionamento dell'organo collegiale di amministrazione, sostituito dal Commissario. In ogni caso, si rinvia al MIBACT, tenuto conto, che ai sensi del summenzionato comma 4, la nomina del Commissario avviene con DPCM su proposta di detto Ministero.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**

**NOTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI**

Prot. **2578** /2014/Ufficio VI

(Seguito e-mail del 17/06/2014)

Roma, 18 GIU. 2014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze	18 GIU. 2014	Prot. n. <b>1-3720</b>
--	--------------	------------------------

All'Ufficio Legislativo - Economia  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

**OGGETTO: A.C. 2426 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Osservazioni del Servizio Bilancio.**

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, il Dossier predisposto dal Servizio Bilancio della Camera in merito al disegno di legge indicato in oggetto.

In particolare, relativamente all'articolo 1, che introduce un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche a favore della cultura e dello spettacolo (Art-Bonus), la Commissione osserva che, per quanto riguarda gli effetti di cassa, non appaiono chiari gli elementi e le ipotesi alla base della stima né il raccordo delle quantificazioni in termini di competenza. Inoltre, chiede chiarimenti in merito al recupero di gettito pari a un milione di euro nell'anno 2020 e, relativamente alla quantificazione degli effetti Ires, all'utilizzo della percentuale del 10% nell'individuazione dell'ammontare di spese considerato alla base della stima.


Al riguardo, in merito alla richiesta di chiarimenti circa gli effetti di cassa indicati nella relazione tecnica, si precisa che, ai fini della stima, si è tenuto conto della validità della norma per il triennio 2014-2016 e della rateizzazione della credito di imposta per tre anni. Tale considerazione ha determinato la sovrapposizione degli effetti dell'agevolazione su ciascun anno di validità, e quindi, in termini di competenza, per le persone fisiche, per il 2014 è stato calcolato l'effetto della prima rata del primo anno di applicazione (-0,5 mln di euro), nel 2015 la seconda rata del primo anno di applicazione più la prima rata di coloro che hanno effettuato l'erogazione in tale anno (-2,2

mln di euro = -0,5 -1,7) e così a seguire per i successivi anni fino all'anno 2018, relativo alla terza rata del terzo anno di validità della norma. Considerazione analoga vale per le persone giuridiche.

Sulla base del dato di competenza totale così determinato, si è proceduto alla stima degli effetti di cassa, considerando che il saldo dell'imposta da versare avviene nell'anno successivo a quello di competenza, così come indicato nella norma.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la stima dell'ammontare della spesa utile alla quantificazione degli effetti IRES, in assenza di un dato puntuale in merito alla ripartizione delle singole fattispecie che costituiscono erogazioni liberali fiscalmente rilevanti ai fini dell'articolo 100, comma 2, del TUIR, si ritiene che una quota del 10% sia sufficientemente prudente ai fini della stima stessa, in considerazione sia del numero di fattispecie indicate nel suddetto articolo, sia della tipologia di erogazioni liberali interessate dalla disposizione in esame.

IL DIRETTORE  
Giovanni D'Avanzo





**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICHE E FISCALI

Prot. 7646/2014/Ufficio VI

(Seguito e-mail del 19/06/2014)

Roma,

All'Ufficio Legislativo - Economia  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

E. p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

**OGGETTO: A.C. 2426 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Osservazioni RGS su Dossier del Servizio Bilancio della Camera.**

Si fa riferimento alla mail sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, la nota n. 52375 del 18 giugno 2014, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rinvia a questa Direzione in merito alle richieste di chiarimenti relative all'articolo 6 e inerenti il rispetto del limite di spesa complessivo fissato dalla norma, che non prevede, allo stesso tempo, un meccanismo di monitoraggio.

Al riguardo, si evidenzia che, dai dati dei versamenti effettuati mediante modello F24 e relativi alla fruizione delle agevolazioni a favore del settore della produzione cinematografica e audiovisiva, risulta che lo stanziamento previsto dalla norma possa considerarsi congruo.

<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> <b>UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO</b> <b>Atti Parlamentari Economia e Finanze</b>
<b>23 GIU. 2014</b>
Prot. n. <u>1-3783</u>

IL DIRETTORE  
Giovanni D'Avanzo

ALLEGATO 3

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**

**NOTA DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
18 GIU. 2014
Prot. n. 1-3711



*7/57110*

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0012602-18/06/2014  
Cl. 02.02.01/21.6 \*  
2.2.2/47

Al Ministero dell'economia e delle  
finanze

- Ufficio legislativo Economia
- Ufficio legislativo Finanze

e.p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Dipartimento per i rapporti  
con il parlamento - Ufficio II -  
Procedimento legislativo

LORO SEDI

*Oggetto: AC 2426 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.*

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, in discussione presso le Commissioni riunite VII e X della Camera dei deputati e posto all'ordine del giorno della seduta del 18 giugno 2014 presso la Commissione V in sede consultiva, si forniscono i seguenti elementi di risposta in ordine alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera.

Art. 1, comma 5 e 6: le attività di comunicazione poste a carico delle amministrazioni potranno avvenire senza nuovi oneri perché nell'ambito delle normali attività di comunicazione (principalmente attraverso l'aggiornamento dei siti internet e attraverso comunicazioni via email o pec agli uffici centrali); le strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati saranno individuate nell'ambito delle risorse esistenti del MIBACT in sede di riorganizzazione del ministero, dunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.2, commi 1-4: le norme sono conformi alla disciplina europea, in particolare alla Direttiva CE 18/2004, recepita dal Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 163 del 2006.



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## UFFICIO LEGISLATIVO

Art. 2, commi 5 e 6: la copertura è stata concordata con la Soprintendenza, dunque nel rispetto degli equilibri di bilancio della struttura; la differente misura degli oneri nel 2014 e 2015 deriva dai tempi tecnici di reclutamento.

Art. 3: si conferma che l'utilizzo di personale a supporto del Commissario avverrà senza nuovi oneri di spesa; si conferma altresì che le risorse del fondo "Mille giovani per la cultura" sono sufficienti per consentire l'utilizzo dei tirocinanti presso la Reggia di Caserta.

Art. 4: la previsione è senza nuovi o maggiori oneri in quanto l'ipotesi di indennizzo è meramente eventuale e riconducibile alla norma di sistema rappresentata dall'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5, fondo di rotazione a sostegno delle fondazioni Lirico sinfoniche: il Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013 ha, sin dal novembre 2013, monitorato la situazione di crisi del settore, che il legislatore aveva già riconosciuto, prevedendo, con il comma 6 dell'articolo 11, l'istituzione di un Fondo di rotazione pari a 75 milioni di Euro per l'anno 2014 da ripartire tra i Teatri lirici aderenti alla speciale procedura del piano di risanamento. Atteso il tempo trascorso e verificati tutti i possibili dati econometrici di tali enti, è emersa la necessità di non vanificare la volontà di legge di consentire a tali Teatri, in evidente stato di crisi e che hanno aderito alla previsione normativa in numero di otto, di perseguire efficacemente il risanamento strutturale, essendosi rivelata la somma di 75 milioni non sufficiente al reale fabbisogno così come emerso dalla verifica dei piani.

Art. 6: l'articolo 8 del DL 91/2013, nella sua versione finale, prevede al comma 4 che il decreto attuativo MIBACT di concerto con MEF stabilisca le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa, incluso evidentemente il monitoraggio della fruizione.  
In merito ai profili di copertura finanziaria: si concorda sulla modifica alla lettera a).

Art. 7: si concorda con la correzione di "Ministero" con "Ministro".

Art. 15: si conferma che non è previsto in alcun modo l'incremento del trattamento economico del personale interessato dalle procedure di mobilità tra le amministrazioni.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Cons. Paolo Carpentieri)

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana concessionari auto (FEDERAUTO) .... 77

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE) . 77

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 37 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 77

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 78

*ERRATA CORRIGE* ..... 81

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 24 giugno 2014.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.**

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana concessionari auto (FEDERAUTO).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

**Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 37.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sulla pro-

posta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 37).

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che le proposte di nomina del Presidente e dei componenti della CONSOB sono sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, nonché ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Rammenta inoltre che il numero dei componenti della CONSOB, inizialmente fissato in 5 (il Presidente e 4 membri), è stato ridotto a 3 (il Presidente e 2 membri) ad opera dell'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011; in conseguenza di tale riduzione il comma 2 del predetto articolo 23 ha inoltre modificato l'articolo del decreto-legge n. 95 del 1974, istitutivo della CONSOB, eliminando le previsioni che stabilivano per le decisioni della stessa CONSOB un *quorum* deliberativo di quattro componenti. La durata dell'incarico dei predetti componenti, inizialmente stabilita in 5 anni, è stata ampliata a 7 anni dall'articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 248 del 2007, il quale ha precisato che tali incarichi non sono rinnovabili.

Segnala come al momento, la CONSOB sia composta di soli due membri: il Presidente, Giuseppe Vegas, e il commissario Paolo Troiano, entrambi nominati nel gennaio 2011, essendo terminato nel dicembre 2013 il mandato del terzo componente, Michele Pezzinga, nominato nel dicembre 2006.

Passando al merito della proposta di nomina, rappresenta come il *curriculum* allegato alla proposta di nomina evidenzia, in sintesi, come, dopo gli studi giuridici svolti presso l'Università degli studi di Catania e il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto commerciale, la professoressa Anna Genovese sia entrata nei ruoli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per passare quindi all'insegnamento universitario, prima come ricercatore presso la Facoltà

di Giurisprudenza di Catanzaro, quindi come Professore di diritto commerciale, prima associato e poi ordinario, presso l'Università degli Studi di Verona.

Evidenzia inoltre come la professoressa abbia maturato significative esperienze di ricerca in diritto commerciale presso istituzioni accademiche nazionali e internazionali, in particolare presso il *Max Planck Institut* di diritto privato di Amburgo e presso la London School of economics and political science, segnalandosi anche come autore di numerose pubblicazioni, in particolare su tematiche relative al diritto societario ed aziendale, al diritto della concorrenza ed al diritto fallimentare.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza. C. 2272 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD) *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il dise-

gno di legge C. 2272, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

Segnala innanzitutto, in linea generale, come l'Accordo, il quale si compone di 15 articoli, sia volto a rafforzare la collaborazione tra le Parti per fronteggiare la criminalità e i traffici illeciti (di esseri umani, di droga, di migranti), soprattutto al fine di rafforzare la capacità delle forze dell'ordine nigerine di fronteggiare i fenomeni criminosi che si realizzano nel territorio del Niger ad opera della criminalità organizzata transnazionale.

Passando a illustrare nel dettaglio il contenuto delle singole disposizioni, fa presente come l'articolo 1 sancisca, al paragrafo 1, l'obbligo alla cooperazione in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e specifici, al paragrafo 2, che l'Accordo non include l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Con riferimento all'articolo 2, rileva come esso individui, al paragrafo 1, le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per il Niger la Direzione generale della Polizia nazionale. In tale contesto il paragrafo 2 prevede consultazioni periodiche tra le predette autorità competenti.

Illustra quindi il contenuto dell'articolo 3, che impegna le Parti a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali come strumento contro la criminalità e dell'articolo 4, il quale rinvia a un successivo accordo tra le Parti la decisione sulle modalità in base alle quali saranno scambiate le informazioni inerenti la lotta contro la criminalità oggetto dell'Accordo.

L'articolo 5 precisa, al paragrafo 1, le modalità della cooperazione per il contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti, ovvero:

a) lo scambio di informazioni di carattere operativo in merito ad un ampio spettro di temi, tra i quali la localizzazione di persone, di oggetti e denaro riferibili a

traffici illeciti, l'identificazione di luoghi e metodi di produzione di sostanze stupefacenti, i canali utilizzati dai trafficanti, nuovi tipi di sostanze psicotrope;

b) la programmazione di corsi di addestramento di operatori di polizia e l'utilizzo di unità cinofile;

c) lo scambio di esperienze per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti.

In tale contesto il paragrafo 2 prevede l'utilizzo delle tecniche delle cosiddette « consegne controllate ».

L'articolo 6 dettaglia invece le modalità della cooperazione nella lotta al terrorismo, che avverrà tramite:

ai sensi della lettera a), lo scambio rapido di informazioni su tecniche, *modus operandi* e strutture riconducibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio delle due Parti, nonché sui soggetti che ne fanno parte;

ai sensi della lettera c), lo scambio di esperienze in materia.

In questo contesto segnala, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come la cooperazione riguarderà, ai sensi della lettera b), anche lo scambio di informazioni sui canali di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e l'eventuale reimpiego dei capitali.

In materia di contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, fa presente come l'articolo 7 precisi che le modalità della cooperazione comporteranno:

a) lo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione clandestina, gli itinerari, la produzione di documenti e l'attività delle organizzazioni criminali;

b) lo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e per il controllo dei transiti, nonché lo scambio di modelli di documenti di viaggio e visti;

c) l'organizzazione di seminari e corsi di formazione.

L'articolo 8 esplicita le modalità di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata. Al riguardo viene previsto che essa sarà realizzata tramite lo scambio di informazioni operative riguardanti in particolare:

il traffico illecito di armi;

i reati ambientali, tra i quali particolare importanza riveste il traffico di materiali radioattivi;

il traffico di opere d'arte e di autoveicoli rubati;

la falsificazione di documenti, di banconote e di brevetti;

l'induzione alla prostituzione;

i reati informatici.

In tale ambito segnala, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, come la cooperazione riguarderà anche il riciclaggio di denaro e i reati commessi con l'utilizzo di mezzi di pagamento plastificati.

L'articolo 9 prevede che le Parti si avvalgano della collaborazione dell'Interpol per la lotta alla criminalità, rafforzando inoltre la collaborazione tra gli uffici Interpol dei due Paesi.

Rileva inoltre come l'articolo 10 precisi che tutte le richieste di informazioni dovranno essere motivate, mentre l'articolo 11 definisce i limiti relativi all'utilizzo dei dati personali e sensibili, disponendone il loro utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo e prevedendo che tali dati possano essere ritrasmessi ad altre persone ed istituzioni solo previa autorizzazione della Parte contraente che li ha comunicati.

Passa quindi a illustrare l'articolo 12, che stabilisce le ipotesi nelle quali le Parti possono rifiutare la collaborazione, individuandole nei casi in cui la collaborazione possa compromettere la sovranità, la sicurezza della Parte richiesta, altri interessi nazionali di primaria importanza, ovvero sia in contrasto con la legislazione nazionale e l'articolo 13, con il quale si prevede che la risoluzione delle contro-

versie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo avverrà in via diplomatica.

L'articolo 14 precisa che quanto contenuto nell'Accordo non pregiudica diritti e obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle Parti, mentre l'articolo 15 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà alla data della seconda ricezione con cui le Parti si comunicano l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica interna. In tale ambito viene specificato che l'Accordo ha durata illimitata, salvo denuncia con notifica scritta di una delle Parti, con effetto dopo sei mesi.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca invece la norma di copertura finanziaria. In particolare, illustra il comma 1 che individua gli oneri del provvedimento in 56.846 euro a decorrere dall'anno 2014, ai quali si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi di ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

In base al comma 2, il Ministro dell'interno è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai sensi del comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze rife-



risce tempestivamente alle Camere sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge.

Evidenzia quindi come il provvedimento investa in modo solo molto marginale le competenze della Commissione Finanze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, invita il Presidente a farsi portavoce, presso la Presidenza della Camera, dell'esigenza che le Commissioni possano disporre di adeguati spazi di lavoro, senza essere eccessivamente compresse, come attualmente avviene, dai lavori dell'Assemblea. Rileva infatti come tale condizione costituisca un elemento di oggettiva difficoltà per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse, le quali svolgono un ruolo fondamentale per il proficuo andamento dell'Aula.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide pienamente le considerazioni espresse dal deputato Causi, ricordando di aver già segnalato la questione alla Presidenza della Camera, sia in forma scritta, sia in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti. Si riserva comunque di sollevare ulteriormente tale problematica, che riguarda non solo l'ampiezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, ma anche la loro prevedibilità.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 255 del 18 giugno 2014, a pagina 88, seconda colonna, trentesima riga, la parola: « Rostellato » è soppressa.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 256 del 19 giugno 2014, a pagina 129, prima colonna, trentanovesima riga, dopo le parole: « Marco Di Maio », è aggiunta la seguente: « Marco ».

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE LEGISLATIVA:

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	82
---	----

#### INTERROGAZIONI:

5-02452 Businarolo: Sulla gestione dell'Agenzia spaziale italiana .....	84
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	85
5-02844 Ghizzoni: Sul bando « Smart Cities and Communities » .....	84
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	87

#### SEDE LEGISLATIVA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.**

**C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento.

Ricorda, quindi, che è stato assegnato in sede legislativa, in data odierna, il progetto di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato. Avverte, poi, che la Commissione procederà nella seduta odierna alla discussione generale e alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti e che il testo verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari di merito per l'espressione del parere di competenza.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Ricorda preliminarmente che il 15 gennaio 2014 l'Assemblea della Camera aveva approvato in prima lettura, con modifiche, la proposta di legge C. 362 e che l'11 giugno 2014 la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato ha approvato in sede deliberante la sud-

detta proposta di legge, modificando l'articolo 2 in recepimento del parere espresso dalla sottocommissione per i pareri della 1a Commissione Affari costituzionali di quel ramo del Parlamento.

Evidenzia che la Camera è chiamata a deliberare solo sulle modifiche apportate dal Senato – e sugli emendamenti eventualmente ad esse conseguenti –, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento.

Dopo aver ricordato il contenuto dell'articolo 1, illustra le due modifiche apportate, nel corso dell'esame presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, all'articolo 2, comma 2, del provvedimento.

Precisa, quindi, che una riguarda l'eliminazione della previsione che il parere delle Commissioni parlamentari sul relativo schema sia vincolante nelle parti in cui le Commissioni medesime abbiano formulato identiche condizioni, mentre l'altra attiene all'eliminazione dell'intesa con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che dispone le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi. Con riferimento alla prima modifica, ricorda che nella seduta della sottocommissione per i pareri della 1a Commissione del Senato, dell'11 febbraio 2014, il relatore aveva rilevato laconicamente che esso deve essere previsto come meramente obbligatorio. In merito alla seconda modifica, ricorda che il relatore aveva invece fatto presente che il coinvolgimento delle associazioni professionali, in sede di emanazione del decreto ministeriale, deve avere esclusivamente natura consultiva, poiché il ricorso allo strumento dell'intesa appare incongruo rispetto al normale procedimento per l'adozione di atti normativi di rango secondario.

Sottolinea, quindi, che anche la I Commissione della Camera, nel parere reso il 18 dicembre 2013, aveva invitato la VII Commissione a valutare attentamente la previsione, definita « irrituale per l'ordinamento », dell'« intesa » con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, poiché si sarebbe attribuito ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di « co-decisore »

con riferimento ad un atto normativo secondario ». A tale proposito, si limita a ricordare che, a fronte del parere non ostativo della I Commissione della Camera dei deputati, la VII Commissione della Camera aveva insistito sulla previsione dell'intesa, in considerazione della funzione pubblica che le associazioni professionali hanno assunto con la legge n. 4 del 2013.

Auspica, inoltre, che la Commissione possa procedere all'approvazione definitiva del testo così come modificato dal Senato in tempi strettissimi, segnalando come l'inserimento delle professioni nella parte dei principi generali del Codice dei beni culturali sancisca finalmente il riconoscimento dei professionisti competenti ad operare interventi sui beni culturali. Ricorda, infine, che la rapida approvazione del testo fornirebbe anche un elemento di chiarezza all'esame del decreto-legge n. 83 del 2014, cosiddetto ART-BONUS, attualmente in discussione presso la VII Commissione in sede referente, con particolare riferimento all'articolo 8, che dovrebbe tenere conto delle valutazioni sulle professioni dei beni culturali svolte in Parlamento in oltre un anno di confronto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al progetto di legge in discussione alle ore 20 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani 25 giugno 2014.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INTERROGAZIONI**

Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**5-02452 Businarolo:** Sulla gestione dell'Agenzia spaziale italiana.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesca BUSINAROLO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Esprime innanzitutto perplessità sulla fissazione di un'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Giannini presso la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) sulle linee programmatiche del suo dicastero, concernente il settore aerospaziale, essendo invece prevista all'ordine del giorno della seduta odierna l'interrogazione in titolo, relativa appunto all'Agenzia spaziale italiana: chiede quindi la *ratio* di tale ripartizione di competenze tra la VII e la X Commissione della Camera. Andando nel merito della questione oggetto dell'interrogazione, ricorda come, grazie alla denuncia di un funzionario dell'ASI, sia stata avviata un'indagine su presunte irregolarità nella gestione di tale ente, che ha portato alle dimissioni del suo presidente, il quale aveva minacciato di morte il predetto dipendente e che tuttora risulta avere influenza all'interno dell'Agenzia. Rileva, quindi, che, nonostante sia da apprezzare il comportamento di chi segnala fatti di presunta mala gestione, l'autore di tale denuncia sia stato lasciato solo, non ricevendo alcuna tutela da parte dei soggetti istituzionali. Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad attivarsi affinché la posizione personale e

lavorativa del predetto dipendente sia adeguatamente tutelata.

**5-02844 Ghizzoni:** Sul bando « Smart Cities and Communities ».

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario D'Onghia. Sottolinea, infatti, l'assoluta lungaggine del procedimento — che la stessa risposta definisce « abbastanza complesso » — il quale ha avuto inizio con l'emanazione del bando il 5 luglio 2012 e si è concluso solo il 13 febbraio 2014, con l'emanazione del decreto direttoriale n. 498: con quest'ultimo il MIUR ha approvato definitivamente la graduatoria dei progetti ammessi alle agevolazioni. Con riferimento, poi, ai singoli quesiti posti nell'interrogazione in titolo, rileva come quanto affermato nella risposta del Governo appaia contraddittorio, con particolare riferimento allo stanziamento delle risorse cadute in prescrizione, che dovrebbero essere nuovamente riscritte in bilancio. Chiede, inoltre, quando e per quali iniziative la somma « differenziale tra quanto impegnato per ogni progetto e quanto risultato eleggibile in termini di costi all'esito della valutazione », restando nella disponibilità del Ministero, potrà essere utilizzata per analoghe iniziative. Sottolinea, altresì, come non era stato preventivamente comunicato che la decorrenza dei progetti sarebbe stata fissata nei contratti, come si apprende solo oggi dalla risposta fornita dall'Esecutivo. Reputando, infine, questa vicenda una pagina « opaca » nel settore della promozione della ricerca, si augura che non si ripropongano in futuro simili lungaggini burocratiche, che sviliscono questo settore e il lavoro dei giovani ricercatori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**5-02452 Businarolo: Sulla gestione dell'Agenzia spaziale italiana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sulla recente e nota vicenda che ha interessato l'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), ente pubblico nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del MIUR. A seguito delle dimissioni rassegnate dall'ex Presidente dell'A.S.I., ing. Enrico Saggese, e da due componenti del Consiglio di Amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014 è stato disposto il commissariamento dell'ente, ai sensi dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 128 del 2003, cui è seguita, in data 16 maggio 2014, la nomina del nuovo Presidente, nella persona del Prof. Battiston.

Con riferimento al primo quesito, il Ministro con la massima tempestività ha preso in considerazione la vicenda dando impulso al Ministero, immediatamente dopo la perquisizione svolta presso gli uffici dell'Agenzia spaziale italiana il 6 febbraio 2014 e nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, a richiedere formalmente informazioni sui presunti illeciti che hanno determinato la perquisizione stessa. Sottolineo che, allo stato, la competente Direzione del MIUR non è a conoscenza di eventuali ulteriori aspetti dell'indagine giudiziaria, emersi dopo la perquisizione.

In merito al secondo quesito, attinente al coinvolgimento ministeriale nell'incarico ricoperto dall'ing. Saggese presso la Società consortile per azioni « Centro italiano per le ricerche aerospaziali (C.I.R.A.) », sembrano quanto mai opportune alcune preliminari precisazioni circa la natura giuridica e le competenze del C.I.R.A. Si tratta di una società istituita nel 1982 come società per azioni, poi trasformata in

società consortile per azioni, per l'attuazione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO.R.A.), un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale previsto dalla legge 16 maggio 1989, n. 184 e successivamente disciplinato dal decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 305 « Regolamento recante disciplina del PRO.R.A. e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.) ».

Per venire all'espressa richiesta dell'interrogante, stando alle previsioni normative vigenti, al MIUR non è attribuito alcun potere di vigilanza nei confronti della gestione del C.I.R.A. Né la funzione di vigilanza che questo Ministero esercita nei confronti dell'ASI, in assenza di una puntuale norma attributiva del potere, può considerarsi estesa alle società da essa partecipate, attesa anche la peculiare natura giuridica (privatistica) rivestita da tali società e la presenza, nella compagine societaria, di altri soggetti, pubblici e privati. Inoltre, il Ministero non esercita alcun potere di nomina e di revoca nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da cinque componenti, di cui uno designato dai Soci Industriali, uno designato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, e tre, tra cui il Presidente, designati dai Soci pubblici quali ASI e CNR. Il potere di revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione del C.I.R.A. spetta, quindi, all'Assemblea dei soci al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto noto, a seguito dei riferiti fatti giudiziari, in data 18 marzo 2014, l'ing. Saggese ha rassegnato le proprie dimissioni. Successivamente si è dimesso anche il consigliere di amministrazione designato dal CNR, Prof. D'Ambrosio, e il consigliere di amministrazione, sig. Festucci, in qualità di consigliere più an-

ziano, ha assunto le funzioni di Presidente. Nella seduta dell'Assemblea dei soci tenutasi in data 16 aprile 2014, a seguito della manifestazione dell'impossibilità manifestata dal sig. Festucci di svolgere le predette funzioni, le stesse sono state assunte dall'altro consigliere di amministrazione, prof. Carrino.



## ALLEGATO 2

**5-02844 Ghizzoni: Sul bando « Smart Cities and Communities ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come premesso dall'interrogante, con decreto direttoriale 5 luglio 2012, n. 391/Ric. « Avviso per la presentazione di Idee Progettuali per *Smart Cities and Communities and Social Innovation* » il Ministero ha attivato una misura destinata a sostenere interventi a beneficio di progetti di ricerca fortemente innovativi che, impegnando competenze integrate dei grandi operatori, delle micro, piccole e medie imprese, nonché del sistema pubblico della ricerca, possano – grazie ad una migliore allocazione delle risorse – contribuire allo sviluppo dei territori e favorire il miglioramento della qualità della vita delle collettività.

Occorre evidenziare che l'*iter* di selezione delle proposte progettuali è risultato abbastanza complesso. Ai sensi del predetto avviso del luglio 2012, i progetti sono stati sottoposti ad una prima selezione, i cui esiti sono confluiti in una prima graduatoria di proposte ammissibili. I proponenti selezionati sono stati invitati a redigere i relativi progetti esecutivi, da sottoporre a valutazione tecnico-scientifica. In ragione degli esiti della nuova valutazione, in data 13 ottobre 2013 è stata approvata una seconda graduatoria, con cui sono stati identificati 32 progetti (due per ogni ambito tecnologico previsto dal bando), da sottoporre, ai sensi della normativa vigente che regola l'accesso al Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca – FAR (decreto ministeriale n. 593 del 2000), alla verifica *in loco* da parte degli esperti tecnico-scientifici. Espletata tale ultima fase istruttoria, in data 13 febbraio 2014 è stata emanata, con decreto del Capo Dipartimento, la graduatoria finale, contenente l'elenco dei progetti ammessi alle agevolazioni, con l'indicazione dei co-

sti progettuali aggiornati, a seguito della rideterminazione degli importi effettuata dagli esperti tecnico-scientifici.

Tanto premesso, si viene alle questioni rilevate dall'interrogante.

In merito al quesito sulle ragioni del segnalato dimezzamento dei fondi disponibili, e delle eventuali iniziative da assumere per ripristinare le risorse originarie, i competenti Uffici del Ministero precisano che i fondi stanziati non hanno subito riduzioni. La graduatoria finale ha riportato l'indicazione degli importi dei singoli progetti come rideterminati dagli esperti tecnico scientifici, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente. Il differenziale tra quanto impegnato per ogni progetto e quanto risultato eleggibile in termini di costi all'esito della valutazione resta, tuttavia, nella disponibilità del Ministero, nella forma del credito agevolato, al tasso dello 0,5 per cento, e potrà essere utilizzato per analoghe iniziative.

In relazione alla tempistica necessaria per attribuire materialmente le agevolazioni ai progetti selezionati, si precisa che dal 15 maggio 2014 il Ministero ha avviato l'*iter* di concessione delle agevolazioni, mediante emanazione dei decreti relativi ai singoli progetti. Ad oggi su 32 progetti, i decreti emanati sono 22. Per i restanti, si è in attesa di ricevere dai soggetti beneficiari, più volte sollecitati, la necessaria documentazione integrativa, con auspicabile chiusura della procedura di decretazione entro la fine del corrente mese.

Con la firma dei decreti di concessione e dei relativi disciplinari, il Ministero provvederà alla richiesta di reinscrizione dei fondi all'uopo destinati, che sono nel frattempo caduti in perenzione amministrativa, dal

momento che derivano da programmazioni economiche risalenti alle annualità 2009 e 2010. Al fine di accelerare le procedure di spesa, sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia e finanze da parte dei competenti Uffici del MIUR.

Per quanto concerne, infine, la decorrenza dei progetti, si segnala che, ai sensi della normativa vigente, la stessa verrà fissata nei contratti. In tal modo, le attività che sono già state avviate potranno essere inserite nei capitolati tecnici finali.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche. Esame emendamenti C. 2447 Governo, approvato dal Senato ..... 89

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (*Seguito esame e rinvio*) ..... 89

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) ..... 92

ALLEGATO 2 (*Nuova formulazione della proposta di parere*) ..... 94

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 24 giugno 2014.*

**Decreto-legge 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche.**

**Esame emendamenti C. 2447 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei Nove si è svolto dalle 14.25 alle 14.35.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 giugno scorso.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, con riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore, dichiara che il Governo condivide le considerazioni formulate dal relatore in ordine alle proposte di miglioramento del testo dell'articolo 2 del decreto-legge, al fine di tenere conto della necessità di provvedere con urgenza alla salvaguardia dello straordi-

nario patrimonio rappresentato dal sito archeologico di Pompei – e anche per non perdere gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea, pari a 105 milioni di euro – e di garantire l'applicazione più ampia possibile dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese. Aggiunge che il Governo condivide altresì le considerazioni del relatore sull'articolo 11 del decreto-legge relativo al piano straordinario di mobilità turistica. Evidenzia, peraltro, che la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, prevede che il piano in questione sia varato entro 180 giorni, entro i quali saranno noti i contenuti richiesti.

Conclude, quindi, ribadendo un giudizio sostanzialmente favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, ferma restando la preoccupazione del Governo circa il fatto che le condizioni riferite all'articolo 2 possano finire per indebolire se non addirittura svuotare di ruolo e di contenuti la figura del Direttore generale del Grande Progetto Pompei.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) chiede al relatore di apportare una lieve modifica al testo della condizione n. 6) della proposta di parere, aggiungendo ai menzionati percorsi cicloturistici anche i percorsi pedonali.

Giovanna SANNA (PD), pur comprendendo le ragioni che hanno portato il relatore ad attribuire, nella condizione n. 6) della proposta di parere, valore prioritario ai percorsi cicloturistici sovraregionali, chiede che la stessa condizione venga modificata, prevedendosi un'espressa eccezione per le isole.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la proposta di parere dallo stesso formulata, anche se essa continua ad apparire in alcuni punti insufficiente perché lascia pressoché inalterato il complesso delle norme derogatorie in materia di appalti contenute nell'articolo 2 e perché nulla dice in ordine al

testo dell'articolo 12 che rischia di determinare un abbassamento del livello di tutela del paesaggio su tutto il territorio nazionale. Giudica, invece, molto negativamente le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo giacché il problema che è all'ordine del giorno della politica e all'attenzione dei cittadini non è quello degli eccessivi limiti ai poteri dell'ennesimo commissario straordinario nominato dal Governo, ma quello di un maggiore rispetto della legalità e della trasparenza da parte della pubblica amministrazione nell'affidamento e nella gestione degli appalti pubblici.

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime un giudizio molto positivo sul lavoro svolto dal relatore e sulla proposta di parere dallo stesso formulata che, ove approvata dalla Commissione e fatta propria dalle Commissioni di merito, determinerebbe un netto miglioramento del testo del decreto-legge in esame, soprattutto per quel che riguarda le norme in materia di appalti pubblici finalizzate alla realizzazione del Progetto Pompei. Al tempo stesso, esprime preoccupazione e contrarietà per le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo che continuano a muoversi in una logica emergenziale e a riproporre ancora una volta, nonostante gli evidenti fallimenti del passato e la gravità dei fenomeni corruttivi posti in luce di recente dalla magistratura, l'ennesima figura di commissario straordinario per la realizzazione di opere pubbliche (in questo caso per la realizzazione del Progetto Pompei). Conclude, quindi, invitando il rappresentante del Governo a rivedere la posizione espressa e a muoversi con decisione e senza ambiguità verso una piena riaffermazione dei principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione delle imprese nel settore degli appalti pubblici.

Tiziano ARLOTTI (PD) rassicura il Governo che le condizioni contenute nella proposta di parere con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge si muovono, tutte, nel solco della normativa contenuta

nel decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici) e che, come opportunamente ricordato dallo stesso rappresentante del Governo, sono esclusivamente dirette a individuare un punto più avanzato di equilibrio e di contemporaneo delle opposte, ma entrambe meritevoli, esigenze di provvedere con urgenza alla realizzazione del Grande Progetto Pompei e di garantire l'applicazione più ampia possibile dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese nel settore degli appalti pubblici.

Claudia MANNINO (M5S) richiama l'attenzione della maggioranza e del Governo sull'importanza delle dichiarazioni critiche rese soltanto pochi giorni fa, davanti alla Commissione, dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione in tema di deroghe al Codice degli appalti e di gestione commissariale delle opere pubbliche.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ribadisce che il parere del Governo è complessivamente favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, ferma restando la preoccupazione già espressa in ordine alla necessità di non indebolire eccessivamente l'azione e i poteri commissariali del Direttore generale del Grande Progetto Pompei.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara di comprendere le ragioni che sono alla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo. Al tempo stesso, ritiene che compito della Commissione sia quello di mettere a disposizione delle Commissioni di merito un punto di vista il più approfondito possibile sulle materie, come quella degli appalti pubblici, che rientrano nella competenza e nell'espe-

rienza diretta della VIII Commissione. Alla luce del dibattito e delle proposte di integrazione e di modifica della proposta di parere emerse dal dibattito, invita il relatore ad esprimersi sull'opportunità di riformulare la condizione n. 6 della proposta di parere nel senso di prevedere che nella redazione del piano straordinario della mobilità turistica sia data priorità alla realizzazione di quei progetti di mobilità dolce – con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche e ai percorsi pedonali – che abbiano una dimensione sovra regionale, ad esclusione delle isole, e un maggiore impatto positivo in termini di incentivi al turismo e di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>.

Tiziano ARLOTTI (PD), in accoglimento della proposta del presidente della Commissione presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita il relatore a svolgere un supplemento di riflessione in ordine all'opportunità di inserire un'ulteriore condizione nella proposta di parere diretta a salvaguardare, con riferimento all'articolo 12 del provvedimento, gli attuali livelli di tutela del paesaggio che rischiano, invece, alla luce dell'attuale testo di essere subordinati agli interessi e alle esigenze delle attività edilizie.

Ermete REALACCI, *presidente*, stante la possibilità che la Commissione esprima il prescritto parere nella seduta di domani e tenuto conto della richiesta di approfondimento appena formulata dal deputato De Rosa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).****PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 83/2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo C. 2426 Governo;

valutato positivamente il complesso delle norme recate da un provvedimento che, con chiarezza e incisività, inquadra la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo in una prospettiva e in un processo più ampio e integrato di sostenibilità e di riqualificazione territoriale, di costruzione di reti e percorsi che legano, in chiave moderna, la tutela e la valorizzazione, anche in chiave turistica, dei beni culturali;

giudicati molto favorevolmente gli articoli 7 e 12 che prevedono, rispettivamente, la destinazione del 3 per cento delle risorse aggiuntive annue per le infrastrutture ad investimenti in favore dei beni culturali e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione paesaggistica;

valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche migliorative al testo degli articoli 10 e 11, che pure si valuta positivamente e che prevedono, il primo, misure a sostegno degli interventi di ristrutturazione edilizia delle strutture alberghiere e, il secondo, la concessione in uso gratuito di immobili pubblici inutilizzati (case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, ecc.) ad imprese, cooperative e associazioni costituite prevalen-

temente da giovani, in vista della realizzazione di piano straordinario della mobilità turistica attraverso la costruzione di itinerari pedonali, e moto-ciclo turistici;

ritenuto necessario, apportare significative modifiche al testo dell'articolo 2, recante misure per accelerare l'esecuzione dei lavori del Grande Progetto Pompei, al fine di tenere insieme, in modo più efficace rispetto al testo originario del provvedimento, da un lato, la necessità indiscutibile di provvedere con urgenza alla salvaguardia dello straordinario patrimonio rappresentato dal sito archeologico di Pompei – e anche per non perdere gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea, pari a 105 milioni di euro – e, dall'altro, l'applicazione la più ampia possibile dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese nell'affidamento dei contratti pubblici, soprattutto in un momento così delicato come quello che il Paese sta attraversando per quanto riguarda la lotta ai fenomeni corruttivi e l'affermazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione nel settore degli appalti pubblici,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia specificato all'articolo 2 che il Direttore generale di progetto, nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia di



affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, debba in ogni caso osservare le seguenti disposizioni:

*a)* pubblicazione di un avviso di preinformazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

*b)* formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;

*c)* formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;

*d)* utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse;

*e)* esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

*f)* possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che siano state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco (c.d. *inviti a scorrimento*);

2) sia soppressa la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento a 3,5 milioni di euro della soglia massima per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006);

3) sia soppressa la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle varianti in corso d'opera;

4) sia soppressa la lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede la possibilità per il responsabile unico del procedimento di svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;

5) sia esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 10 anche agli interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica;

6) sia previsto all'articolo 11 che nella redazione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1, così come nell'applicazione delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3, sia data priorità alla realizzazione di quei progetti di mobilità dolce – con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche – che abbiano una dimensione sovraregionale e un maggiore impatto positivo in termini di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>.

## ALLEGATO 2

**Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 83/2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo C. 2426 Governo;

valutato positivamente il complesso delle norme recate da un provvedimento che, con chiarezza e incisività, inquadra la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo in una prospettiva e in un processo più ampio e integrato di sostenibilità e di riqualificazione territoriale, di costruzione di reti e percorsi che legano, in chiave moderna, la tutela e la valorizzazione, anche in chiave turistica, dei beni culturali;

giudicati molto favorevolmente gli articoli 7 e 12 che prevedono, rispettivamente, la destinazione del 3 per cento delle risorse aggiuntive annue per le infrastrutture ad investimenti in favore dei beni culturali e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione paesaggistica;

valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche migliorative al testo degli articoli 10 e 11, che pure si valuta positivamente e che prevedono, il primo, misure a sostegno degli interventi di ristrutturazione edilizia delle strutture alberghiere e, il secondo, la concessione in uso gratuito di immobili pubblici inutilizzati (case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, ecc.) ad imprese, cooperative e associazioni costituite prevalen-

temente da giovani, in vista della realizzazione di piano straordinario della mobilità turistica attraverso la costruzione di itinerari pedonali, e moto-ciclo turistici;

ritenuto necessario, apportare significative modifiche al testo dell'articolo 2, recante misure per accelerare l'esecuzione dei lavori del Grande Progetto Pompei, al fine di tenere insieme, in modo più efficace rispetto al testo originario del provvedimento, da un lato, la necessità indiscutibile di provvedere con urgenza alla salvaguardia dello straordinario patrimonio rappresentato dal sito archeologico di Pompei – e anche per non perdere gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea, pari a 105 milioni di euro – e, dall'altro, l'applicazione la più ampia possibile dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese nell'affidamento dei contratti pubblici, soprattutto in un momento così delicato come quello che il Paese sta attraversando per quanto riguarda la lotta ai fenomeni corruttivi e l'affermazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione nel settore degli appalti pubblici,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia specificato all'articolo 2 che il Direttore generale di progetto, nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia di

affidamento dei di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, debba in ogni caso osservare le seguenti disposizioni:

*a)* pubblicazione di un avviso di preinformazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

*b)* formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;

*c)* formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;

*d)* utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse;

*e)* esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltole a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

*f)* possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo

dopo che siano state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco (c.d. *inviti a scorrimento*);

2) sia soppressa la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento a 3,5 milioni di euro della soglia massima per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006);

3) sia soppressa la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle varianti in corso d'opera;

4) sia soppressa la lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede la possibilità per il responsabile unico del procedimento di svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;

5) sia esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 10 anche agli interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica;

6) sia previsto all'articolo 11 che nella redazione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1, così come nell'applicazione delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3, sia data priorità alla realizzazione di quei progetti di mobilità dolce – con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche e ai percorsi pedonali – che abbiano una dimensione sovraregionale, ad esclusione delle isole, e un maggiore impatto positivo in termini di incentivi al turismo e di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (NTV), nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario » ..... 96

##### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 96

Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Nomina n. 29 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 96

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2270 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 99

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 24 giugno 2014.*

**Audizione di rappresentanti di Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (NTV), nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Alessandra Moretti, appartenente al gruppo Partito Democratico, è entrato a far parte della Commissione. Ha invece cessato di far parte della Commissione il deputato Giuseppe Berretta, appartenente al medesimo gruppo.

**Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Nomina n. 29.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO (NCD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Ricorda in via preliminare che il mandato quadriennale del precedente presidente dell'Autorità è scaduto il 2 febbraio 2013 e, successivamente, dal 20 marzo 2013 l'Autorità è gestita, conformemente alle previsioni della legge n. 84 del 1994, da un Commissario straordinario. Osserva che risulta pertanto evidente l'esigenza di ricostituire il vertice ordinario dell'Autorità. Rileva che il candidato proposto dal Governo, come dimostra l'ampio *curriculum* allegato alla proposta di nomina, ha svolto incarichi di rilievo, sotto il profilo gestionale e manageriale, nel settore dei servizi pubblici e in particolare dei trasporti. Sottolinea infatti che, dopo essersi laureato in ingegneria civile presso la Facoltà di ingegneria dei trasporti dell'Università di Palermo, Vincenzo Cannatella ha prestato la propria attività, anche in ruoli di vertice, presso diverse società private operanti nei comparti dell'autotrasporto, del trasporto intermodale, degli allestimenti dei veicoli per il trasporto di merci. Dal 1997 al 2000 ha svolto il ruolo di consigliere dell'Azienda Siciliana Trasporti. Dal 2002 al 2005 è stato vicepresidente dell'azienda del comune di Palermo che gestisce il servizio di trasporto pubblico (AMAT SpA); tale incarico è stato successivamente rinnovato dal 2005 al 2007 e dal 2007 al 2009. Dal 2009 al 2012 ha ricoperto l'incarico di presidente dell'azienda del comune di Palermo che gestisce il servizio idrico integrato (AMAP SpA). Dal 1999 è presidente dell'Associazione italiana autoscuole e studi di consulenza (UNASCA) e dal 2003 al 2011 è stato presidente dell'Associa-

zione delle aziende di trasporto pubblico locale della Sicilia (ASSTRASICILIA). Negli stessi anni ha svolto anche numerosi incarichi professionali e incarichi di studio, docenza e consulenza ed è stato membro di comitati di carattere tecnico e scientifico. Si limita a ricordare che l'incarico di redigere lo studio di fattibilità dei centri di interscambio modale nel territorio della provincia di Palermo; l'incarico di esperto e consulente della Presidenza del Consiglio in materia di trasporto pubblico locale; gli incarichi di docenza nei corsi di dottorato di ricerca in ingegneria della sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie; l'incarico di membro del comitato scientifico presso il Ministero delle infrastrutture per la realizzazione del portale dell'automobilista; l'incarico di componente del tavolo tecnico della Regione Siciliana per l'individuazione degli interventi strumentali e di riqualificazione del sistema del trasporto merci in Sicilia. Evidenzia che dal *curriculum* trasmesso emerge quindi che, oltre alla formazione ingegneristica, Vincenzo Cannatella ha ricoperto ruoli di rilievo attinenti al settore dei trasporti, anche con specifico riferimento al trasporto merci e al trasporto intermodale e che tali incarichi hanno altresì comportato un rapporto diretto e una conoscenza di prima mano della realtà territoriale siciliana e, in particolare, della città di Palermo. Sotto il profilo procedurale il nome dell'ingegner Vincenzo Cannatella è stato inserito nella terna di nomi indicati dalla provincia di Palermo. Come richiesto dalla legge n. 84 del 1994, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto alla Regione Siciliana l'intesa sulla nomina, che è stata espressa dal Presidente della Regione il 28 maggio scorso. Per le ragioni indicate nella relazione, propone pertanto che anche la Commissione trasporti esprima parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo.

Mirella LIUZZI (M5S) nel fare presente che il proprio gruppo ha espresso parere contrario sul medesimo atto al Senato,

rileva che molte delle iniziative poste in essere da rappresentanti del proprio gruppo mirano ad evidenziare le anomalie nella modalità di selezione dei candidati alle presidenze delle Autorità portuali. Nel ritenere che anche nel caso specifico il candidato all'incarico di presidente non abbia i requisiti di competenza in ambito portuale richiesti dalla legge n. 84 del 1994, osserva che sarebbe preferibile una selezione pubblica per tali candidati e che in via generale è necessaria un'accelerazione sul progetto di riforma della legislazione portuale, fermo al Senato da molto tempo, e una riduzione del numero di autorità portuali, come annunciato da tempo dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma non ancora attuato.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina in esame. Ritiene infatti che il *curriculum* dimostri i requisiti di competenza richiesti dalla legge.

Mario TULLO (PD) nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina in esame, ritiene che il tema posto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ossia la necessità di pervenire quanto prima ad una organica riforma della legislazione portuale e ad un riordino delle Autorità esistenti, senz'altro meritevole di attenzione in via generale, non investa in alcun modo la nomina in esame presso la Commissione.

Diego DE LORENZIS (M5S) manifesta sorpresa per le differenti valutazioni espresse da alcuni gruppi parlamentari riguardo alle nomine dei presidenti delle Autorità portuali. Ricorda infatti che in alcune precedenti occasioni era stata sottolineata l'incompetenza della Commissione a valutare i requisiti di ordine tecnico e il peso morale dei candidati presidenti, mentre per la nomina in esame si afferma che si tratta di persona il cui *curriculum* dimostra il possesso dei requisiti richiesti. Ricorda che, ai sensi della legge n. 84 del 1994, il candidato presidente deve essere scelto tra soggetti di

massima e comprovata esperienza professionale nel campo dei trasporti e portuale e ritiene che la scelta debba cadere non sul candidato meno peggiore, ma sul migliore.

Michele Pompeo META, *presidente*, riguardo ad alcune considerazioni emerse nel dibattito, sottolinea che la Commissione ha sempre discusso liberamente riguardo alle proposte di nomina governativa e in più occasioni ha manifestato il proprio dissenso rispetto alle candidature presentate. Ricorda che tale dissenso, motivato per lo più dall'assenza dei requisiti richiesti, è stato in un'occasione anche confermato da pronunce di organi giurisdizionali. Fa presente ai commissari che la proposta di nomina in esame è corredata di tutti i materiali necessari a valutare compiutamente il possesso dei requisiti da parte del candidato. Concorda con la necessità che il Governo emani tempestivamente un provvedimento organico di riforma della legislazione portuale, che riveste assoluta importanza dal punto di vista economico, logistico, del trasporto e, non ultimo, occupazionale. Osserva al riguardo che considererebbe riduttivo un intervento mirato alla sola riduzione del numero delle Autorità portuali e auspica invece che il Governo intervenga con un'iniziativa legislativa complessiva e articolata, che riveda anche i meccanismi di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, a suo giudizio ormai vetusti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà alla votazione della proposta di nomina in esame.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 15.10.**



**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.**

**C. 2270 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Gaetano PIEPOLI (PI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2270 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Turchia sulla previdenza sociale del 2012, già approvato dal Senato. Passando ad una breve disamina del contenuto del provvedimento, rileva che l'Accordo è costituito da 40 articoli raggruppati in cinque Parti. La Parte I contiene le disposizioni di carattere generale e reca una serie di definizioni necessarie alla corretta interpretazione del testo dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2 concerne il campo di applicazione dell'Accordo: sia per l'Italia che per la Turchia sono indicati i settori delle assicurazioni sociali interessati dall'Accordo medesimo (tra queste l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, la maternità e la disoccupazione involontaria). È esclusa l'applicazione dell'Accordo alla legislazione delle due Parti contraenti nel campo delle prestazioni assistenziali e di altre prestazioni non contributive finanziate tramite fiscalità generale o inerenti alle integrazioni al trattamento minimo. Per quanto concerne le persone destinatarie degli effetti dell'Accordo in esame, esse sono individuate nelle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché nei loro familiari

e superstiti (articolo 3). La Parte II, sulla legislazione applicabile, comprende sei articoli. Tra questi, l'articolo 6 stabilisce l'applicabilità della legislazione vigente nell'effettivo luogo di lavoro, ad eccezione dei dipendenti pubblici, che saranno soggetti in ogni caso alla legislazione della Parte contraente cui appartiene la loro Amministrazione. La Parte III, di 16 articoli, contiene disposizioni speciali, a cominciare da quelle riguardanti (Sezione 1, articoli da 12 a 18) le prestazioni sanitarie, di malattia e maternità. La Sezione 2 (articoli da 19 a 22) è fondamentale, riguardando le prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità: l'articolo 19 ribadisce le norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi – ma il successivo articolo 20 precisa che essa riguarda periodi assicurati di almeno 12 mesi. La Parte IV contiene disposizioni varie inerenti la collaborazione tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo e le modalità di risoluzione delle controversie. La Parte V, l'ultima, riporta in 4 articoli le disposizioni transitorie e finali dell'Accordo, iniziando (articolo 37) da una dettagliata regolamentazione delle date a partire dalle quali sarà possibile ottenere le prestazioni, per stabilire poi che la durata dell'Accordo è indefinita, salvo denuncia con preavviso di tre mesi di una delle due Parti (articolo 38), che tuttavia non pregiudica i diritti acquisiti in base all'Accordo, né fa decadere i procedimenti non ancora definiti ma ad esso correlati (articolo 40). Ricorda che, nella Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, si afferma che l'attuazione dell'Accordo in esame non prevede oneri, in quanto lo stesso costituisce mero aggiornamento di un altro strumento – la Convenzione europea di sicurezza sociale – i cui effetti finanziari erano già acquisiti nell'ordinamento italiano.

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, segnala in particolare gli articoli 8 e 9. In particolare, l'articolo 8 prevede che la persona che opera come lavoratore viaggiante nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di cose o persone, anche per conto terzi, sarà soggetta alla legislazione del Paese in

cui ha la sede legale l'impresa di riferimento. L'articolo 9 dell'Accordo, reca invece specifiche disposizioni per il personale marittimo. In particolare si prevede che la persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte contraente sarà soggetta alla legislazione di tale parte contraente. Si prevede che invece sia sottoposta alla giurisdizione della Parte contraente cui appartengono il porto o le acque territoriali la persona impiegata nel porto e non membro dell'equipaggio di una nave che presti servizio per le operazioni di carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera dell'altra Parte contraente. Si prevede infine che la persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte contraente ma sia remunerata da una persona fisica

o giuridica avente sede legale nel territorio dell'altra Parte contraente sia soggetta alla legislazione di quest'ultima e la persona fisica o giuridica in questione sia considerata come suo datore di lavoro.

In considerazione dell'ambito limitato di competenza della IX Commissione e dell'assenza, in questo ambito, di profili problematici, ritiene che, come peraltro si è convenuto anche nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, si possa procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere. In tal senso formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101
ERRATA CORRIGE .....	102

#### SEDE REFERENTE

Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi il 18 giugno scorso ha stabilito che l'esame in Assemblea del provvedimento abbia inizio il prossimo lunedì 30 giugno e che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione ha quindi organizzato i lavori della Commissione al fine di consentire il ri-

spetto di tale termine. In ordine alle modalità di prosecuzione dell'*iter*, fa presente di aver preso contatto in via informale con il Governo, che ha dichiarato la propria disponibilità a interloquire con la Commissione, al fine di individuare una soluzione al problema dei lavoratori « esodati ». Nel rilevare che tale disponibilità è confermata, peraltro, dalla presenza alla seduta odierna del sottosegretario Bobba, che ringrazia, fa presente che il Ministro Poletti si è dichiarato disponibile a intervenire in Commissione nella giornata di giovedì 26 giugno 2014, quando – con ogni probabilità – sarà conclusa la verifica di carattere tecnico relativa ai profili di natura finanziaria del testo in esame, che il Ministero del lavoro sta svolgendo insieme al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS. Fa presente che in seno alla Commissione sono già state avanzate proposte tese a rendere finanziariamente sostenibili gli interventi di salvaguardia contemplati dal nuovo testo unificato in esame, i cui oneri sono stati quantificati, a suo avviso operando una evidente sovrastima, in circa 47 miliardi di euro nell'arco del prossimo decennio. Ricorda, inoltre, che lo stesso Esecutivo ha prospettato la possibilità di fare ricorso alle economie derivanti da taluni precedenti interventi di salvaguardia, in particolare il

secondo e il quinto intervento, proprio al fine di individuare possibili risorse da destinare a nuove salvaguardie. L'utilizzo di queste risorse, a suo avviso, contribuirebbe, inoltre, a sancire in modo inequivoco che le somme destinate alle misure di salvaguardia non possono essere distolte da tale finalità e che, pertanto, eventuali economie dovranno essere integralmente destinate a nuovi interventi di salvaguardia. Preso atto, dunque, che il problema è ormai all'attenzione del Governo e dell'opinione pubblica, ritiene che la Commissione non possa far altro che attendere la seduta già prevista per giovedì 26 giugno, nell'ambito della quale sarà possibile, anche sulla base della risposta che sarà fornita dal Governo, assumere le determinazioni del caso circa le modalità di prosecuzione dell'*iter*, in modo da rispettare, per quanto possibile, la tempistica prevista per l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, valutando un eventuale slittamento di pochi giorni nell'ambito della prossima settimana.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ribadisce la volontà del Governo di individuare soluzioni strutturali e definitive al problema dei lavoratori « esodati », ricordando come proprio a tal fine è stato già avviato, nel mese scorso, un tavolo di confronto istituzionale, che ha permesso di intraprendere lo svolgimento di una seria istruttoria sull'argomento. Rilevato che, allo stato, appare ancora da definire la sostenibilità finanziaria degli interventi, fa presente che sarà ora necessario attendere la conclusione degli ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli organismi competenti, in esito ai quali assicura che l'Esecutivo, nella persona del Ministro, parteciperà ai lavori della Commissione, manifestando il proprio orientamento definitivo, in vista dell'adozione di misure concretamente attuabili.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) prende atto con favore delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, che fanno riferimento inequivocabilmente alla volontà del Governo di risolvere, alla radice, il problema degli esodati, ovvero facendo ricorso

a misure strutturali. Ritiene che tale volontà non potrà essere più disattesa e dovrà necessariamente tradursi in atti concreti.

Il sottosegretario Luigi BOBBA fa notare che la volontà del Governo di affrontare il problema in un'ottica di sistema è nota da tempo ed è stata, peraltro, già portata a conoscenza del Parlamento nell'ambito di una risposta fornita dal Ministro in occasione di un precedente *question time*.

Davide TRIPIEDI (M5S) auspica che la disponibilità del Governo sia reale e che si giunga finalmente ad una conclusione positiva dell'*iter*, al fine di dare una risposta immediata ai tanti lavoratori ancora privi di tutela.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alla presidenza di farsi garante affinché il Ministro, nella prossima seduta, possa finalmente riferire in Commissione sul problema dei lavoratori « esodati », evitando che vi siano ulteriori slittamenti dell'*iter*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadisce di aver preso personalmente contatto con il Ministro Poletti, che ha assicurato la propria disponibilità ad intervenire in Commissione nella giornata di giovedì. Ritiene che quella sarà la sede idonea per esprimere valutazioni politiche più compiute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di giovedì 26 giugno 2014, facendo presente che le sedute già convocate sul punto per la giornata di domani si intendono, conseguentemente, sconvocate.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 255 del 18 giugno 2014, a pagina 88, seconda colonna, trentesima riga, la parola: « Rostellato » è soppressa.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	103
7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	103
AVVERTENZA .....	105

#### RISOLUZIONI

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

#### **La seduta comincia alle 15.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che la deputata Vanna Iori ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Matteo Biffoni.

#### **7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della risoluzione 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la

peste suina africana e la malattia vescicolare suina.

Ricorda che nella seduta del 12 giugno scorso, l'onorevole Lenzi, ha illustrato la risoluzione.

Avverte, poi, che il rappresentante del Governo ha comunicato di non partecipare per impegni istituzionali.

Chiede, pertanto, se ci sono colleghi che intendono intervenire.

Paolo COVA (PD) sottolinea in primo luogo che, come già rilevato dalla collega Lenzi nella precedente seduta, il tema oggetto della risoluzione presenta un'indubbia rilevanza a causa delle pesanti ricadute sull'esportazione italiana di carne suina e di prodotti trasformati. Ricorda, inoltre, che circa la metà dei verri usati in Italia per la riproduzione provengono dalla Sardegna.

Evidenzia quindi che il principale fattore di diffusione della peste suina africana (PSA) in Sardegna è rappresentato dall'eccessivo contatto tra suini selvatici e maiali allevati, mentre la diffusione della malattia vescicolare suina (MVS) in Cam-

pania e Calabria può essere causata da un'applicazione carente delle norme igieniche e delle misure di biosicurezza. Occorre a suo avviso, sulla base delle positive esperienze condotte in regioni come Lombardia ed Emilia Romagna, una tracciabilità dei movimenti in entrata e in uscita negli allevamenti suini. Appare inoltre necessaria una maggiore attenzione all'alimentazione degli animali, per prevenire i rischi causati dall'impiego di scarti contaminati.

Auspica, pertanto, l'adozione di nuove strategie, anche in ragione del fatto che i focolai di PSA sono presenti ormai da oltre 30 anni, ribadendo comunque la centralità della separazione tra allevamenti e suini selvatici, da attuarsi anche con recinzioni più efficienti ed arginando il fenomeno degli allevatori-cacciatori, e di una gestione corretta dei rifiuti contenenti alimenti di origine suina. Ritiene infine necessario un maggior coinvolgimento dei veterinari per individuare i punti critici nelle singole aziende.

Andrea CECCONI (M5S), nell'evidenziare – analogamente al collega Cova – la persistenza ultratrentennale della PSA, ne sottolinea il forte legame con l'ampia diffusione in Sardegna dell'allevamento di maiali allo stato brado che inficia qualunque azione di contrasto. Osserva in proposito che in questo quadro la diffusione di buone pratiche, una maggiore tracciabilità dei movimenti che riguardano gli allevamenti e un'azione di controllo sia dell'import che dell'export rappresentano obiettivi importanti ma non sufficienti ad estirpare la malattia.

In conclusione, dichiara l'appoggio del suo gruppo al testo della risoluzione, al quale chiede di aggiungere l'impegno del Governo ad aggiornare periodicamente il Parlamento sull'evoluzione delle patologie animali in questione e della relativa azione di contrasto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, intende fornire alcuni elementi di informazione circa il quadro culturale ed economico che

determina il permanere di focolai di PSA in Sardegna da oltre 30 anni. Evidenzia che l'industria di lavorazione sarda utilizza esclusivamente capi provenienti non dalla Sardegna e che i suini dell'isola sono utilizzati esclusivamente per il mercato locale.

Sottolinea che mentre negli allevamenti sardi di grosse dimensioni si rispettano tutte le normative nazionali ed europee, con controlli rigorosi ed efficaci, la presenza della PSA è legata ad una sorta di allevamento clandestino di pochi capi, spesso per autoconsumo, che vengono frequentemente in contatto con i numerosissimi cinghiali presenti in Sardegna. Osserva che la commistione tra maiali e cinghiali rende anche impossibile debellare la malattia tra questi ultimi, in quanto il contagio si verifica in entrambe le direzioni. A suo parere si dovrebbe pertanto adottare un regime di controlli più efficace, evidenziandone però la non facile implementazione, a causa della rilevante diffusione di forme di allevamento profondamente radicate nelle consuetudini di una quota consistente della popolazione sarda.

Ritiene pertanto che la risoluzione possa essere integrata con la previsione di una sorta di *task force* che dia il segnale di una svolta e possa operare per agevolare la « rivoluzione culturale » necessaria a superare pratiche diffuse che hanno però pesanti ripercussioni su tutto il settore suinicolo.

Paolo COVA (PD), intervenendo per una breve precisazione sollecitata dalle considerazioni dei colleghi testé intervenuti, sottolinea che la presenza della PSA in Sardegna rappresenta un fenomeno unico all'interno dell'Unione europea con gravi ripercussioni sulle esportazioni di tutta l'Unione verso importanti mercati come l'India e il Brasile. Evidenzia inoltre che anche in altre regioni italiane è presente il fenomeno dell'allevamento di singoli capi per il consumo familiare, ma che ciò avviene nel pieno rispetto delle procedure sanitarie e di regi-



strazione previste dalla normativa vigente da oltre un decennio. Ribadisce pertanto la necessità dell'osservanza delle regole su tutto il territorio nazionale al fine di debellare una patologia che arreca gravi danni all'economia italiana ed europea.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, essendo imminenti le votazioni in Aula, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.*

*Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) ..... 106

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla produzione della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta. C. 321 Russo e C. 2350 Catania (*Esame e rinvio*) ..... 106

AVVERTENZA ..... 111

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 24 giugno 2014.*

**Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.20.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disposizioni sulla produzione della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta. C. 321 Russo e C. 2350 Catania.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, rileva che le proposte di legge all'ordine del giorno trattano una delle più antiche, autentiche e peculiari produzioni a denominazione di origine dell'Italia: la mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta (DOP), spesso anche indicata brevemente come « mozzarella di bufala ».

Già questa, in apparenza, poco differente modalità di designare questo latticino anticipa quanto controversa e quanto complessa possa essere la disciplina che ne regola le modalità di produzione e di commercializzazione.

La mozzarella di bufala ha originariamente ottenuto il riconoscimento di denominazione tipica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, a norma della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla « Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ». Successivamente, con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 maggio 1993, essa ha conseguito il riconoscimento della « Denominazione di origine controllata » come « Mozzarella di bufala campana », ciò che ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/1992 ha consentito di farla rientrare tra le produzioni designate da luoghi di origine protetti e quindi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96, di essere registrata a livello comunitario come « DOP Mozzarella di bufala campana », ossia una produzione a denominazione di origine protetta.

Paradossalmente, invece che avere un regime favorevole, proprio da questo momento iniziarono per tale prodotto i primi problemi. Infatti, si riteneva che l'intera denominazione « mozzarella di bufala campana » fosse oggetto di protezione, ivi compresi i singoli termini che la compongono, per cui i produttori interessati rivendicarono l'esclusività anche del termine « mozzarella », ciò che pareva naturale, considerato che dalle origini il termine mozzarella, ossia il gesto tipico della « mozzatura » era usato solo per indicare la mozzarella di bufala, mentre per il latticino vaccino si usava il termine fior-dilatte. Ma di fronte a tale richiesta, l'Unione europea rispose che il termine « mozzarella » era ormai da considerarsi come un termine generico od anche come un termine puramente merceologico.

Rimaneva tuttavia la questione dei produttori che non appartenevano all'area amministrativa di produzione della DOP che, pur realizzando mozzarella con latte di bufala, non potevano utilizzare la de-

nominazione protetta dalla DOP, per cui, con il decreto del Ministro delle politiche agricole del 21 luglio 1998, al fine di eliminare anche una criticità comportata dall'obbligo comunitario di prevedere nella designazione dei prodotti caseari l'esatta origine del latte utilizzato per produrre formaggi quando tale latte non fosse stato di origine vaccina, furono introdotti criteri per la coesistenza dei diversi latticini di bufala.

Per questo venne valutato che la menzione della materia prima « latte di bufala » accanto al termine « mozzarella » fosse conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2.4 del regolamento (CEE) n. 1898/87, secondo il quale l'origine del latte e dei prodotti caseari deve essere specificata se non provengono dalla specie bovina. Si chiarì pertanto che poteva coesistere anche una ulteriore denominazione commerciale atta ad identificare la mozzarella fatta con latte di bufala e in più che nell'etichettatura di formaggi freschi a pasta filata, derivati da solo latte di bufala, che utilizzano per la loro designazione il termine « mozzarella » e analoghi, ma non recanti la denominazione di origine protetta « mozzarella di bufala campana », non era consentito l'utilizzo della denominazione « mozzarella di bufala », ma era consentito di indicare esclusivamente — anche nello stesso campo visivo — la denominazione di vendita « mozzarella » unitamente alla specificazione « di latte di bufala », a condizione che i singoli termini « mozzarella » e di « latte di bufala » venissero riportati in caratteri di uguale dimensione e che tra il termine « mozzarella » e la successiva specificazione « di latte di bufala » comparisse l'indicazione di un nome di fantasia o del nome, o ragione sociale, o marchio depositato del fabbricante. Il divieto in oggetto, tuttora efficace, riguarda anche l'utilizzo di immagini o riproduzioni che riportino la testa della bufala in quanto appartenente al segno che identifica la DOP.

Ciò premesso, bisogna dire che la mozzarella di bufala campana, anche grazie al definitivo conseguimento della DOP, si è sempre più affermata nei mercati caseari

europei e internazionali acquisendo notevoli fette di mercato e la progressiva fidelizzazione dei consumatori. Ma purtroppo, man mano che la domanda aumentava, si venivano a creare anche fenomeni di frode o di mistificazione con l'utilizzo di materie prime capaci di incrementare le rese casearie, ma di bassa qualità e ad ogni modo escluse dal disciplinare di produzione della DOP o addirittura non consentite dalla normativa sanitaria. Ciò ha riguardato soprattutto l'utilizzo di latte di bufala importato dall'estero, l'utilizzo di cagliate congelate, anche di origine diversa da quella bufalina e importate da paesi esteri e comunitari, nonché di tecniche di elaborazione per nulla comparabili con le metodiche tradizionali che caratterizzano la vera mozzarella di bufala campana DOP.

Da qui si è creato un contesto problematico per il settore della produzione della mozzarella di bufala campana DOP, sempre più colpito da fenomeni poco trasparenti o da notizie poco rassicuranti per il pubblico, con la conseguenza di screditare la reputazione del prodotto, di arrecare sfiducia nei consumatori e danni economici agli allevatori delle bufale dell'area di produzione della stessa mozzarella di bufala campana DOP.

Tali problemi sono stati poi denunciati in tutte le sedi competenti dalle organizzazioni degli allevatori della Campania, dalle autorità sanitarie locali interessate, dalle associazioni artigianali alimentari, dalle associazioni casearie interessate e da liberi comitati di agricoltori.

Proprio in queste circostanze anche la Commissione Agricoltura della Camera ha voluto capire cosa effettivamente stesse accadendo in questo speciale comparto, svolgendo uno specifico, ampio e diversificato ciclo di audizioni.

Le denunce citate hanno avuto anche il supporto delle recenti attività giudiziarie condotte nel territorio campano e che hanno visto incriminati numerosi industriali caseari della mozzarella di bufala campana DOP accusati di aver compiuto frodi commerciali e illeciti contro le tutele del regime delle denominazioni di origine

protette, in particolare per aver utilizzato latte bufalino estero, processi produttivi non appartenenti al disciplinare della DOP, con ciò determinando anche una notevole alterazione del mercato.

È bene rilevare che questi fenomeni si ripercuotono negativamente soprattutto contro i consumatori, atteso che il latte di bufala prodotto in Italia è nettamente inferiore alle quantità censite di mozzarella di bufala campana DOP e di mozzarella generica di latte di bufala per come prodotta e dichiarata dai caseifici interessati.

Per assicurare una maggiore tutela dei consumatori e garantire un reddito certo agli agricoltori del settore bufalino, con l'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono state disposte specifiche misure in materia di rilevazione della produzione del latte di bufala. La norma in questione prevede che gli allevatori bufalini siano obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale e ciò al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato.

Le modalità di attuazione di tale obbligo sono state definite con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 gennaio 2013, recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4. Tale decreto è tuttora applicato, purtroppo, in via sperimentale e quindi con modalità semplificate e meno stringenti.

Va sottolineato che attualmente l'Italia è il Paese europeo con la maggiore quantità di capi bufalini allevati: dati del 2006 riferiscono la presenza di circa 318.158 capi, che rappresentano l'85 per cento dell'intera popolazione europea. Il 73 per cento dei bufali allevati in Italia è attualmente concentrato nella regione Campania, sebbene l'allevamento della bufala si stia diffondendo anche in regioni più vicine ai mercati europei. In Italia, comunque, è stato effettuato un intenso lavoro di

ricerca e di selezione nell'allevamento bufalino, al fine di incrementare la produzione del latte e migliorarne le caratteristiche qualitative. Negli ultimi trenta anni la produzione media di latte è aumentata di circa 600 chilogrammi/lattazione, con aumento anche del contenuto percentuale di grasso e proteine.

Il latte di bufala è di fatto interamente utilizzato per la fabbricazione della rinomata mozzarella di bufala campana DOP, nonché per quote marginali di mozzarella generica di latte di bufala, ma solo la mozzarella designata dalla DOP in oggetto offre garanzie su tutti i diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza delle materie prime, localizzazione e tradizione del processo produttivo.

Nel settore latte-caseario nazionale, la mozzarella di bufala campana DOP e quindi la bufala mediterranea italiana, hanno da sempre rivestito un ruolo fondamentale raggiungendo (dati del 2007) un fatturato di 14,2 miliardi di euro su un totale di 110, pari al 13 per cento. Secondo fonti Databank, il fatturato della produzione del comparto « mozzarelle » (mozzarella di bufala campana DOP, vaccina e di latte di bufala) in Italia è stato di 1.522 milioni di euro nel corso del 2007. Questo implica che l'allevamento del bufalo mediterraneo italiano rappresenta un elemento fondamentale nell'economia delle zone di produzione della DOP « mozzarella di bufala campana », producendo un indotto di rilevante impatto socio-economico.

Il ritorno economico derivante dalla trasformazione del latte in mozzarella ha favorito il continuo incremento sia della popolazione bufalina sia delle aziende: attualmente nel settore della mozzarella di bufala campana DOP, sono impegnati circa 15 mila addetti (fonte ANSAB) con un valore aggiunto complessivo per l'intera filiera pari a 260 milioni di euro.

Tornando alle due proposte di legge all'esame della Commissione, va innanzitutto fatto presente che entrambe hanno come scopo specifico la modifica dell'articolo 4-*quinqüies-decies* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e successive modificazioni. Questo articolo fu introdotto nel decreto-legge n. 171 del 2008 proprio per rendere impossibile l'utilizzo di latte estraneo o di materie prime non conformi nella produzione della mozzarella di bufala campana DOP. Infatti, la norma prevede che la produzione della mozzarella di bufala campana DOP debba essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Per assicurare alle aziende interessate di adeguare la programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole avrebbe dovuto adottare, entro il 30 giugno 2009, un decreto volto a regolamentare le modalità di attuazione dell'articolo. La data di entrata in vigore della norma in oggetto, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2013, è stata poi più volte prorogata fino alla data del 1° luglio 2014, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 150 del 2013.

Per quanto riguarda l'attuazione della norma, ossia l'obbligo di produrre mozzarella di bufala campana DOP in stabilimenti appositamente dedicati a questa produzione, ciò è avvenuto, dapprima, con l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2013, e poi, con il decreto dello stesso Ministro del 10 aprile 2013, che ha modificato il precedente in modo da tener conto dell'inevitabile produzione di sottoprodotti o derivati del latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP mozzarella di bufala campana, compresa la ricotta, includendo gli stessi tra quelli che possono essere prodotti all'interno degli stabilimenti che producono mozzarella di bufala campana DOP. Il decreto aveva, quindi, previsto che, a decorrere dal 30 giugno 2013, gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP fossero tenuti a produrre il formaggio mozzarella di bufala campana, nonché i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioni. Si disponeva, altresì, il divieto di produ-

zione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. All'interno degli stabilimenti che lavorano mozzarella di bufala campana DOP veniva vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni prima richiamate e ad esse esclusivamente dedicate. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP venivano richiesti di comunicare all'organismo di controllo della mozzarella di bufala campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alle produzioni entro il 30 giugno 2013.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 – che aveva prorogato il termine di cui all'articolo 4-*quinquies-decies* al 31 dicembre 2013 – ha disposto altresì che le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 aprile 2013 si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Sul decreto ministeriale in questione è attualmente pendente un ricorso giurisdizionale presso il TAR del Lazio, che chiede il suo annullamento e incidentalmente la verifica di costituzionalità e di conformità al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dell'articolo 4-*quinquies-decies* del decreto legge n. 171 del 2008. Con ordinanza del 9 aprile 2014, il TAR ha accolto il ricorso e ha chiesto al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali di depositare una dettagliata relazione atta a precisare la *ratio* delle disposizioni di cui al predetto articolo 4-*quinquies-decies* del decreto legge n. 171, con particolare riguardo agli interessi pubblici perseguiti e all'effetto di accrescimento o meno delle garanzie di tutela sanitaria ed alimentare derivante dall'applicazione della norma rispetto alla vigente normativa in materia di produzioni DOP. In attesa di tali memorie, l'udienza del TAR è stata sospesa fino al 19 dicembre 2014.

In sostanza, le critiche maggiori che hanno investito la normativa in questione riguardano la sua eccessiva e non propor-

zionata onerosità, in quanto le imprese casearie interessate, che di norma realizzano svariate gamme di prodotti anche per differenziare le offerte e migliorare il loro fatturato, dovrebbero effettuare notevoli investimenti per realizzare singoli stabilimenti da dedicare alla sola produzione della mozzarella di bufala DOP. Anche nel predetto ricorso si evidenzia, da parte dei ricorrenti, che per le imprese casearie interessate che sarebbe di fatto preclusa, nonostante il rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, la possibilità di continuare a produrre insieme ai formaggi non DOP anche la mozzarella di bufala DOP, vista l'evidente diseconomicità di una eventuale scelta di dedicare totalmente il proprio impianto produttivo ad una produzione DOP che non permetterebbe di utilizzare *in toto* la materia prima in loro possesso.

Si badi bene che la norma si riferisce a stabilimenti separati e non a sistemi o linee separate e nell'accezione corrente gli stabilimenti sono definiti come complessi unitari e stabili, che si configurano come un complessivo ciclo produttivo in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività. Se questa fosse la definizione da adottare per configurare gli stabilimenti separati, appare evidente che forse bisognerebbe meglio definire anche l'ampiezza di tale accezione.

Tenendo conto anche di questi profili problematici, ma senza disattendere la necessità di tutelare la mozzarella di bufala campana DOP e di garantire i consumatori, sia la proposta di legge C. 621 sia la proposta di legge C. 2350 hanno come scopo principale di permettere la produzione o la lavorazione, nel medesimo stabilimento dedicato alla trasformazione della mozzarella di bufala DOP, anche di altre produzioni casearie, purché sia utilizzato in tale stabilimento esclusivamente latte di bufala della zona di produzione della mozzarella di bufala campana DOP. Il divieto riguarda anche la presenza negli stabilimenti dedicati alla produzione della mozzarelle di bufala campana DOP, di latte diverso da quello prodotto nell'area



di produzione della stessa mozzarella DOP, area geografica definita e delimitata nel disciplinare di produzione registrato a livello europeo.

La proposta di legge C. 2350, a differenza dell'altra proposta, dispone anche l'emanazione di un decreto ministeriale per definire i criteri per assicurare la tracciabilità del predetto latte. Pertanto, rimane l'obbligo del doppio stabilimento quando si utilizza anche latte diverso da quello prodotto nell'area di produzione della predetta DOP. Sempre la proposta di legge C. 2350, infine, prevede sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 5.000 e 50.000 euro in caso di detenzione di latte estraneo negli stabilimenti dedicati alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP.

In definitiva, l'effetto pratico ed analogo che si avrebbe ove tali provvedimenti fossero approvati, sarebbe quello di far rimanere l'obbligo di dedicare stabilimenti specifici per la sola produzione di mozzarella di bufala campana DOP e per altri prodotti caseari purché elaborati con il solo latte di bufala proveniente dall'areale della predetta DOP. La decorrenza di tale obbligo verrebbe stabilita al 1° gennaio 2015 dalla proposta di legge C. 2350; la proposta di legge C. 621, presentata nell'aprile del 2013

la stabiliva invece al 1° gennaio 2014, data che attualizzata potrebbe portare anch'essa al 1° gennaio 2015.

Rimanendo in attesa di possibili indicazioni da parte del Governo, che risulterebbe intenzionato ad intervenire anch'esso con un provvedimento d'urgenza sull'argomento, sottolinea che il dibattito in Commissione potrà indicare l'esito più opportuno per i provvedimenti in esame.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Constata infine la partecipazione alla odierna seduta dei colleghi Catanoso e Oliverio, che non hanno potuto a registrare la propria presenza con il sistema elettronico.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.*  
C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	112
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	112
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	114

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

##### La seduta comincia alle 14.35.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni VII e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Paola PINNA (M5S) si sofferma su alcuni aspetti che ritiene di interesse per la XIV Commissione.

In primo luogo richiama le disposizioni di cui alla lettera *c)* dell'articolo 9, che concede un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari per

spese, tra le altre, relative alla digitalizzazione a programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali. Osserva come la disposizione rischi di porsi in contrasto con gli ordinamenti regionali, oltre che con la normativa europea in materia di tutela degli acquirenti di pacchetti turistici, con particolare riferimento a quanto disposto dalla direttiva 90/314/CEE.

Osserva in secondo luogo come le disposizioni recate dall'articolo 11, laddove prevedono la possibilità della concessione in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, di immobili pubblici, non forniscono alcuna indicazione in merito alla procedura per la selezione dei concessionari, quale ad esempio l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, né in merito alla necessità della pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio del titolo, né in merito alle condizioni per il rinnovo. Proprio perché si tratta di un intervento volto alla valorizzazione dei beni pubblici, occorre indicare i criteri del loro utilizzo e anche valutare l'opportunità di una concessione a titolo oneroso.

Tea ALBINI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sui contenuti dell'articolo 4, volto a contrastare l'esercizio – nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico – di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

Si tratta di una finalità certamente condivisibile, purché si provveda ad individuare quali siano le aree pubbliche connotate da particolare valore, o quantomeno a individuare i soggetti che tali luoghi saranno chiamati ad individuare. Si rischia altrimenti di approvare una disposizione eccessivamente generica e, in quanto tale, del tutto inefficace. Non si può inoltre sottovalutare il forte ricavo che l'occupazione del suolo pubblico garantisce a molte amministrazioni comunali. Sebbene si tratti di una materia non direttamente rientrante nelle competenze

della XIV Commissione, ritiene che sia una questione che meriti di essere segnalata.

Adriana GALGANO (SCpI) con riferimento ai contenuti dell'articolo 1 – che introduce un regime fiscale agevolato, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo – riterrebbe opportuno che, al pari di quanto avviene in altri Paesi europei come Francia e Spagna, l'erogazione potesse essere effettuata identificando le opere oggetto di restauro o recupero. Si tratta infatti di una modalità che, come si riscontra nell'esperienza dei citati paesi, incentiva significativamente le donazioni. La legislazione italiana, nell'individuare apposite strutture dedicate a favorire la raccolta di fondi, senza una finalizzazione evidente della donazione, appare assai meno invitante.

Con riferimento poi all'articolo 3, che prevede la nomina di un commissario straordinario alla Reggia di Caserta, non può che ribadire quanto già segnalato in Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 73 del 2014, in materia di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche. Si tratta, lo ripete, di una pratica che non corrisponde agli indirizzi espressi in sede europea, in quanto introduce una forma sistematica di deroga. In tal senso ha presentato un emendamento al provvedimento che prevede piuttosto la sostituzione del Sovrintendente e riterrebbe opportuna una osservazione della XIV Commissione sul punto.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, con riferimento innanzitutto a quanto evidenziato dalla collega Pinna, condivide l'esigenza manifestata di una migliore definizione delle disposizioni di cui all'articolo 9.

Si associa anche – benché si tratti di un tema che non sembra rientrare direttamente nelle competenze della XIV Commissione – alle considerazioni avanzate dalla collega con riguardo all'articolo 11, rispetto alle quali, ricorda, sono stati pre-

sentati diversi emendamenti presso le Commissioni di merito, anche a sua firma. Personalmente valuta infatti un buonismo inutile quello di attribuire con prevalenza a giovani fino a 35 anni la concessione di immobili pubblici. Riterrebbe più utile ed efficace, invece, prevedere concessioni in comodato d'uso, che consentano una restituzione del bene in condizioni migliori di quello iniziale, con una equa ripartizione di vantaggi ed oneri tra pubblico e privato.

Con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Albini, si tratta di questioni già emerse in sede di dibattito presso le Commissioni di merito, sulle quali è ampiamente intervenuto il ministro Franceschini e sono state presentate diverse proposte emendative. Ricorda, in ogni caso, che presso le Sovrintendenze sono già previsti elenchi dei siti di maggiore valore ed interesse storico-artistico.

Rispetto, infine, alle osservazioni della collega Galgano, rileva che il comma 5 dell'articolo 1 dispone che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare ogni mese al MIBACT l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento. Inoltre, devono dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti *web* istituzionali, fatte salve le disposizioni in materia di *privacy*.

Adriana GALGANO (SCpI) riterrebbe opportuno che la destinazione dell'erogazione fosse nota già al donatore, al fine di ottenere l'auspicato effetto di incentivazione.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, condivide quanto rilevato dall'onorevole Galgano, anche con riferimento al tema dei commissariamenti, sebbene si tratti di materia che non rientra direttamente nelle competenze della XIV Commissione. Appare in effetti eccessiva la nomina di un commissario straordinario nell'ambito della Sovrintendenza – che ha già carattere speciale – di Napoli-Caserta.

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani e che in quella sede potrà essere valutata la proposta di parere che il relatore si riserva di formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.**

(Parere alle Commissioni I e VIII).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame – in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente – della proposta di legge C. 219 « Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza ».

Segnala che la proposta in esame, di iniziativa parlamentare, è volta a modificare la normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contenuta nell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006), e recupera il lavoro svolto nel corso della precedente legislatura, in quanto propone il testo già approvato nel dicembre 2012

dalle Commissioni di merito della Camera, ma non esaminato dall'Assemblea per la fine anticipata della legislatura.

Ricorda che l'articolo 17 stabilisce i casi e le condizioni in cui è possibile derogare alle disposizioni (previste dal medesimo Codice) relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tale disciplina si riferisce ai contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, nonché a quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il carattere della segretezza necessita di un provvedimento formale e motivato caso per caso, che deve intervenire prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione. Le classifiche di segretezza sono disciplinate ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), ovvero di altre norme vigenti. Con riferimento particolare ai contratti eseguibili con speciali misure di sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture da eseguire in tali modalità individuate nel predetto provvedimento.

Quanto alle procedure da seguire, l'articolo 17 prevede che l'affidamento di tali contratti avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. Gli operatori economici che eseguono i contratti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice e del nulla osta di sicurezza (la nuova disciplina relativa alle abilitazioni di sicurezza è contenuta nel D.P.C.M. 22 luglio 2011).

Inoltre, i contratti di cui all'articolo 17 posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla

correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. Sempre in riferimento alla disciplina dei controlli, ricordo che i contratti di cui all'articolo 17 non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, né a vigilanza dell'AVCP (Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici) ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006).

Passando alla illustrazione del provvedimento in esame, ricorda che la proposta di legge C. 219 introduce novelle nella disciplina dei contratti segreti o che richiedono particolari misure di sicurezza, che sono finalizzate a circoscrivere l'ambito derogatorio dell'attuale normativa, richiedendo ai fini di tali contratti, e in particolare di quelli relativi ai lavori pubblici, la sussistenza del requisito dell'eccezionalità espressamente motivata e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo della Corte dei conti.

L'articolo 1 della proposta di legge, alla lettera a), modifica il comma 2 dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, con l'introduzione, quale condizione ulteriore per l'esclusione delle procedure di affidamento ordinarie, del requisito dell'eccezionalità espressamente motivata. La relazione illustrativa precisa che con tale novella s'intende limitare il ricorso a tali modalità derogatorie di affidamento «allo scopo di evitare il più possibile modifiche successive del progetto iniziale e perizie di varianti suppletive che alzano il costo degli appalti». A tal fine, la proposta di legge prevede che le amministrazioni giustificino il ricorso alle modalità derogatorie non solo in riferimento alla qualificazione di segretezza o alla individuazione di misure di sicurezza, ma anche all'eccezionalità del caso. Tale ulteriore condizione è prevista unicamente per gli appalti di lavori pubblici.

Con la lettera b), si sostituisce il comma 5 dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che i contratti secre-



tati posti in essere dalle amministrazioni statali, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. La norma è, pertanto, volta a ricondurre i contratti secretati (attualmente sottoposti al solo controllo successivo) nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità. Inoltre, la novella introduce una ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo.

L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore della presente proposta di legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di interesse della XIV Commissione, ricordo che l'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) recepisce gli articoli 14 e 57 della direttiva 2004/18/UE e l'articolo 21 della direttiva 2004/17/UE del 31 marzo 2004, la prima relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, la seconda agli appalti pubblici nei settori speciali. Tali norme si limitano ad escludere dall'applicazione delle direttive stesse – senza fissare ulteriori requisiti – gli appalti pubblici dichiarati segreti quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza o quando ciò sia necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato.

Segnala che il 18 aprile 2014 sono entrate in vigore le due direttive che riformano il settore degli appalti: la direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che modificano e sostitui-

scono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore flessibilità delle procedure, nonché avvicinare la disciplina dei settori « speciali » a quella dei settori classici.

Il termine per il recepimento delle direttive nell'ordinamento nazionale da parte degli Stati membri è fissato al 18 aprile 2016.

Intende infine evidenziare che anche le nuove direttive sugli appalti contengono disposizioni (articolo 15, direttiva 2014/24/UE e articolo 24, direttiva 2014/25/UE) che consentono agli Stati membri di escludere dalla applicazione delle direttive stesse gli appalti pubblici o i concorsi di progettazione « qualora l'attribuzione e l'esecuzione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive ». Segnalo peraltro che i citati articoli 15 e 24 delle nuove direttive individuano quale misura di tutela meno invasiva – a titolo di esempio – « l'imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto ».

Alla luce dei contenuti del provvedimento, preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è all'ordine del giorno della seduta di domani e si potrà quindi in quella sede procedere all'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina (Svolgimento e conclusione) .....	117
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Luigi Gay (Svolgimento e conclusione) .....	117

Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI, indi del vicepresidente Luigi GAETTI.

**La seduta comincia alle 14.50.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina.**

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina. Tale audizione si pone a completamento della missione svolta a Matera lo scorso 16 aprile ed attiene alla situazione della criminalità organizzata a Matera e nella costa ionica della Basilicata.

Celestina GRAVINA, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera*, svolge una relazione.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Rosy BINDI, *presidente*, e i senatori Luigi GAETTI (M5S) ed Elisa BULGARELLI (M5S) ai quali risponde la dottoressa Celestina GRAVINA.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il procuratore Celestina Gravina per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 20.20.**

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Luigi Gay.**

(Svolgimento e conclusione).

Luigi GAETTI, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza e coordinatore della locale Direzione Distrettuale Antimafia, Luigi Gay, accompa-

gnato dal sostituto procuratore della DDA di Potenza, Laura Triassi. Anche tale audizione si pone a completamento della missione svolta a Matera lo scorso 16 aprile ed attiene alla situazione della criminalità organizzata a Matera e nella costa ionica della Basilicata.

Luigi GAY, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, e la dottoressa Laura TRIASSI svolgono una relazione.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Andrea

VECCHIO (SCpI) e i senatori Luigi GAETTI, *presidente*, Enrico BUEMI (Per le autonomie – PSI – MAIE), Rosaria CAPACCHIONE (PD) e Salvatore DI MAGGIO (PI), ai quali rispondono il procuratore, Luigi GAY e la dottoressa Laura TRIASSI.

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia il procuratore Luigi Gay e la dottoressa Laura Triassi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 22.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**per la sicurezza della Repubblica**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

Orario: dalle 12.15 alle 12.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente dello Sviluppo Mercato Fondi Pensione (MEFOP), Mauro Marè ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120

*Martedì 24 giugno 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Audizione del Presidente dello Sviluppo Mercato Fondi Pensione (MEFOP), Mauro Marè.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il presidente del MEFOP è accompagnato dal direttore generale, Luigi Ballanti e dal vicedirettore, Paolo Pellegrini.

Svolge una relazione Mauro MARÈ, *presidente del MEFOP*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Sergio PUGLIA (M5S) e Giorgio SANTINI (PD) e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Mauro MARÈ, *presidente del MEFOP*, replica ai quesiti posti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Marè per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sarà pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 15.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 24 giugno 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	121

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 24 giugno 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.25.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

#### La seduta comincia alle 20.25.

**Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.**

**Audizione del sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini.**  
*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Giusi NICOLINI, *sindaco di Lampedusa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), a più riprese, il senatore Marco SCIBONA (M5S), i deputati Claudio COMINARDI (M5S), Federico FAUTTILLI (PI), a più riprese, e Micaela CAMPANA (PD).

Giusi NICOLINI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Dopo una precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, Giusi NICOLINI fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 21.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	122
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, onorevole Franca Biondelli (Svolgimento e rinvio) .....	122
AVVERTENZA .....	122

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.**

**Audizione del Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, on. Franca Biondelli.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Franca BIONDELLI, *sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente*, la senatrice Donella MATTESINI (PD) e la deputata Silvia GIORDANO (M5S).

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e tutti i presenti. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI



**INDICE GENERALE****GIUNTA DELLE ELEZIONI**

## GIUNTA PLENARIA:

Variazione nella composizione della Giunta .....	3
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti .....	3

**COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4<sup>a</sup> Senato)**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa sul Documento Programmatico Pluriennale per il triennio 2014-2016 in corso di presentazione ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione</i> ) .....	5
---	---

**COMMISSIONI RIUNITE (I e II)**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6
--	---

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014) 158 final ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	16
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (II e III)**

AVVERTENZA .....	22
------------------	----

**COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)**

## SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Atto n. 98 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomine nn. 33, 34, 35 e 36 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	39
--	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. Emendamenti C. 2447 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	44
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	44
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47
ERRATA CORRIGE .....	46
AVVERTENZA .....	46

**II Giustizia**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.	
Audizione di Piercamillo Davigo, Consigliere della II Sezione penale presso la Corte di Cassazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	48

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 2279 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. C. 2419 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	60
ALLEGATO 1 (Nota della Ragioneria generale dello Stato) .....	65
ALLEGATO 2 (Note del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze) ...	72
ALLEGATO 3 (Nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) .....	75
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
AVVERTENZA .....	64

**VI Finanze**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana concessionari auto (FEDERAUTO) ....	77
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE) .	77

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 37 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	77
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78
ERRATA CORRIGE .....	81

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE LEGISLATIVA:

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7ª Commissione del Senato ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	82
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-02452 Businarolo: Sulla gestione dell'Agenzia spaziale italiana .....	84
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	85
5-02844 Ghizzoni: Sul bando « Smart Cities and Communities » .....	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	87

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche. Esame emendamenti C. 2447 Governo, approvato dal Senato .....	89
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	89
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	92
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere</i> ) .....	94
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (NTV), nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario » .....	96
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	96
---	----

Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Nomina n. 29 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	96
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2270 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	99
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101
--	-----

ERRATA CORRIGE .....	102
----------------------	-----

**XII Affari sociali**

## RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	103
---	-----

7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	103
--	-----

AVVERTENZA .....	105
------------------	-----

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) .....	106
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla produzione della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta. C. 321 Russo e C. 2350 Catania ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	106
AVVERTENZA .....	111

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	112
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	117
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Luigi Gay ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	117

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente dello Sviluppo Mercato Fondi Pensione (MEFOP), Mauro Marè ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	121

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	122

---

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, onorevole Franca Biondelli (Svolgimento e rinvio) .....	122
AVVERTENZA .....	122

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,20



\*17SMC0002590\*